



CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI-OZIERI
S.P. CHILIVANI MESU 'E RIOS – 07014 OZIERI (SS)

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO DI FORNITURE

**"FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MISCELATORE PER RIFIUTI BIODEGRADABILI DA
INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO CONSORTILE, COMPRESA LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DEL MACCHINARIO ESISTENTE"**

C.U.P.: D31E26000100005 – C.I.G.: BCF8F9C600 – CPV: 42990000-2

Elemento	Contenuto
Tipo di procedura	Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 del D.Lgs. 36/2023
Importo a base di gara	€ 340.000,00 oltre IVA
Riferimento normativo	D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Stazione Appaltante	Consorzio Z.I.R. di Chilivani-Ozieri
Centrale Unica di Committenza	Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
Piattaforma telematica	https://cbns.tuttogare.it
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Giuseppe Bellu

Sommario

PREMESSA.....	3
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
4. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
5. OGGETTO DELL'APPALTO.....	9
6. LUOGO DI ESECUZIONE E STATO DEI LUOGHI	11
7. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MISCELATORE ESISTENTE.....	13
8. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	15
9. IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO.....	16
10. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE E PIANO DEI PAGAMENTI.....	18
11. RISERVA DI PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ	20
12. FINANZIAMENTO.....	22
13. TERMINI DI ESECUZIONE	22
14. REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI.....	22
15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA.....	23
16. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI	23
17. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	23
18. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	23
19. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.....	24
20. REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI	25
21. CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ.....	27
22. RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, AVVALIMENTO E SUBAPPALTO	27
23. CCNL APPLICABILE E COSTO DELLA MANODOPERA.....	28
24. GARANZIA PROVVISORIA	29
25. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.....	29
26. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	29
27. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
28. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA	33
29. BUSTA B – OFFERTA TECNICA	35
30. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	37
31. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	39
32. COMMISSIONE GIUDICATRICE	44
33. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	44
34. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	45
35. CAUSE DI ESCLUSIONE	47
36. AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIE	48
37. SOCCORSO ISTRUTTORIO	50
38. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO, COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	51
39. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	54
40. PENALI	56
41. ALTRE INFORMAZIONI	57
42. PUBBLICITÀ.....	57
43. ACCESSO AGLI ATTI	58
44. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	58
45. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	59
46. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO	60

PREMESSA

Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani, di seguito anche «Consorzio», «Ente» o «Stazione Appaltante», è proprietario del Polo impiantistico di Coldianu, ubicato nell'omonima località del Comune di Ozieri (SS), destinato al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e dei materiali strutturanti. Nell'ambito degli interventi necessari ad assicurare la continuità, l'affidabilità e l'efficienza del processo di trattamento, il Consorzio intende procedere alla sostituzione del miscelatore esistente, interessato da usura e obsolescenza.

La presente procedura è indetta in esecuzione della Delibera Commissariale n. 66 del 02.07.2026 e riguarda l'affidamento unitario della fornitura di un nuovo miscelatore per rifiuti biodegradabili, comprensiva delle prestazioni accessorie di trasporto, scarico, movimentazione, posa in opera, montaggio, collegamento alle interfacce impiantistiche nei limiti stabiliti dal Capitolato Prestazionale, avviamento, prove funzionali, assistenza alla verifica di conformità e istruzione del personale addetto. Sono altresì comprese la rimozione del macchinario esistente e le relative attività disciplinate dall'articolo 7, nonché gli obblighi di garanzia, assistenza e manutenzione previsti dai documenti contrattuali.

L'affidamento si configura quale appalto pubblico di forniture ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito «Codice». Le prestazioni accessorie sono strumentali alla consegna e alla piena operatività del nuovo macchinario e non modificano la prevalenza della componente di fornitura.

La gara è espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, interamente attraverso la piattaforma telematica indicata all'articolo 4, nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, con attribuzione di un massimo di **75 punti all'offerta tecnica, 5 punti all'offerta temporale e 20 punti all'offerta economica**, secondo i criteri, i subcriteri e le modalità di valutazione stabiliti all'articolo 31.

Per lo svolgimento della procedura il Consorzio si avvale del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna quale centrale di committenza, nell'ambito della convenzione e del relativo atto aggiuntivo richiamati nel presente Disciplinare. Restano in capo al Consorzio ZIR la titolarità dell'intervento e del rapporto contrattuale di fornitura, nonché le obbligazioni di pagamento verso l'aggiudicatario, secondo la ripartizione delle competenze prevista dagli atti convenzionali.

La gestione operativa del Polo impiantistico è affidata a **SECIT Impianti S.r.l.**, che interviene, per quanto di propria competenza, nella programmazione degli accessi, nel coordinamento delle attività presso il sito e nell'applicazione delle procedure operative e di sicurezza. SECIT non è parte del contratto di fornitura e non assume obbligazioni di pagamento nei confronti dell'aggiudicatario. Le attività di collaborazione del gestore si svolgono nell'ambito dei rapporti in essere con il Consorzio, senza addebiti aggiuntivi per tali attività. Restano ferme le misure di prevenzione e protezione dalle interferenze previste dalla documentazione di sicurezza posta a base di gara.

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€ 340.000,00, oltre IVA**, di cui **€ 338.332,24 soggetti a ribasso ed € 1.667,76 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso**. Tali costi sono quelli risultanti dalla stima definitiva predisposta per l'intervento. L'articolazione degli importi e delle somme a disposizione è riportata nel quadro economico definitivo richiamato all'articolo 9. L'intervento è identificato dal **CUP D31E26000100005**.

Il corrispettivo è regolato dall'articolo 10, che disciplina l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'articolo 125 del Codice e il piano di pagamento articolato in un primo acconto, dodici rate mensili e una rata a saldo. Gli importi nominali delle rate sono coordinati con il recupero dell'anticipazione effettivamente erogata, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, evitando duplicazioni del pagamento del prezzo. La riserva della proprietà in favore del fornitore è disciplinata dall'articolo 11. Le scadenze dei pagamenti non modificano i termini di consegna e messa in esercizio né la durata degli obblighi di garanzia, assistenza e manutenzione.

Il presente Disciplinare regola i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, lo svolgimento delle operazioni di gara, le verifiche e le principali condizioni contrattuali. Esso deve essere letto congiuntamente al Capitolato Prestazionale, allo schema di contratto e agli ulteriori documenti di gara individuati all'articolo 3.

La Stazione Appaltante si avvale dell'inversione procedimentale prevista dall'articolo 107, comma 3, del Codice, secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare, assicurando l'imparzialità e la trasparenza delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice, mediante provvedimento motivato da adottare entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. Restano fermi i poteri di autotutela esercitabili nei presupposti e nei limiti previsti dalla legge, nonché le tutele riconosciute dall'ordinamento agli operatori economici.



2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

La Stazione Appaltante della presente procedura è il **Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani – in scioglimento**, di seguito anche «Consorzio ZIR» o «Stazione Appaltante», con i seguenti riferimenti:

- sede: Centro Servizi Zona Artigianale Chilivani, S.P. Chilivani Mesu 'e Rios, 07014 Ozieri (SS);
- codice fiscale: 81000150904;
- partita IVA: 00855530903;
- PEC: zirozieri@pec.it;
- e-mail: zirozieri@tiscali.it;
- sito internet istituzionale: <https://www.zirozieri.it>.

Il Consorzio ZIR è titolare dell'intervento e del contratto di fornitura. Ad esso competono l'individuazione del fabbisogno, l'approvazione della documentazione di gara e del quadro economico, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e degli ulteriori atti di propria competenza, la stipula del contratto e le obbligazioni di pagamento verso l'aggiudicatario.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'Ing. **Giuseppe Bellu**, il cui incarico, conferito direttamente dal Consorzio ZIR, è regolato dalla convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2026.

Il RUP esercita le funzioni previste dal Codice e dall'Allegato I.2 nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento. Restano ferme le competenze degli organi del Consorzio ZIR, della centrale di committenza, della commissione giudicatrice e degli ulteriori soggetti formalmente incaricati, compreso il direttore dell'esecuzione del contratto.

I recapiti istituzionali della ZIR sopra indicati costituiscono i riferimenti dell'Ente anche per le comunicazioni indirizzate al RUP. Le richieste di chiarimenti e le comunicazioni inerenti alla procedura devono essere presentate secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

Per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico-amministrativo, il Consorzio ZIR si avvale del **Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna**, di seguito «CBNS», nell'ambito degli articoli 62 e 63 del Codice e in forza della convenzione del 14 dicembre 2022, come modificata dall'atto aggiuntivo n. 1 sottoscritto il 13 febbraio 2026.

Secondo la ripartizione delle attività stabilita dall'atto aggiuntivo, il CBNS assicura, in coordinamento con il RUP della ZIR:

- a) il supporto alla programmazione e alla predisposizione della documentazione di gara;
- b) la gestione operativa della procedura di affidamento, comprese le attività sulla piattaforma telematica;
- c) il supporto agli adempimenti nei confronti dell'ANAC e agli adempimenti correlati, secondo le rispettive competenze;
- d) il supporto alle verifiche documentali, al soccorso istruttorio, alla predisposizione della proposta di aggiudicazione e ai controlli;
- e) l'assistenza tecnico-amministrativa al RUP per l'istruttoria e la conduzione del procedimento.

Le attività svolte dal CBNS nell'ambito della convenzione sono distinte dall'incarico di RUP dell'intervento conferito dalla ZIR all'Ing. Giuseppe Bellu. Restano ferme le responsabilità di ciascun Ente e dei rispettivi organi per le attività di propria competenza.

Per le attività di competenza della centrale di committenza, il responsabile individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Codice è l'Ing. Giuseppe Bellu.

La procedura è gestita attraverso la piattaforma telematica Tuttogare del CBNS, accessibile all'indirizzo <https://cbns.tuttogare.it>, secondo le disposizioni dell'articolo 4.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) il bando di gara;
- b) il presente Disciplinare;

- c) il Capitolato Prestazionale, comprensivo delle specifiche tecniche minime del miscelatore e delle prescrizioni relative alla sostituzione del macchinario esistente;
- d) la relazione illustrativa della fornitura e gli elaborati tecnici del progetto, comprendenti la descrizione del sito, delle interfacce impiantistiche e delle condizioni di installazione, nonché la «Relazione tecnica – Predisposizione linea di alimentazione mixer»;
- e) il protocollo delle prove funzionali e di verifica delle prestazioni;
- f) la griglia di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, coordinata con i criteri e le modalità stabiliti all'articolo 31;
- g) lo schema di contratto;
- h) il documento di valutazione dei rischi da interferenze relativo all'intervento, con la stima definitiva dei relativi costi;
- i) il quadro economico definitivo dell'intervento;
- j) la documentazione di sicurezza del gestore SECIT Impianti S.r.l., di seguito specificata;
- k) l'accordo operativo tra il Consorzio ZIR e SECIT relativo alle modalità di accesso, agli orari e al coordinamento delle attività presso l'impianto;
- l) il Patto di integrità;
- m) l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- n) il Documento di gara unico europeo in formato elettronico e la modulistica per la partecipazione e la presentazione delle offerte;
- o) le istruzioni operative e le norme tecniche di utilizzo della piattaforma telematica richiamate all'articolo 4.

La documentazione di sicurezza di SECIT resa disponibile ai concorrenti comprende:

1. «DUVRI OZIERI agg 03.09.2026», recante "DUVRI ditte esterne – Polo impiantistico Loc. Coldianu – Ozieri", revisione 00 del 3 settembre 2026;
2. procedura «PRI 11 – Gestione contratti d'appalto, d'opera, di somministrazione negli impianti e dei subappalti nell'ambito di cantieri temporanei o mobili», revisione 01 del 24 settembre 2025, comprensiva degli elenchi documentali CVC;
3. modello «Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale», ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008;
4. «MODULO DRI REV 02», per la descrizione delle attività e dei rischi introdotti dall'impresa;
5. «PL SEM Rev.0 – Permesso di lavoro semplice»;
6. «PL COM Rev.0 – Permesso di lavoro complesso».

Il DUVRI SECIT del 3 settembre 2026 costituisce il riferimento aggiornato per le prescrizioni generali di sito e sostituisce, ai fini della presente procedura, la precedente versione del 2023.

Le prescrizioni generali di SECIT devono essere applicate congiuntamente alla valutazione delle interferenze specifiche dell'intervento e all'accordo operativo ZIR-SECIT. Restano fermi i costi della sicurezza da interferenze definiti all'articolo 9. Le disposizioni della procedura PRI 11 si applicano in relazione alle attività effettivamente previste e al relativo ambito normativo.

I modelli SECIT sono pubblicati affinché i concorrenti conoscano preventivamente le condizioni di accesso e di esecuzione. La documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, il modulo DRI e i permessi di lavoro sono acquisiti, compilati o rilasciati nella fase precedente all'avvio delle attività, secondo le rispettive funzioni e le procedure del gestore. Non costituiscono documenti da inserire nell'offerta, salvo le dichiarazioni di conoscenza e accettazione espressamente richieste dal presente Disciplinare. Restano ferme le prescrizioni di sicurezza applicabili al sopralluogo.

La modulistica di gara comprende:

- Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Modello A-bis – Dichiarazioni dell'operatore ausiliario, in caso di avvalimento;
- Modello B – Dichiarazioni relative all'iscrizione nel Registro delle Imprese e agli ulteriori dati dell'operatore economico;
- Modello C – Patto di integrità;

- Modello E – Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Modello P – Offerta economica;
- Modello T – Prospetti tecnici e prestazioni garantite, comprendente il prospetto di rispondenza ai requisiti minimi, il riepilogo dei valori per i criteri tabellari e la dichiarazione del consumo energetico specifico massimo garantito, da inserire nella Busta B;
- schema per la presentazione dell'offerta temporale, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La documentazione è identificata nell'elenco degli elaborati pubblicati mediante denominazione, data e revisione. Gli aggiornamenti sono resi riconoscibili e accompagnati dall'indicazione dei documenti sostituiti.

Ai sensi dell'articolo 88 del Codice, i documenti di gara sono accessibili gratuitamente, in modo diretto e illimitato, nella pagina della procedura sulla piattaforma <https://cbns.tuttogare.it>, individuata dal collegamento riportato nel bando. Il sito istituzionale della ZIR, nella sezione dedicata ai bandi e contratti, riporta il collegamento alla medesima pagina.

L'operatore economico è tenuto a prendere visione di tutti i documenti di gara. L'utilizzo dei modelli predisposti è raccomandato; sono ammessi documenti equivalenti che contengano tutte le informazioni, dichiarazioni e sottoscrizioni richieste, nel rispetto dei formati e delle modalità di trasmissione prescritti dalla piattaforma. Il soccorso istruttorio opera esclusivamente nei limiti dell'articolo 101 del Codice.

3.2. Sopralluogo e acquisizione delle fotografie

La Stazione Appaltante non mette a disposizione un fascicolo fotografico del sito e del miscelatore esistente.

La conoscenza diretta dello stato dei luoghi e delle condizioni di sostituzione del macchinario è acquisita mediante il sopralluogo obbligatorio disciplinato dall'articolo 39. La visita riguarda, in particolare, il macchinario da rimuovere, gli spazi disponibili, i percorsi di accesso e movimentazione, i punti di appoggio e le interfacce impiantistiche interessate dalla fornitura.

Durante il sopralluogo i concorrenti possono effettuare rilievi visivi e dimensionali compatibili con le condizioni di sicurezza e acquisire fotografie utili alla preparazione dell'offerta. Le riprese fotografiche sono subordinate a una specifica autorizzazione scritta di SECIT, acquisita dalla Stazione Appaltante e resa disponibile prima dell'inizio dei sopralluoghi, che ne definisce aree, modalità e limiti, in coordinamento con il divieto generale contenuto nel DUVRI di sito.

La possibilità di effettuare rilievi e fotografie è assicurata a tutti i concorrenti alle medesime condizioni. Le operazioni si svolgono con l'accompagnamento del referente incaricato e nel rispetto delle prescrizioni del gestore, senza interferire con l'esercizio dell'impianto.

Le fotografie sono acquisite a cura del concorrente per la preparazione dell'offerta e non devono essere consegnate alla Stazione Appaltante ai fini dell'attestazione del sopralluogo. La loro acquisizione non costituisce un autonomo requisito di partecipazione.

Il sopralluogo integra la conoscenza dei luoghi e non sostituisce le specifiche tecniche e le informazioni essenziali che devono risultare dai documenti di gara. Eventuali incongruenze rilevate devono essere sottoposte alla Stazione Appaltante mediante richiesta di chiarimento. Le indicazioni verbali ricevute durante la visita non modificano la documentazione di gara.

3.3. Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana e presentate almeno dodici giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione della piattaforma riservata ai chiarimenti, previa registrazione dell'operatore economico.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono pubblicate in lingua italiana almeno sei giorni prima della scadenza delle offerte, nella medesima sezione, unitamente ai quesiti formulati in forma anonima.

Non sono forniti chiarimenti telefonici o verbali. Le richieste indirizzate direttamente a SECIT o ai singoli referenti del sito non costituiscono richieste di chiarimento sulla procedura. Le interlocuzioni necessarie per organizzare i sopralluoghi seguono le modalità dell'articolo 39.

I chiarimenti precisano il contenuto degli atti di gara e non possono introdurre nuovi requisiti, modificare i criteri di valutazione o alterare le prestazioni richieste. Qualora emerga la necessità di modificare i documenti, la Stazione Appaltante procede mediante formale rettifica e relativa pubblicazione.

In presenza dei presupposti previsti dall'articolo 92 del Codice, compresi il mancato rilascio tempestivo di informazioni supplementari significative richieste in tempo utile e le modifiche significative dei documenti di gara, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato in misura proporzionata.

Gli operatori economici sono tenuti a consultare la pagina della procedura per prendere conoscenza dei chiarimenti, delle rettifiche e degli avvisi pubblicati.

3.4. Comunicazioni

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante, la centrale di committenza e gli operatori economici avvengono attraverso la piattaforma telematica, nel rispetto del Codice e del D.Lgs. 82/2005.

Per le comunicazioni non gestite dalla piattaforma, nonché in caso di suo malfunzionamento, è utilizzato il domicilio digitale risultante dagli indici previsti dal D.Lgs. 82/2005 oppure, per gli operatori economici transfrontalieri, un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni individuali previste dal Codice, comprese quelle di cui all'articolo 90, sono indirizzate ai rispettivi destinatari con modalità che ne assicurino la tracciabilità. La pubblicazione di un avviso nella pagina della procedura non sostituisce le comunicazioni individuali prescritte dalla legge.

L'operatore economico verifica la correttezza dei recapiti dichiarati e comunica tempestivamente le relative variazioni, mantenendo attivi gli strumenti necessari alla ricezione delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, anche non ancora costituiti, gli operatori economici eleggono domicilio digitale presso il mandatario o capofila per le comunicazioni relative alla procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, le comunicazioni regolarmente recapitate al consorzio si intendono rese anche alle consorziate interessate. In caso di avvalimento, le comunicazioni regolarmente recapitate al concorrente si intendono rese anche agli operatori economici ausiliari.

4. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

4.1. Informazioni generali

La presente procedura è svolta mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale «Tuttogare», di seguito «Piattaforma», messa a disposizione dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e accessibile all'indirizzo:

<https://cbns.tuttogare.it>

L'utilizzo della Piattaforma avviene nell'ambito dei rapporti convenzionali tra il Consorzio ZIR e il CBNS richiamati all'articolo 2, secondo la ripartizione delle competenze ivi indicata.

La partecipazione alla procedura richiede l'osservanza delle disposizioni del presente Disciplinare, delle istruzioni operative e delle «Norme tecniche di utilizzo» accessibili dalla Piattaforma, nel rispetto del Codice, del D.Lgs. 82/2005, del Regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato e integrato, e delle disposizioni tecniche applicabili.

Le istruzioni della Piattaforma disciplinano le modalità operative di utilizzo e non introducono requisiti di partecipazione o cause di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai documenti di gara.

L'accesso alla Piattaforma è gratuito. La consultazione dei documenti di gara avviene secondo quanto previsto all'articolo 3; la presentazione dell'offerta richiede l'identificazione dell'operatore economico e l'accesso all'area riservata.

4.2. Dotazioni tecniche

L'operatore economico deve disporre, a propria cura e spese, della strumentazione necessaria per accedere alla Piattaforma, predisporre e sottoscrivere i documenti e trasmettere l'offerta.

Sono richiesti:

- a) un dispositivo informatico con connessione internet e browser compatibile con le funzionalità della Piattaforma, secondo le relative istruzioni tecniche;
- b) un mezzo di identificazione elettronica utilizzabile secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
- c) un domicilio digitale risultante dagli indici previsti dal D.Lgs. 82/2005 oppure, per gli operatori economici transfrontalieri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) un certificato di firma digitale o di firma elettronica qualificata, in corso di validità, intestato al legale rappresentante o al soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato o comunque riconosciuto secondo il Regolamento eIDAS e la normativa applicabile.

Sono riconosciuti i certificati qualificati rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea. Per i certificati provenienti da Paesi terzi si applicano le condizioni di riconoscimento previste dalla normativa europea.

L'operatore economico verifica preventivamente la funzionalità dei propri dispositivi, degli strumenti di identificazione e di firma, nonché la compatibilità dei file con i formati e i limiti dimensionali indicati nelle istruzioni della Piattaforma.

4.3. Identificazione e accesso

L'identificazione avviene mediante SPID, Carta d'identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o altri mezzi di identificazione elettronica riconosciuti ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e del Regolamento eIDAS, secondo le modalità disponibili sulla Piattaforma.

Per gli operatori economici extra-UE si applicano le modalità di identificazione compatibili con il sistema di autenticazione della Piattaforma e caratterizzate da un livello di garanzia pari o superiore a 3 secondo lo standard ISO/IEC 29115 e relative evoluzioni.

Le eventuali procedure di registrazione e di accesso mediante credenziali sono eseguite secondo le istruzioni della Piattaforma, ferma restando la necessaria identificazione dell'operatore economico.

L'operatore economico completa il proprio profilo e verifica la correttezza dei dati identificativi, dei recapiti e dei soggetti abilitati a operare per suo conto. L'abilitazione all'accesso e al caricamento dei documenti non sostituisce il possesso dei poteri necessari per sottoscrivere la domanda e le offerte.

La registrazione alla Piattaforma non richiede l'iscrizione preventiva all'albo dei fornitori del CBNS e non costituisce verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.

4.4. Presentazione dell'offerta e registrazioni di sistema

La domanda di partecipazione e le offerte sono presentate esclusivamente attraverso le funzionalità dedicate alla procedura, entro il termine indicato nel bando e nel rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare.

Il caricamento dei documenti e il loro salvataggio nell'area riservata non equivalgono alla presentazione dell'offerta. L'operatore economico deve completare la procedura di invio, verificarne l'esito e conservare la ricevuta o l'attestazione resa disponibile dal sistema.

La tempestività della presentazione è accertata sulla base delle registrazioni della Piattaforma relative all'avvenuta ricezione. L'operatore economico avvia le operazioni con anticipo adeguato alla quantità e alle dimensioni dei documenti da trasmettere.

Prima della scadenza è consentito ritirare l'offerta e presentarne una nuova, secondo le funzionalità della Piattaforma. La sostituzione deve essere completata entro il termine previsto, salvo proroga o riapertura disposta dalla Stazione Appaltante.

Le operazioni effettuate sulla Piattaforma sono registrate e associate ai profili utilizzati. Ai fini della procedura rilevano la data e l'ora risultanti dalle registrazioni di sistema, secondo il riferimento temporale della Piattaforma. Gli orari indicati negli atti di gara si riferiscono all'ora italiana, comprensiva dell'eventuale ora legale.

Le registrazioni sono utilizzate per verificare la sequenza delle operazioni e per ricostruire eventuali anomalie, nel rispetto della riservatezza delle offerte e della normativa sul trattamento dei dati personali.

La trasmissione delle offerte mediante PEC, posta elettronica ordinaria o altri canali esterni alla Piattaforma non costituisce modalità alternativa di partecipazione.

4.5. Malfunzionamenti e gestione dei termini

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale. Restano a carico dell'operatore economico le conseguenze degli inconvenienti imputabili esclusivamente ai propri dispositivi, collegamenti, programmi o all'utilizzo non conforme alle istruzioni tecniche.

Tale previsione non esonera la Stazione Appaltante dagli adempimenti necessari in presenza di malfunzionamenti della Piattaforma che impediscano la corretta presentazione delle offerte.

In tali casi, ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la Stazione Appaltante acquisisce gli elementi tecnici disponibili e adotta le misure necessarie ad assicurare la partecipazione, valutando la sospensione del termine per il tempo necessario al ripristino del funzionamento e la proroga o riapertura del termine stesso. La durata è determinata in relazione alla gravità del disservizio, alla sua durata e al momento in cui si è verificato.

La proroga o riapertura contenuta entro quarantotto ore dalla scadenza originariamente indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, con indicazione della nuova scadenza, della durata e dei motivi del malfunzionamento, senza necessità di rettifica del bando. Se il differimento supera tale limite, si procede alla rettifica del bando con indicazione della nuova scadenza.

Durante la sospensione e il differimento dei termini sono salvaguardate la segretezza e l'integrità delle offerte già ricevute. Gli operatori economici possono ritirarle ed eventualmente sostituirle entro il nuovo termine.

Qualora la sospensione o il differimento non siano idonei a garantire la parità di trattamento o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

Le medesime misure possono essere adottate quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile individuare con certezza la causa del mancato o non corretto funzionamento.

L'operatore economico segnala tempestivamente l'anomalia all'assistenza tecnica e alla Stazione Appaltante, tramite la Piattaforma o, se non utilizzabile, ai recapiti PEC indicati negli atti di gara. La segnalazione deve consentire di identificare la procedura, l'operazione interessata, l'orario e il problema riscontrato, senza trasmettere il contenuto dell'offerta.

La richiesta di assistenza o la segnalazione del problema non determina automaticamente la sospensione o la proroga del termine, che richiedono un provvedimento della Stazione Appaltante.

4.6. Assistenza tecnica

Per i problemi informatici relativi alla registrazione, all'identificazione, all'accesso e all'utilizzo della Piattaforma è disponibile il servizio di assistenza Tuttogare:

- telefono: +39 02 400 31 280;
- e-mail: assistenza@tuttogare.it;
- orario: dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Le richieste di assistenza devono riportare gli elementi necessari a individuare la procedura e il problema tecnico riscontrato.

Il servizio di assistenza non fornisce interpretazioni dei documenti di gara e non può modificare requisiti, condizioni o termini della procedura. Le richieste di chiarimenti seguono esclusivamente le modalità dell'articolo 3.

5. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 miscelatore industriale a pale per rifiuti biodegradabili, nuovo di fabbrica, destinato alla miscelazione della frazione organica e dei materiali strutturanti presso il Polo impiantistico di Coldianu, nel Comune di Ozieri (SS), in sostituzione del macchinario esistente.

La fornitura comprende la rimozione del miscelatore attualmente installato, la consegna, la posa in opera e la messa in esercizio della nuova macchina, nonché le prestazioni di garanzia, assistenza e manutenzione previste dal Capitolato Prestazionale.

L'affidamento si configura quale appalto pubblico di forniture. Le attività di rimozione, installazione, avviamento e le ulteriori prestazioni accessorie sono funzionali all'acquisizione e all'utilizzo del nuovo macchinario, che costituisce la prestazione principale dell'appalto.

L'appalto è affidato in un unico lotto, in quanto riguarda la sostituzione di una singola unità funzionale inserita in un impianto in esercizio. L'esecuzione unitaria consente di coordinare la rimozione della macchina esistente, l'installazione di quella nuova e il ripristino del processo di miscelazione, assicurando un'unica responsabilità contrattuale per il risultato richiesto e per il rispetto dei termini di intervento.

5.1. Prestazioni comprese nell'appalto

Sono comprese nell'appalto le seguenti prestazioni, secondo le caratteristiche, le quantità e le condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale e dagli altri documenti di gara:

- a. la predisposizione degli elaborati di dettaglio della macchina e della sua installazione richiesti dal Capitolato, comprese le indicazioni necessarie per il coordinamento della rimozione, della movimentazione e del montaggio;
- b. la fornitura del miscelatore completo dei componenti meccanici, elettrici, idraulici, di comando, controllo e sicurezza necessari al funzionamento previsto, nonché degli accessori e delle dotazioni prescritti;
- c. la fornitura di n. 2 kit completi di lame e relativa bulloneria, compatibili con il miscelatore offerto, nella composizione prevista dal Capitolato;
- d. la messa in sicurezza, lo scollegamento, lo smontaggio, l'eventuale sezionamento, la movimentazione e la rimozione del miscelatore esistente, con il trasporto e la gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalle attività, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7;

- e. il trasporto della nuova macchina presso l'impianto, lo scarico, il sollevamento, il posizionamento e il montaggio, compreso l'impiego dei mezzi e delle attrezzature necessari;
- f. la realizzazione degli appoggi e degli ancoraggi e gli eventuali adeguamenti del basamento espressamente previsti a carico dell'appaltatore, nei limiti stabiliti dalla documentazione tecnica di gara;
- g. i collegamenti elettrici e idraulici previsti per l'installazione, a partire dai punti di consegna individuati nella documentazione tecnica e secondo la ripartizione delle competenze e degli oneri ivi stabilita;
- h. l'avviamento, la messa a punto, la regolazione dei dispositivi di comando e sicurezza, la taratura del sistema di pesatura e la configurazione delle funzioni e delle ricette previste;
- i. l'esecuzione delle prove funzionali e delle prove sulle prestazioni garantite, secondo il protocollo posto a base di gara, nonché l'assistenza tecnica necessaria allo svolgimento della verifica di conformità;
- j. la formazione e l'addestramento del personale individuato dalla Stazione Appaltante, compreso il personale del gestore dell'impianto, per l'utilizzo della macchina, la gestione delle anomalie e le operazioni di manutenzione di competenza degli utilizzatori;
- k. la consegna della documentazione tecnica e di conformità prescritta, dei manuali di uso e manutenzione in lingua italiana, degli schemi elettrici e idraulici, dell'elenco dei ricambi e degli ulteriori documenti richiesti dal Capitolato, compresa la documentazione per l'interconnessione ai sistemi gestionali qualora prevista dalle specifiche di gara;
- l. la garanzia sul macchinario e il servizio di assistenza e manutenzione per la durata di ventiquattro mesi, secondo le decorrenze, le prestazioni comprese, i tempi di intervento e le condizioni stabiliti dal Capitolato;
- m. la pulizia delle aree interessate dalle attività, l'allontanamento degli imballaggi e dei materiali di risulta e il ripristino dei danni imputabili alle operazioni dell'appaltatore.

5.2. Perimetro della fornitura e condizioni di esecuzione

La macchina deve rispettare le specifiche tecniche minime e le prestazioni richieste dal Capitolato Prestazionale. Le caratteristiche migliorative e gli impegni contenuti nell'offerta aggiudicata costituiscono obblighi contrattuali, secondo quanto previsto dai documenti di gara.

Le eventuali soluzioni equivalenti sono ammesse e valutate secondo le disposizioni del Codice e del Capitolato, sulla base di elementi tecnici idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.

Le prestazioni comprese nel prezzo comprendono i materiali, la manodopera, i mezzi e le attrezzature necessari a eseguire quanto previsto dai documenti contrattuali. Il loro perimetro è determinato dalle specifiche tecniche, dai punti di consegna e dalla ripartizione degli interventi definita negli atti di gara.

Gli interventi sugli impianti esistenti a monte dei punti di consegna e gli adeguamenti espressamente riservati alla Stazione Appaltante restano a carico di quest'ultima. L'appaltatore fornisce tempestivamente i dati tecnici della macchina necessari al relativo coordinamento.

La verifica di conformità è svolta dalla Stazione Appaltante mediante il soggetto incaricato, secondo l'articolo 38. L'esecuzione delle prove e l'assistenza prestata dall'appaltatore non sostituiscono tale verifica.

Le attività presso il sito sono eseguite nel rispetto della documentazione di sicurezza individuata all'articolo 3, delle disposizioni operative del gestore e dei termini contrattuali. La sostituzione del macchinario deve essere organizzata secondo il cronoprogramma e la finestra di indisponibilità della sezione di miscelazione disciplinati dall'articolo 13.

La fornitura deve rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza delle macchine, salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e gestione dei rifiuti, nonché le prescrizioni autorizzative dell'impianto pertinenti alle prestazioni affidate.

Il corrispettivo e le modalità di pagamento sono disciplinati dagli articoli 9 e 10. Il trasferimento della proprietà del nuovo macchinario è regolato dall'articolo 11.

5.3. Codici identificativi

CPV principale:

- 42990000-2 – Macchine varie per impieghi speciali.

CPV aggiuntivi relativi alle prestazioni accessorie:

- 51500000-7 – Servizi di installazione di macchinari e attrezzature;
- 90512000-9 – Servizi di trasporto di rifiuti.



CUP: **D31E26000100005**

CIG: **BCF8F9C600**

6. LUOGO DI ESECUZIONE E STATO DEI LUOGHI

6.1. Luogo di esecuzione e conoscenza delle condizioni del sito

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite presso il Polo impiantistico di Coldianu, sito in località Coldianu, nel territorio del Comune di Ozieri (SS), nell'area destinata al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani.

La fornitura comprende le prestazioni individuate all'articolo 5 e nel Capitolato prestazionale, da eseguire all'interno di un impianto in esercizio, in sostituzione del miscelatore esistente.

Le condizioni di accesso e di movimentazione, gli spazi disponibili, gli ingombri, le quote di carico e di scarico, le caratteristiche visibili del basamento e le interfacce con le altre apparecchiature dovranno essere esaminati dall'operatore economico durante il sopralluogo obbligatorio disciplinato dall'articolo 39, congiuntamente alla documentazione tecnica resa disponibile dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non mette a disposizione un dossier fotografico del sito. Durante il sopralluogo i concorrenti potranno effettuare rilievi e acquisire fotografie delle aree e delle componenti interessate dall'intervento, alle condizioni stabilite dall'articolo 3 e previa specifica autorizzazione scritta del gestore, assicurando condizioni di accesso e rilevazione omogenee per tutti i concorrenti. L'acquisizione delle fotografie non costituisce un autonomo requisito di partecipazione.

Le richieste di chiarimento derivanti dal sopralluogo dovranno essere presentate attraverso i canali previsti dal disciplinare. Le informazioni rese verbalmente durante la visita non modificano le prescrizioni della documentazione di gara.

6.2. Rapporti con il gestore dell'impianto

La gestione operativa del sito è affidata a SECIT Impianti S.r.l., di seguito «gestore».

Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani – in scioglimento resta il committente della fornitura e il soggetto titolare del rapporto contrattuale con l'appaltatore. SECIT non è parte di tale contratto e non assume obbligazioni di pagamento verso l'appaltatore.

Il gestore disciplina, nell'ambito delle proprie competenze, gli accessi, la disponibilità operativa delle aree, i permessi di lavoro, le procedure di emergenza e il coordinamento delle attività con l'esercizio dell'impianto. Le attività di collaborazione e coordinamento previste dall'accordo ZIR-SECIT non comportano corrispettivi aggiuntivi a carico dell'appaltatore in favore del gestore.

Le disposizioni relative all'esecuzione del contratto competono alla Stazione Appaltante, al RUP e al Direttore dell'esecuzione, secondo le rispettive attribuzioni. Le prescrizioni operative impartite da SECIT devono essere rispettate per quanto attiene alla sicurezza e all'organizzazione del sito; eventuali conseguenze su prestazioni, tempi o corrispettivi contrattuali dovranno essere tempestivamente sottoposte al RUP e al Direttore dell'esecuzione.

6.3. Documentazione di sicurezza e condizioni per l'avvio delle attività

L'esecuzione delle prestazioni è soggetta alla documentazione di sicurezza richiamata dall'articolo 3, comprendente il «DUVRI ditte esterne – Polo impiantistico Loc. Coldianu – Ozieri (SS)», Rev. 00 del 03.09.2026, la procedura PRI 11, Rev. 01 del 24.09.2025, relativa alla gestione dei contratti di appalto e d'opera e ai permessi di lavoro, nonché la documentazione specifica dell'intervento.

Prima dell'avvio delle attività dovranno essere completati gli adempimenti di cooperazione e coordinamento previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto delle lavorazioni effettivamente programmate, delle modalità esecutive dell'appaltatore e delle interferenze con il personale del gestore e con le altre imprese presenti.

L'appaltatore dovrà trasmettere al RSPP del gestore, con contestuale informazione al RUP e al Direttore dell'esecuzione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività, la documentazione richiesta dalle procedure SECIT per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e per l'accesso al sito, compresa la documentazione relativa agli eventuali subappaltatori e la dichiarazione dei rischi introdotti mediante il modulo DRI.

Le risultanze del coordinamento dovranno essere formalizzate nei verbali e nei documenti previsti dalle procedure applicabili e comunicate ai lavoratori interessati prima dell'esecuzione delle rispettive attività.

In particolare:

- a. le lavorazioni soggette a permesso di lavoro potranno iniziare soltanto dopo il rilascio del permesso previsto dalla procedura SECIT; dovrà essere utilizzato il permesso di lavoro complesso nei casi individuati dalla procedura, tra cui i sollevamenti con gru, i lavori in quota, i lavori elettrici e le eventuali attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- b. il posizionamento dei mezzi di sollevamento, delle piattaforme e delle attrezzature dovrà essere preventivamente concordato con il responsabile del sito, verificando l'idoneità delle aree di appoggio e mantenendo liberi i percorsi di emergenza;
- c. dovranno essere rispettati la registrazione degli accessi, l'identificazione del personale, l'utilizzo delle aree autorizzate, le delimitazioni e la segnaletica previste;
- d. sono prescritti calzature di sicurezza e indumenti ad alta visibilità, oltre agli ulteriori dispositivi di protezione richiesti dai rischi delle attività e dalle prescrizioni di sito; la velocità massima dei mezzi all'interno dell'impianto è pari a 5 km/h;
- e. l'impiego di mezzi, attrezzature o personale del gestore è consentito esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni e degli accordi preventivamente formalizzati.

L'autorizzazione al subappalto compete alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 119 del Codice. Le verifiche e le autorizzazioni operative del gestore riguardano l'accesso e l'esecuzione in sicurezza delle attività e non sostituiscono l'autorizzazione contrattuale al subappalto.

La presenza di appaltatore e subappaltatori nell'ambito di uno stesso permesso di lavoro non esonera i rispettivi datori di lavoro dagli obblighi di cooperazione, informazione e coordinamento.

6.4. Orari operativi e continuità di esercizio

Per le attività di sostituzione del miscelatore, la fascia operativa di riferimento è stabilita **dalle ore 07:00 alle ore 17:00**, nelle giornate e alle condizioni previste dall'accordo ZIR-SECIT allegato alla documentazione di gara, che disciplina la relativa deroga all'orario ordinario di accesso indicato nel DUVRI del gestore.

Eventuali attività al di fuori di tale fascia, comprese quelle notturne o festive, richiedono una preventiva autorizzazione scritta del gestore per gli aspetti di propria competenza e il coordinamento con il RUP e il Direttore dell'esecuzione. Il concorrente non potrà fondare il cronoprogramma offerto sulla disponibilità di fasce operative ulteriori rispetto a quelle assicurate dalla documentazione di gara.

Le prestazioni dovranno essere organizzate in modo da contenere l'indisponibilità della sezione di miscelazione entro la finestra critica disciplinata dall'articolo 13, pari a un massimo di 96 ore consecutive, ovvero entro il minor termine eventualmente offerto secondo i criteri di gara.

Il termine è computato in ore consecutive e non in ore lavorative. Le ordinarie chiusure del sito e gli intervalli non lavorativi previsti dal cronoprogramma non ne interrompono il decorso.

L'avvio della finestra critica dovrà essere coordinato con il gestore e subordinato alla disponibilità delle condizioni operative previste dall'articolo 13, comprese le predisposizioni a carico della Stazione Appaltante.

6.5. Alimentazione elettrica e ripartizione delle competenze

Il miscelatore esistente presenta una potenza di targa pari a 110 kW e un assorbimento indicativo in normale esercizio nell'ordine di 80 kW. Tali informazioni descrivono la macchina attualmente utilizzata e non costituiscono attestazione della potenza disponibile per la nuova fornitura.

Sono ammesse soluzioni entro il limite di 160 kW di potenza nominale complessiva degli organi principali, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni del Capitolato e della griglia di valutazione.

Le caratteristiche della linea esistente sono descritte nella relazione tecnica sull'alimentazione elettrica allegata alla documentazione di gara. La compatibilità della soluzione proposta dovrà essere valutata considerando anche le utenze ausiliarie, le correnti nominali e di avviamento, le modalità di funzionamento e le protezioni necessarie.

Il concorrente dovrà indicare nella documentazione tecnica dell'offerta i dati elettrici necessari a tale valutazione. L'aggiudicatario dovrà fornire tempestivamente gli schemi e le informazioni di dettaglio necessari al coordinamento delle interfacce.

Restano a carico dell'appaltatore le dotazioni elettriche della macchina e i collegamenti compresi nella fornitura, a partire dai punti di consegna individuati dalla documentazione contrattuale, secondo la ripartizione stabilita dall'articolo 5.

Gli eventuali adeguamenti del quadro elettrico e delle protezioni a monte, riservati alla Stazione Appaltante, saranno eseguiti a cura e spese di quest'ultima. Le verifiche di compatibilità e gli interventi necessari dovranno essere completati prima dell'avvio della finestra critica di sostituzione.

6.6. Impedimenti e condizioni non previste

L'appaltatore dovrà segnalare immediatamente al gestore e al Direttore dell'esecuzione ogni situazione di pericolo, interferenza non prevista o impedimento riscontrato, interrompendo le attività interessate quando ciò sia necessario per tutelare la sicurezza.

I provvedimenti operativi di arresto delle attività o di limitazione degli accessi adottati dal gestore dovranno essere tempestivamente comunicati al RUP e al Direttore dell'esecuzione. I relativi effetti sui termini contrattuali saranno valutati e formalizzati dai soggetti competenti, tenendo conto delle cause e della loro imputabilità.

La presentazione dell'offerta comporta la dichiarazione di aver esaminato la documentazione di gara e le condizioni del sito conoscibili attraverso il sopralluogo e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta. Tale dichiarazione non comporta assunzione di rischi relativi a condizioni occulte o non ragionevolmente conoscibili, né trasferimento all'appaltatore delle prestazioni espressamente poste a carico della Stazione Appaltante.

7. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MISCELATORE ESISTENTE

7.1. Prestazioni comprese nell'appalto

Costituisce parte integrante dell'appalto la rimozione del miscelatore attualmente installato, comprensiva delle attività necessarie a liberare l'area e a renderla disponibile per l'installazione della nuova macchina, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 13 e dal Capitolato prestazionale.

Sono comprese nel corrispettivo contrattuale:

- a) la messa in sicurezza della macchina, l'isolamento delle fonti di energia, la verifica dell'assenza di energie residue pericolose e lo scollegamento dalle interfacce elettriche, idrauliche e meccaniche interessate dalla sostituzione, in coordinamento con SECIT e nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 6;
- b) lo svuotamento e la pulizia preliminare della vasca e delle parti interessate dalla rimozione, con raccolta dei residui e dei liquidi prodotti, nelle condizioni necessarie a consentire lo smontaggio in sicurezza;
- c) il drenaggio e la raccolta separata degli oli e degli altri fluidi presenti nei componenti della macchina, ove necessari per la rimozione e per la successiva gestione;
- d) lo smontaggio, gli eventuali sezionamenti consentiti, il sollevamento, il carico e il trasporto della macchina e dei materiali derivanti;
- e) il conferimento dei rifiuti a impianti autorizzati, privilegiando il recupero quando tecnicamente e giuridicamente praticabile;
- f) la produzione e la consegna della documentazione prevista dal presente articolo;
- g) la pulizia finale dell'area e il ripristino delle superfici e delle parti dell'impianto danneggiate per cause imputabili alle operazioni dell'appaltatore.

Le attività di pulizia preliminare non comportano l'assunzione indistinta di interventi di bonifica ambientale del sito estranei all'oggetto contrattuale. Eventuali condizioni anomale o contaminazioni non indicate nella documentazione di gara e non ragionevolmente conoscibili dovranno essere immediatamente segnalate al Direttore dell'esecuzione e al gestore.

7.2. Organizzazione e sicurezza delle operazioni

Le modalità di rimozione dovranno essere descritte nel piano operativo dell'appaltatore, coerente con l'offerta tecnica, e coordinate con il cronoprogramma di sostituzione.

Prima dell'avvio dovranno essere individuati le sequenze di smontaggio, i mezzi di sollevamento, le modalità di movimentazione, le aree di carico e le misure necessarie a prevenire cadute di materiali, sversamenti e interferenze con l'impianto in esercizio.

Le attività saranno eseguite nel rispetto dei documenti di sicurezza e delle procedure SECIT richiamati dagli articoli 3 e 6. L'eventuale accesso all'interno della macchina o della vasca dovrà essere preventivamente valutato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

I sezionamenti e le altre operazioni in sito dovranno essere compatibili con le prescrizioni di sicurezza e con la disciplina ambientale applicabile. Qualora costituiscano attività di trattamento di rifiuti soggette ad autorizzazione, potranno essere eseguiti esclusivamente in presenza dei relativi titoli.

7.3. Identificazione e gestione dei rifiuti

La gestione dovrà distinguere almeno il macchinario dismesso e le sue componenti, gli oli e gli altri fluidi, i residui presenti nella macchina, i liquidi di pulizia e gli ulteriori rifiuti generati dall'intervento.

Per ciascun flusso dovranno essere individuati la provenienza, il produttore o detentore secondo la normativa applicabile, il codice EER, le eventuali caratteristiche di pericolo e la destinazione autorizzata. Le classificazioni saranno supportate dalle informazioni tecniche disponibili e, ove necessarie, da analisi.

La mera esecuzione materiale della raccolta o dello svuotamento non comporta l'automatica attribuzione all'appaltatore della qualifica di produttore dei residui già presenti nell'impianto. Restano ferme le responsabilità spettanti ai diversi soggetti secondo il D.Lgs. 152/2006.

Prima delle operazioni, tali informazioni e i relativi adempimenti dovranno essere riepilogati dall'appaltatore in una scheda di gestione, predisposta con il contributo informativo della Stazione Appaltante e di SECIT per i materiali e i residui preesistenti.

La scheda dovrà essere trasmessa al Direttore dell'esecuzione e al gestore e dovrà indicare i soggetti incaricati del trasporto e gli impianti destinatari, con i rispettivi titoli abilitativi.

7.4. Soggetti incaricati delle attività ambientali

Le attività di raccolta, trasporto, eventuale commercio o intermediazione, recupero e smaltimento dovranno essere svolte da soggetti in possesso delle iscrizioni, delle autorizzazioni o degli altri titoli previsti per la specifica attività e per i rifiuti effettivamente gestiti.

Il concorrente dovrà indicare, secondo le disposizioni del disciplinare, le prestazioni eseguite direttamente e quelle affidate ad altri operatori, nel rispetto degli articoli dedicati ai requisiti e al subappalto.

Il possesso dei titoli abilitativi dovrà essere verificato in capo al soggetto che esegue l'attività riservata. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 104, comma 10, del Codice.

L'autorizzazione della Stazione Appaltante al subappalto e le autorizzazioni operative del gestore non sostituiscono i titoli ambientali necessari.

7.5. Dismissione e attribuzione del valore dei materiali

Il miscelatore esistente è destinato alla dismissione nell'ambito dell'intervento di sostituzione. La relativa decisione e le condizioni di cessione all'appaltatore dovranno essere recepite nel provvedimento di approvazione della documentazione di gara, con gli adempimenti patrimoniali e contabili pertinenti.

La consegna del macchinario rimosso all'appaltatore sarà documentata mediante verbale, che identificherà il bene e le componenti ritirate. La cessione riguarda esclusivamente i materiali compresi nell'intervento e non autorizza il prelievo di altri beni o rifiuti presenti nel sito.

L'eventuale valore economico conseguibile dalla regolare gestione dei materiali ceduti resta acquisito all'appaltatore, che ne dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta. Non sono previsti conguagli contrattuali in funzione del ricavo effettivamente conseguito.

L'assenza di un conguaglio economico non esonera dalla documentazione delle quantità, delle movimentazioni e delle destinazioni dei materiali.

La cessione non modifica la qualificazione ambientale dei materiali e non autorizza attività di gestione dei rifiuti prive dei necessari titoli. Non costituisce inoltre, di per sé, causa di esclusione delle responsabilità previste dalla normativa ambientale.

7.6. Allontanamento e rispetto delle prescrizioni SECIT

È vietato abbandonare rifiuti nel sito, immettere i liquidi delle lavorazioni nelle reti di scarico o depositare i rifiuti dell'appaltatore nelle aree di stoccaggio di pertinenza di SECIT.

L'appaltatore dovrà organizzare il carico e l'allontanamento del miscelatore rimosso e dei materiali derivanti entro la finestra critica disciplinata dall'articolo 13.

Un'eventuale permanenza temporanea di materiali in un'area distinta potrà essere ammessa soltanto previa verifica della sua legittimità ambientale e autorizzazione operativa scritta del gestore, con assenso del Direttore dell'esecuzione. Dovranno essere precisati area, contenitori, durata, responsabilità e termine di allontanamento, senza ostacolare il ripristino della sezione di miscelazione.

L'assenso del gestore non sostituisce le condizioni richieste dalla normativa per il deposito dei rifiuti e non determina automaticamente una proroga dei termini contrattuali.

7.7. Documentazione delle operazioni

Per ciascun conferimento dovranno essere messi a disposizione della Stazione Appaltante i formulari di identificazione dei rifiuti, emessi e gestiti nel formato cartaceo o digitale previsto dal regime applicabile, comprese le informazioni e le sottoscrizioni del destinatario che documentano l'esito del conferimento.

L'appaltatore dovrà trasmettere anche i documenti di pesatura disponibili e un prospetto riepilogativo contenente tipologia dei rifiuti, codici EER, quantità, date di allontanamento, trasportatori e impianti destinatari. Dovranno essere forniti gli ulteriori documenti di trattamento richiesti dalla normativa o necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

La documentazione dovrà essere trasmessa al Direttore dell'esecuzione tempestivamente dopo la sua disponibilità, nel rispetto dei termini di legge e delle scadenze contrattuali.

Il completamento della rimozione e la liberazione dell'area saranno accertati mediante verbale. I tempi di restituzione della documentazione ambientale non modificano il termine previsto per il ripristino operativo dell'impianto, né il ripristino operativo esonera dall'obbligo di completare la documentazione.

8. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed è svolta interamente attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale indicata nel presente Disciplinare.

L'affidamento ha per oggetto un appalto di forniture con prestazioni accessorie di rimozione del macchinario esistente, installazione, avviamento, assistenza e manutenzione, secondo quanto specificato nel Capitolato prestazionale e negli articoli precedenti. La fornitura del nuovo miscelatore costituisce la prestazione principale dell'appalto.

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, ripartiti come segue:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	75
Termine complessivo per la messa in esercizio	5
Offerta economica	20
Totale	100

I criteri, i sub-criteri, i pesi, le formule e le modalità di attribuzione dei punteggi sono disciplinati dall'articolo 31 e dalla griglia di valutazione allegata alla documentazione di gara.

Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è motivato dalla rilevanza delle caratteristiche prestazionali, energetiche e manutentive della macchina, dalla qualità della soluzione di inserimento nell'impianto esistente e dall'esigenza di assicurare la continuità operativa della sezione di trattamento.

Il punteggio temporale riguarda il termine complessivo di esecuzione individuato dagli articoli 13 e 31. Resta distinto l'obbligo di rispettare la finestra critica di sostituzione del miscelatore, secondo la specifica disciplina dell'articolo 13.

Il piano dei pagamenti previsto dall'articolo 10 è uniforme per tutti i concorrenti e non costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante applica l'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, procedendo all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche e temporali prima della verifica della documentazione amministrativa, secondo le modalità stabilite negli articoli dedicati allo svolgimento della gara.

La verifica della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti è effettuata nei confronti dell'operatore economico individuato per l'aggiudicazione e, ove necessario, degli operatori successivamente interessati dallo scorrimento della graduatoria. Restano ferme le ulteriori verifiche previste dalla legge e dal presente Disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta dopo il positivo completamento delle verifiche prescritte.

9. IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

9.1. Importo a base di gara

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€340.000,00, oltre IVA**, comprensivo delle prestazioni individuate dal Capitolato prestazionale e dagli articoli 5, 6 e 7 del presente Disciplinare.

L'importo comprende la fornitura del nuovo miscelatore, i due kit completi di lame e bulloneria, la rimozione del macchinario esistente e la gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti, il trasporto, l'installazione, i collegamenti compresi nell'appalto, l'avviamento, le prove, l'istruzione del personale, la documentazione tecnica e le prestazioni di garanzia, assistenza e manutenzione previste contrattualmente.

L'importo è articolato come segue:

Voce	Importo oltre IVA
Importo della fornitura e delle prestazioni accessorie soggetto a ribasso	€ 338.332,24
Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 1.667,76
Totale importo a base di gara	€ 340.000,00

9.2. Costi della sicurezza da interferenze

I costi della sicurezza da interferenze sono determinati in **€1.667,76**, sulla base della stima analitica che segue:

Voce	Misura / costo	Unità	Quantità	Prezzo pubblicato €	Divisore utile	Unitario adottato €	Importo €
S01	Trasenne modulari rifrangenti da 2,50 m, fase di sostituzione	cad./mese	20,00	2,20441	1,00	2,20	44,00
S02	Cartelli di avvertimento, divieto e prescrizione	cad./mese	8,00	1,68270	1,00	1,68	13,44
S03	Coni rifrangenti da 50 cm per manovre	cad./mese	8,00	1,91488	1,00	1,91	15,28
S04	Trasporto dedicato delle sole delimitazioni e della segnaletica	ora	4,00	68,85090	1,10	62,59	250,36
S05	Posa, adattamento e ritiro di barriere e cartelli	ora/uomo	8,00	32,29545	1,10	29,36	234,88
S06	Moviere dedicato all'interferenza con la viabilità di impianto	ora/uomo	16,00	32,17115	1,00	32,17	514,72
S07	Partecipazione del fornitore al coordinamento specifico	ora/uomo	6,00	37,02655	1,10	33,66	201,96
S08	Trasenne per gli accessi del biennio	cad./mese	24,00	2,20441	1,00	2,20	52,80
S09	Cartelli per gli accessi del biennio	cad./mese	16,00	1,68270	1,00	1,68	26,88
S10	Posa e ritiro delle delimitazioni negli accessi del biennio	ora/uomo	4,00	32,29545	1,10	29,36	117,44
S11	Presidio delle manovre negli accessi del biennio	ora/uomo	4,00	32,17115	1,00	32,17	128,68
S12	Coordinamento interferenziale negli accessi del biennio	ora/uomo	2,00	37,02655	1,10	33,66	67,32
Totale oneri della sicurezza da interferenze - non ribassabile							1.667,76

Tale importo è già compreso nell'importo complessivo a base di gara e non è soggetto a ribasso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

La stima considera l'esecuzione delle prestazioni all'interno dell'impianto in esercizio, con indisponibilità programmata della sezione interessata dalla sostituzione, e le misure di coordinamento e prevenzione delle interferenze individuate nella documentazione di sicurezza.

Le attività di collaborazione del gestore previste dall'accordo ZIR-SECIT non comportano corrispettivi aggiuntivi in favore di SECIT. I costi interferenziali sopra indicati riguardano le misure specificamente individuate nella stima allegata.

I costi della sicurezza da interferenze sono distinti dagli oneri aziendali della sicurezza propri dell'operatore economico.

9.3. Applicazione del ribasso e determinazione del corrispettivo

Il concorrente presenta un ribasso percentuale unico sull'importo di **€338.332,24**.

Il corrispettivo contrattuale iniziale, al netto dell'IVA, è determinato applicando la seguente formula:

$$C = €338.332,24 \times (1 - R/100) + €1.667,76$$

dove:

- **C** è il corrispettivo contrattuale iniziale, IVA esclusa;
- **R** è il ribasso percentuale offerto.

Il ribasso non si applica ai costi della sicurezza da interferenze.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo soggetto a ribasso.

Le quote del piano dei pagamenti previsto dall'articolo 10 sono calcolate sul corrispettivo contrattuale così determinato, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Non si applica un ulteriore ribasso alle singole quote di pagamento.

9.4. Costi della manodopera e oneri aziendali della sicurezza

Nell'ambito dell'importo della fornitura e delle prestazioni accessorie, la Stazione Appaltante espone una stima di **€12.000,00** per la manodopera relativa alle attività iniziali di rimozione, smontaggio, montaggio, collegamento, avviamento, assistenza alle prove e istruzione del personale.

Tale importo è compreso nella quota di cui al punto 9.1 e non costituisce una somma aggiuntiva al corrispettivo.

In ragione della qualificazione dell'affidamento come appalto di forniture con posa e prestazioni accessorie, la stima è esposta ai fini della trasparenza e della verifica di congruità. Non viene costituita un'ulteriore quota non ribassabile per la manodopera, distinta dai costi della sicurezza da interferenze.

Il concorrente deve indicare separatamente nell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice:

- i propri costi della manodopera impiegata nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i propri oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'indicazione del concorrente deve riferirsi alle prestazioni da eseguire secondo l'organizzazione proposta, comprese le attività accessorie e manutentive previste dal contratto. Tali costi e oneri sono compresi nel prezzo offerto e non possono essere aggiunti al corrispettivo contrattuale.

La Stazione Appaltante verifica la congruità dei costi dichiarati e il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza secondo le disposizioni del Codice.

L'indicazione di costi della manodopera inferiori alla stima della Stazione Appaltante non determina, di per sé, l'esclusione del concorrente, ferma restando la verifica della sostenibilità dell'offerta e del rispetto dei trattamenti inderogabili.

9.5. Valore stimato dell'appalto, IVA e quadro economico

Non sono previste opzioni di rinnovo, proroga contrattuale o ripetizione delle prestazioni. Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'articolo 14 del Codice, è pertanto pari a **€340.000,00, IVA esclusa**.

L'IVA sull'importo a base di gara, applicando l'aliquota del 22%, è pari a **€74.800,00**. L'importo della fornitura comprensivo di IVA, prima dell'aggiudicazione, è pertanto pari a **€414.800,00**.

Il quadro economico complessivo dell'intervento, allegato alla documentazione di gara, presenta la seguente articolazione:

Voce	Importo
Importo a base di gara, IVA esclusa	€340.000,00
Somme a disposizione, al netto dell'IVA esposta nel quadro economico	€50.710,00
IVA complessivamente esposta nel quadro economico	€82.667,20
Totale dell'intervento	€473.377,20

Le somme a disposizione comprendono gli accantonamenti e le spese individuati nel quadro economico, tra cui imprevisti, revisione prezzi, commissione giudicatrice e attività tecniche e amministrative.

Tali somme non costituiscono corrispettivo spettante all'appaltatore e non sono soggette al ribasso offerto per la fornitura. Il loro stanziamento non autorizza automaticamente prestazioni ulteriori né modifiche contrattuali.

L'IVA è rappresentata nel quadro economico anche in presenza della sua detraibilità per la Stazione Appaltante. L'IVA accantonata sulle somme a disposizione costituisce copertura delle eventuali operazioni imponibili e non imposta già maturata.

9.6. Oneri compresi nel prezzo

Il prezzo offerto comprende gli oneri necessari all'esecuzione delle prestazioni poste a carico dell'appaltatore dalla documentazione contrattuale, secondo la ripartizione stabilita dagli articoli 5, 6 e 7.

Il concorrente tiene conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni di pagamento previste dall'articolo 10 e dell'eventuale valore economico dei materiali ceduti ai sensi dell'articolo 7.

Non sono riconosciute maggiorazioni ulteriori rispetto al prezzo offerto per la remunerazione della dilazione contrattualmente prevista. Restano ferme le disposizioni inderogabili relative ai ritardi di pagamento.

Restano altresì ferme la disciplina della revisione prezzi e delle modifiche contrattuali prevista dall'articolo 14 e le prestazioni espressamente poste a carico della Stazione Appaltante.

10. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE E PIANO DEI PAGAMENTI

10.1. Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo, applicando il ribasso percentuale offerto all'importo soggetto a ribasso di €338.332,24 e aggiungendo i costi della sicurezza da interferenze, pari a €1.667,76, non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale, al netto dell'IVA, è pertanto determinato secondo la seguente formula:

$$C = €338.332,24 \times (1 - R/100) + €1.667,76$$

dove:

- **C** è l'importo contrattuale, al netto dell'IVA;
- **R** è il ribasso percentuale offerto dal concorrente.

Il corrispettivo comprende tutte le prestazioni poste a carico dell'appaltatore dalla documentazione di gara, nonché gli oneri finanziari connessi al piano dei pagamenti disciplinato dal presente articolo.

Le percentuali di pagamento si applicano all'importo contrattuale C. Non è consentita l'applicazione del ribasso ai costi della sicurezza da interferenze.

Restano ferme le disposizioni sulla revisione dei prezzi e sulle modifiche contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

10.2. Anticipazione del prezzo

È riconosciuta l'anticipazione del prezzo nella misura del 20%, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La base di calcolo e l'erogazione dell'anticipazione sono determinate in relazione al valore e all'articolazione temporale delle prestazioni contrattuali. Per le prestazioni ricadenti nella disciplina dei contratti pluriennali di servizi e forniture si applica il calcolo sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile previsto dal medesimo articolo 125.

La distribuzione del pagamento del prezzo su più esercizi non comporta, di per sé, il riconoscimento di ulteriori anticipazioni su prestazioni già eseguite o su corrispettivi già integralmente pagati.

L'anticipazione è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni cui si riferisce, accertato dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP secondo le rispettive competenze, previa costituzione della garanzia prescritta dall'articolo 125 e acquisizione della documentazione necessaria al pagamento.

La garanzia è costituita a cura e spese dell'appaltatore, con importo, caratteristiche e modalità di riduzione conformi alla disposizione richiamata. Si applicano altresì le disposizioni sulla decadenza dall'anticipazione e sulla restituzione delle somme nei casi previsti dalla legge.

Il cronoprogramma economico delle prestazioni e il relativo prospetto dei pagamenti individuano le anticipazioni spettanti e le modalità del loro recupero, in applicazione delle regole del presente articolo. Tali documenti devono essere coerenti con il Capitolato prestazionale e con lo schema di contratto.

10.3. Piano dei pagamenti

Il pagamento del corrispettivo è articolato in un primo acconto, dodici rate mensili e una rata finale, secondo le quote nominali indicate nella tabella seguente.

Le quote sono espresse al lordo del recupero dell'anticipazione e delle altre detrazioni previste dalla legge o dal contratto, e al netto dell'IVA.

Tranche	Quota	Importo a base di gara	Scadenza
Acconto	14%	€ 47.600,00	Alla data D ₀ , come definita nel presente paragrafo
n. 12 rate mensili di pari importo	72% (6% cad.)	€ 20.400,00 per rata – € 244.800,00 complessivi	Nel giorno corrispondente a D ₀ di ciascuno dei dodici mesi successivi, secondo le regole del presente paragrafo
Rata a saldo	14%	€ 47.600,00	Nel giorno corrispondente a D ₀ del tredicesimo mese successivo, secondo le regole del presente paragrafo
Totale	100%	€ 340.000,00	—

Ai fini del calendario dei pagamenti, la scadenza convenzionale iniziale, denominata **D₀**, coincide con il trentesimo giorno successivo alla data dell'esito positivo della verifica di conformità.

Le dodici rate mensili scadono nel giorno corrispondente a D₀ di ciascuno dei dodici mesi successivi. La rata finale scade nel giorno corrispondente a D₀ del tredicesimo mese successivo. Qualora il mese non comprenda il giorno corrispondente, la scadenza coincide con l'ultimo giorno del mese.

Il pagamento anticipato o tardivo di una precedente quota non modifica le scadenze delle quote successive.

Il piano dei pagamenti è predeterminato e uniforme per tutti i concorrenti e non costituisce elemento di valutazione dell'offerta. Non sono ammesse proposte alternative relative al numero delle rate, alle percentuali o alle scadenze.

Restano ferme le condizioni di legge per l'esecuzione dei pagamenti e la disciplina della fatturazione di cui al successivo paragrafo 10.5.

10.4. Recupero dell'anticipazione e importi da liquidare

L'anticipazione costituisce un pagamento in conto del corrispettivo contrattuale e non si aggiunge all'importo C.

Le anticipazioni erogate prima della scadenza D₀ sono recuperate proporzionalmente sulle quote del piano dei pagamenti.

Indicando con **A** l'ammontare complessivo di tali anticipazioni, il recupero è pari:

- al 14% di A sul primo acconto;
- al 6% di A su ciascuna delle dodici rate mensili;
- al residuo non ancora recuperato sulla rata finale, tenuto conto degli arrotondamenti.

Prima delle ulteriori detrazioni previste dalla legge o dal contratto, gli importi da liquidare risultano pertanto pari al 14% di C meno il 14% di A per il primo acconto e al 6% di C meno il 6% di A per ciascuna rata mensile. La rata finale è determinata a congruo.

Le eventuali anticipazioni spettanti per prestazioni di annualità successive sono recuperate proporzionalmente sui pagamenti ancora da effettuare, secondo il rapporto tra l'importo nominale di ciascun pagamento residuo e la somma dei pagamenti nominali residui alla data dell'erogazione. Il relativo prospetto è aggiornato dal RUP, senza modificare il prezzo contrattuale e le scadenze nominali del piano.

Non sono consentiti duplicazioni di pagamento o recuperi superiori alle anticipazioni effettivamente erogate. La quota già pagata riferibile alle medesime prestazioni deve essere considerata nella determinazione di ogni successiva anticipazione.

Gli importi sono arrotondati al centesimo di euro. La rata finale assorbe le differenze di arrotondamento e gli eventuali recuperi residui, in modo che il totale delle somme corrisposte in conto prezzo, comprese le anticipazioni, corrisponda al corrispettivo effettivamente dovuto.

10.5. Fatturazione, verifiche e detrazioni

La fatturazione è effettuata in modalità elettronica, nei termini e secondo il regime fiscale applicabile all'operazione. Le fatture riportano il CIG BCF8F9C600, il CUP D31E26000100005 e gli ulteriori riferimenti comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il piano rateale disciplina il pagamento del prezzo e non determina automaticamente la suddivisione della fatturazione in altrettante fatture. L'emissione delle fatture non è subordinata all'acquisizione del DURC o all'assenza di contestazioni, ferme restando le verifiche e le condizioni di legge per la liquidazione.

L'IVA è applicata e assolta secondo la normativa vigente, compresa la disciplina della scissione dei pagamenti ove applicabile. Gli importi e le percentuali indicati nel presente articolo sono riferiti al corrispettivo al netto dell'IVA.

La Stazione Appaltante effettua tempestivamente le verifiche necessarie ai pagamenti. Le eventuali irregolarità contributive o retributive sono gestite mediante gli interventi e le trattenute previsti dalla legge.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50% prevista dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, evitando duplicazioni di trattenuta sugli importi già contabilizzati. Il relativo svincolo avviene alle condizioni stabilite dalla medesima disposizione.

Le detrazioni per penali, recuperi o altri crediti della Stazione Appaltante sono effettuate secondo legge e contratto, previa adozione degli atti necessari. Le contestazioni non comportano automaticamente la sospensione dell'intero piano dei pagamenti.

Restano ferme, ove applicabili, la disciplina del pagamento diretto ai subappaltatori e le garanzie richieste dalla legge per il pagamento del saldo.

10.6. Oneri finanziari e ritardi di pagamento

Il piano rateale è previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 231/2002 e costituisce parte delle condizioni economiche dell'affidamento.

Il concorrente tiene conto della distribuzione temporale degli incassi nella formulazione dell'offerta. Gli oneri finanziari della dilazione sono compresi nel prezzo offerto; non sono riconosciuti ulteriori interessi corrispettivi, commissioni o maggiorazioni per il rispetto del piano contrattualmente previsto.

In caso di mancato pagamento alle scadenze dovute si applicano gli interessi moratori e gli ulteriori importi spettanti ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Per i pagamenti rateali, tali importi sono calcolati sulle sole somme scadute e non pagate.

Nessuna disposizione del presente articolo costituisce rinuncia dell'appaltatore ai diritti inderogabili riconosciuti dalla normativa sui ritardi di pagamento.

10.7. Pagamento anticipato del residuo e obblighi successivi

La Stazione Appaltante può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo, senza penali, commissioni o maggiorazioni. Il pagamento anticipato è accompagnato da un prospetto aggiornato che indica l'imputazione delle somme e l'eventuale recupero delle anticipazioni ancora da effettuare.

Il pagamento della rata finale del piano non estingue gli obblighi di garanzia, assistenza e manutenzione ancora in corso, né comporta accettazione di prestazioni non eseguite o rinuncia ai rimedi previsti dalla legge e dal contratto.

La rata finale del piano finanziario è distinta dalla liquidazione finale delle prestazioni contrattuali e dallo svincolo delle ritenute di legge, che seguono i rispettivi presupposti.

Il trasferimento della proprietà del macchinario è disciplinato dall'articolo 11.

10.8. Tracciabilità

Tutti i pagamenti sono effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136, sui conti dedicati comunicati dall'appaltatore.

11. RISERVA DI PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

11.1. Riserva di proprietà

La fornitura del nuovo miscelatore è conclusa con riserva della proprietà in favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile.

La proprietà della macchina si trasferisce alla Stazione Appaltante con l'integrale pagamento del prezzo dovuto secondo gli articoli 9 e 10, tenendo conto delle somme già corrisposte e delle compensazioni e detrazioni legittimamente operate.

Il trasferimento si verifica anche in caso di pagamento anticipato dell'intero residuo, senza necessità di un ulteriore consenso dell'appaltatore e senza corrispettivi aggiuntivi per l'acquisto della proprietà.

Il contratto e la documentazione di consegna dovranno identificare il miscelatore mediante produttore, modello, matricola e descrizione delle principali dotazioni. La riserva riguarda il bene fornito e non si estende alle strutture, agli impianti o alle apparecchiature preesistenti della Stazione Appaltante.

L'appaltatore deve assicurare che sul bene non gravino diritti di terzi incompatibili con la disponibilità contrattualmente riconosciuta alla Stazione Appaltante e con il successivo trasferimento della proprietà.

11.2. Consegna, disponibilità e utilizzo

La consegna rilevante ai fini del presente articolo è formalizzata mediante verbale, dopo il completamento dell'installazione, delle verifiche di sicurezza e delle prove funzionali necessarie a consentire l'utilizzo della macchina.

Il semplice arrivo del macchinario nel sito, lo scarico o il deposito in attesa dell'installazione non costituiscono consegna ai fini del trasferimento dei rischi previsto dal punto 11.3.

Il verbale individua la data di consegna per l'uso, lo stato della macchina, la documentazione consegnata e le eventuali attività ancora da completare. La consegna per l'uso non sostituisce la verifica di conformità e non comporta accettazione di difetti o rinuncia alle tutele contrattuali.

Dalla consegna la Stazione Appaltante acquisisce la disponibilità materiale della macchina e può utilizzarla per le attività dell'impianto, anche tramite SECIT Impianti S.r.l. o il soggetto che legittimamente subentri nella gestione.

L'appaltatore accetta espressamente tale utilizzo, nonché l'inserimento e l'interconnessione della macchina nei sistemi dell'impianto previsti dalla documentazione contrattuale.

L'affidamento della conduzione al gestore non costituisce cessione della proprietà o del contratto di fornitura. SECIT non assume obbligazioni di pagamento nei confronti dell'appaltatore.

11.3. Custodia, rischi e responsabilità

Dalla consegna formalizzata ai sensi del punto 11.2, i rischi di perdita o danneggiamento fortuito del bene passano alla Stazione Appaltante, secondo l'articolo 1523 del codice civile.

Restano ferme le responsabilità dell'appaltatore per difetti della macchina, errori di installazione, carenze della documentazione o delle istruzioni, mancata conformità e danni imputabili alle proprie attività o a quelle dei soggetti dei quali si avvale.

La Stazione Appaltante assicura, anche attraverso il gestore, la custodia e la conduzione della macchina secondo il manuale di uso e manutenzione e le prescrizioni contrattuali. La ripartizione delle attività manutentive resta quella stabilita dal Capitolato e dall'offerta dell'aggiudicatario.

La riserva di proprietà e il trasferimento dei rischi non limitano gli obblighi di garanzia, assistenza, manutenzione e ripristino posti a carico dell'appaltatore.

Fino al trasferimento della proprietà, la Stazione Appaltante non potrà alienare il bene o costituire su di esso diritti incompatibili con la riserva. Restano consentiti l'utilizzo da parte del gestore e gli interventi previsti dal contratto o necessari alla sicurezza, da eseguire nel rispetto delle competenze e delle procedure applicabili.

11.4. Pagamento anticipato del residuo e garanzie

La Stazione Appaltante può estinguere anticipatamente il debito residuo secondo l'articolo 10, senza penali, commissioni o maggiorazioni per l'anticipata estinzione.

A seguito dell'integrale pagamento, l'appaltatore rilascia la quietanza e la dichiarazione di estinzione della riserva di proprietà e coopera agli eventuali adempimenti conseguenti. Il rilascio di tali documenti ha funzione ricognitiva del trasferimento già intervenuto.

Non è prevista la costituzione, a carico della Stazione Appaltante, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'appaltatore per le rate differite.

Restano ferme le garanzie poste a carico dell'appaltatore dalla legge e dalla documentazione contrattuale, compresa quella relativa all'anticipazione del prezzo secondo l'articolo 10.

11.5. Formalizzazione e opponibilità della riserva

Il patto di riserva della proprietà deve risultare dal contratto scritto avente data certa. L'opponibilità ai terzi è disciplinata dall'articolo 1524 del codice civile.

L'appaltatore cura, a proprie spese, le formalità che intenda eseguire per rendere opponibile la riserva nei casi previsti dalla legge. La Stazione Appaltante fornisce la collaborazione documentale necessaria e conserva gli estremi degli adempimenti effettuati.

Le formalità di pubblicità non modificano il piano dei pagamenti né introducono ulteriori garanzie o obbligazioni economiche a carico della Stazione Appaltante.

11.6. Inadempimento e continuità di utilizzo

La riserva di proprietà non attribuisce all'appaltatore il diritto di accedere autonomamente al sito, rimuovere la macchina o impedirne il funzionamento per ottenere il pagamento.

È vietato attivare blocchi, disabilitazioni da remoto o limitazioni delle funzionalità per ragioni connesse a controversie sul corrispettivo. Restano ferme le misure necessarie alla sicurezza della macchina e delle persone, da attuare secondo le procedure applicabili e dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al gestore.

In caso di inadempimento della Stazione Appaltante, l'appaltatore può esercitare i rimedi previsti dalla legge, nel rispetto degli articoli 1525 e 1526 del codice civile e delle disposizioni applicabili al contratto pubblico.

Il mancato pagamento di una sola rata di importo non superiore a un ottavo del prezzo non determina la risoluzione della vendita e non comporta la perdita del beneficio del termine per le rate successive.

L'eventuale restituzione della macchina conseguente alla risoluzione dovrà avvenire sulla base di un titolo che la legittimi e secondo modalità coordinate con la Stazione Appaltante e il gestore, nel rispetto della sicurezza del sito.

La regolazione delle somme già versate, dell'eventuale compenso per l'utilizzo e dei danni avverrà secondo l'articolo 1526 del codice civile, senza automatica acquisizione definitiva di tutte le rate riscosse.

11.7. Cessione dei crediti

Le eventuali cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono disciplinate dall'articolo 120, comma 12, del Codice, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e dalle disposizioni dell'Allegato II.14 relative all'opponibilità alla Stazione Appaltante.

La cessione non modifica le condizioni contrattuali di pagamento, non comporta la sostituzione dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni e non determina il trasferimento della proprietà della macchina alla Stazione Appaltante prima dell'estinzione del prezzo dovuto.

Restano ferme le eccezioni opponibili al cessionario secondo la legge.

12. FINANZIAMENTO

L'intervento è registrato con il Codice Unico di Progetto D31E26000100005, per un costo complessivo di € 473.377,20, integralmente coperto da risorse pubbliche iscritte nei pertinenti strumenti contabili, secondo la ripartizione per esercizi coerente con il piano dei pagamenti di cui all'articolo 10.

La copertura finanziaria delle rate ricadenti negli esercizi successivi a quello di stipula è assicurata mediante impegno pluriennale assunto con Delibera Commissariale n. 66 del 02.07.2026.

13. TERMINI DI ESECUZIONE

Il termine massimo per la consegna, l'installazione, l'avviamento e la messa in esercizio della macchina, comprensivo della preventiva rimozione del miscelatore esistente, è fissato in **200 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Il termine offerto in sede di gara, ove inferiore a quello massimo, costituisce obbligazione contrattuale e concorre all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto all'articolo 31.

La rimozione del macchinario esistente e l'installazione della nuova macchina devono essere eseguite all'interno di una finestra critica di durata massima pari a **96 ore consecutive**, decorrenti dal verbale di consegna dell'area e di autorizzazione allo smontaggio. Entro tale termine devono essere completati la rimozione del miscelatore esistente, la posa e il fissaggio della nuova macchina, i collegamenti indispensabili, le verifiche di sicurezza, l'avviamento e la prova funzionale minima idonea a consentire la ripresa del trattamento. I presupposti per l'apertura della finestra, le cause di sospensione del conteggio e le modalità di chiusura sono disciplinati dal Capitolato Prestazionale.

Il ritardo nell'esecuzione comporta l'applicazione delle penali stabilite dallo schema di contratto e dal Capitolato Prestazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e la facoltà di risoluzione nei casi previsti dalla normativa vigente.

14. REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

Al contratto si applicano le disposizioni in materia di revisione prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità specificate nel Capitolato Prestazionale e nello schema di contratto.

La mera dilazione del pagamento del corrispettivo non costituisce una prestazione contrattuale ulteriore e non determina, di per sé, il diritto alla revisione dei prezzi. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis alle prestazioni contrattuali di durata ancora da eseguire, comprese le prestazioni di manutenzione e assistenza,

secondo le modalità stabilite nel Capitolato Prestazionale e nello schema di contratto. Il differimento delle scadenze di pagamento non comporta l'adeguamento del prezzo delle prestazioni già eseguite.

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le procedure previste dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e dalla restante normativa applicabile.

15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo diverso termine indicato nel bando di gara.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine di validità dell'offerta, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze connesse allo svolgimento della procedura. Il mancato consenso al differimento non comporta sanzioni a carico dell'operatore economico, ma determina il venir meno del vincolo dell'offerta alla scadenza del termine originario o di quello già validamente prorogato.

16. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. 36/2023, dal presente Disciplinare e dalla restante documentazione di gara.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula del contratto e, per l'aggiudicatario, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale.

La verifica del possesso dei requisiti avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, la piattaforma telematica, le banche dati interoperabili e ogni ulteriore mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

L'esclusione degli operatori economici è disposta nei casi previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto della disciplina dell'articolo 96 e, per le forme di partecipazione associata, dell'articolo 97. Per l'accertamento dell'illecito professionale grave si applica l'articolo 98. Restano ferme le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

Costituiscono altresì cause ostative alla partecipazione, ove applicabili, la sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia, la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi non risolte ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, la violazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e la mancata accettazione del Patto di integrità.

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti. In caso di avalimento, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche dall'operatore economico ausiliario.

17. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, quali a titolo indicativo la costruzione, la commercializzazione, l'installazione o la manutenzione di macchine e impianti industriali per il trattamento di rifiuti, biomasse o materiali sfusi, ovvero attività analoghe e compatibili con le prestazioni da eseguire.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea è richiesta l'iscrizione in registri professionali o commerciali equivalenti di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 3, secondo la legislazione dello Stato di stabilimento.

18. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente deve aver maturato un fatturato globale complessivo non inferiore a **€ 340.000,00, al netto dell'IVA**, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

L'importo richiesto è riferito alla somma del fatturato delle tre annualità selezionate dal concorrente e non costituisce una soglia minima da raggiungere in ciascun anno. Per la procedura indetta nell'anno 2026, il quinquennio di riferimento comprende gli anni dal 2021 al 2025.

Il requisito è commisurato al valore dell'appalto e agli impegni economici necessari per la realizzazione della fornitura e delle prestazioni accessorie, tenuto conto delle modalità di pagamento previste dall'articolo 10, inclusa l'anticipazione contrattuale ivi disciplinata.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è riproporzionato al periodo di attività effettivamente svolto. Il concorrente indica la data di inizio dell'attività, il periodo considerato e gli importi di fatturato maturati.

Il possesso del requisito è dichiarato nel Documento di gara unico europeo, con indicazione delle annualità considerate e del fatturato relativo a ciascuna di esse.

La comprova è effettuata mediante documentazione coerente con la forma giuridica e il regime contabile dell'operatore economico, attraverso uno dei seguenti mezzi:

- a) per le società di capitali, bilanci o relativi estratti, corredati della nota integrativa, approvati entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA relative alle annualità considerate;
- c) dichiarazione del soggetto o dell'organo incaricato del controllo contabile della società, ove presente, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti gli importi del fatturato dichiarati in sede di partecipazione.

Gli operatori economici stabiliti all'estero producono documentazione equivalente secondo la normativa dello Stato di stabilimento.

La Stazione Appaltante verifica il requisito attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e gli ulteriori strumenti previsti dall'articolo 99 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente rende disponibili i documenti necessari alla verifica quando non siano già presenti nel fascicolo, in possesso della Stazione Appaltante o acquisibili d'ufficio.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, costituiti o costituendi, il requisito è soddisfatto complessivamente dagli operatori economici partecipanti alla forma associata. Per il requisito di fatturato globale non sono prescritte percentuali minime di possesso in capo ai singoli componenti né una quota maggioritaria in capo alla mandataria.

Per i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 36/2023, il requisito di fatturato è posseduto dal consorzio. Per i consorzi stabili di cui alla lettera d) del medesimo comma, il requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio, anche se posseduto dalle singole imprese consorziate, secondo l'articolo 67 del Codice.

È ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria, nel rispetto dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 e delle disposizioni del presente Disciplinare.

19. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente deve aver eseguito con buon esito, nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, anche a favore di committenti privati, per un importo complessivo non inferiore a **€ 170.000,00, al netto dell'IVA**.

Nell'ambito delle forniture dichiarate deve essere compresa almeno una fornitura relativa a una singola macchina industriale analoga, di importo non inferiore a **€ 100.000,00, al netto dell'IVA**, regolarmente completata e con esito positivo delle verifiche di funzionamento. L'importo di tale fornitura concorre al raggiungimento della soglia complessiva di € 170.000,00.

Il requisito relativo alla singola macchina è richiesto per accertare un'esperienza unitaria nella fornitura di un bene industriale di rilevanza tecnica ed economica comparabile, tenuto conto della complessità della macchina da acquisire e della necessità di assicurarne l'integrazione funzionale nell'impianto. La soglia di € 100.000,00 deve essere riferita alla medesima macchina e alle prestazioni accessorie direttamente connesse alla sua fornitura; non può essere raggiunta sommando forniture di macchine distinte.

Per forniture analoghe si intendono le forniture, con o senza posa in opera, di miscelatori, mescolatrici, coclee di miscelazione o altre macchine industriali destinate al trattamento, alla miscelazione o alla movimentazione meccanica di rifiuti biodegradabili, biomasse, fanghi, compost, inerti o materiali sfusi, purché comparabili per caratteristiche tecnologiche, funzionali e complessità tecnico-organizzativa con la fornitura oggetto dell'appalto.

L'analogia è valutata sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e delle caratteristiche delle macchine fornite. Non è richiesta l'identità di marca, modello, capacità nominale o destinazione allo specifico impianto oggetto della presente procedura.

Ai fini del computo degli importi si considerano esclusivamente le prestazioni analoghe effettivamente eseguite con buon esito nel periodo di riferimento. Per i contratti iniziati anteriormente al decennio o ancora in corso, sono computabili le sole prestazioni eseguite e documentabili all'interno del periodo considerato. Il requisito relativo alla singola macchina di importo non inferiore a € 100.000,00 deve comunque riferirsi a una fornitura completata con buon esito nel medesimo periodo.

Qualora un contratto comprenda anche prestazioni non analoghe, il concorrente indica separatamente l'importo delle prestazioni utilizzate per dimostrare il requisito. Per le esperienze maturate nell'ambito di raggruppamenti o altre forme associate, sono indicati le prestazioni effettivamente eseguite dal concorrente e i relativi importi.

Il possesso dei requisiti è dichiarato nel Documento di gara unico europeo, eventualmente integrato da un elenco delle forniture dal quale risultino:

- a) il committente pubblico o privato;
- b) l'oggetto della fornitura e le caratteristiche essenziali della macchina;
- c) il periodo di esecuzione;
- d) l'importo, al netto dell'IVA, delle prestazioni analoghe eseguite;
- e) l'esito della fornitura;
- f) la fornitura utilizzata per soddisfare il requisito relativo alla singola macchina di importo non inferiore a € 100.000,00.

La comprova è fornita mediante certificati di regolare esecuzione o attestazioni di buon esito rilasciati dai committenti, recanti l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione. È altresì ammessa la produzione di contratti accompagnati da documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione e il buon esito delle prestazioni, quali verbali di consegna, accettazione o collaudo, fatture quietanzate o documenti bancari attestanti i pagamenti.

Per la singola macchina utilizzata a comprova della soglia di € 100.000,00, la documentazione deve consentire di identificare il bene, il relativo importo e il positivo esito della fornitura. Il buon esito può essere comprovato anche mediante attestazione del committente che confermi la regolare consegna e il funzionamento della macchina, senza necessità di un certificato formalmente denominato "collaudo".

Gli operatori economici stabiliti all'estero possono produrre documentazione equivalente secondo la normativa dello Stato di stabilimento.

La Stazione Appaltante verifica i requisiti attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e gli ulteriori strumenti previsti dall'articolo 99 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente rende disponibili i documenti necessari quando non siano già presenti nel fascicolo, in possesso della Stazione Appaltante o acquisibili d'ufficio.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, costituiti o costituendi, la soglia complessiva di € 170.000,00 è soddisfatta cumulativamente dagli operatori partecipanti. Il requisito relativo alla singola macchina di importo non inferiore a € 100.000,00 deve essere dimostrato mediante un'esperienza unitaria posseduta da almeno uno dei componenti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'avvalimento.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di esperienza sono posseduti dal consorzio. Per i consorzi stabili di cui alla lettera d) del medesimo comma, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio, anche se posseduti dalle singole consorziate, secondo l'articolo 67 del Codice. Resta ferma l'unitarietà dell'esperienza richiesta per la singola macchina di importo non inferiore a € 100.000,00.

È ammesso il ricorso all'avvalimento nel rispetto dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 e del presente Disciplinare. Il contratto di avvalimento deve individuare concretamente le risorse e l'organizzazione messe a disposizione per soddisfare il requisito tecnico-professionale.

20. REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Le attività di rimozione del miscelatore esistente, gestione dei rifiuti, installazione e collegamento della nuova macchina devono essere eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali, delle autorizzazioni e delle abilitazioni previsti dalla normativa vigente per le specifiche prestazioni affidate.

I titoli richiesti per le prestazioni accessorie costituiscono condizioni per l'esecuzione delle relative attività e devono essere posseduti dai soggetti che le eseguono direttamente, verificati prima del loro avvio e mantenuti per tutta la durata delle prestazioni.

Il concorrente indica nella documentazione amministrativa le modalità con cui intende eseguire le attività specialistiche, specificando quelle svolte direttamente, quelle attribuite agli altri operatori partecipanti in forma associata e quelle che intende affidare in subappalto. Il fornitore della macchina può avvalersi di esecutori qualificati per le prestazioni accessorie, secondo le forme e le condizioni ammesse dal Codice e dal presente Disciplinare.

Le prestazioni che il concorrente intende subappaltare devono essere dichiarate in sede di offerta ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. I nominativi dei subappaltatori, i relativi titoli e la documentazione prescritta sono presentati nei termini previsti per l'autorizzazione al subappalto. Per gli affidamenti che non costituiscono subappalto restano fermi gli obblighi di comunicazione e verifica previsti dalla legge.

Per la gestione dei rifiuti derivanti dalla rimozione del miscelatore e dalle attività accessorie devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. i soggetti incaricati della raccolta e del trasporto devono possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali pertinente all'attività svolta, alle tipologie e alle quantità di rifiuti da gestire. I provvedimenti di iscrizione devono comprendere i codici EER dei rifiuti trasportati e i mezzi effettivamente impiegati;
- b. gli eventuali intermediari o commercianti senza detenzione devono possedere l'iscrizione all'Albo richiesta per la specifica attività;
- c. gli impianti destinatari devono essere autorizzati a ricevere i rifiuti conferiti e a svolgere le operazioni di recupero o smaltimento previste.

Prima dell'avvio delle relative attività, l'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante i soggetti incaricati, gli impianti di destinazione e gli estremi dei rispettivi titoli. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 in materia di classificazione, gestione e tracciabilità dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per gli altri titoli abilitativi, l'eventuale ricorso all'avvalimento è consentito esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, compreso l'obbligo di esecuzione diretta dell'ausiliaria quando previsto dall'articolo 104, comma 3.

Gli interventi elettrici e impiantistici posti a carico dell'appaltatore devono essere eseguiti da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, quando rientrano nel relativo ambito di applicazione. L'impresa esecutrice documenta le abilitazioni pertinenti e rilascia, al termine delle attività, le dichiarazioni di conformità e gli allegati prescritti. Il personale impiegato deve possedere la formazione e le qualificazioni richieste per i lavori effettivamente svolti.

Le operazioni di sollevamento, movimentazione e lavoro in quota devono essere affidate a personale formato, addestrato e, ove previsto, abilitato, mediante attrezzature conformi e sottoposte alle verifiche prescritte.

Quando le attività interessano ambienti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, devono essere eseguite esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi in possesso della qualificazione prevista dal medesimo decreto. Tale disciplina si applica anche alle operazioni nella vasca del miscelatore esistente qualora ricorrano i relativi presupposti. Le modalità di pulizia o svuotamento integralmente dall'esterno devono risultare dalla procedura operativa e dalla valutazione dei rischi, coordinata con il gestore.

Prima dell'avvio delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l'esecutore documenta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 177/2011 e presenta la procedura di lavoro e di emergenza prevista dall'articolo 3. Devono essere individuati il personale, il preposto, le attrezzature e le misure di prevenzione, sorveglianza e soccorso. Sono inoltre assolti gli obblighi di informazione e coordinamento previsti dal medesimo decreto.

L'eventuale subappalto di tali attività è subordinato, oltre che agli adempimenti dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, all'autorizzazione espressa del datore di lavoro committente e alla certificazione del contratto nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 177/2011.

L'appaltatore e gli altri esecutori rispettano il DUVRI SECIT aggiornato al 3 settembre 2026, la procedura PRI 11 e la modulistica di sicurezza compresi nella documentazione di gara. La documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e il modello DRI, con l'indicazione dei rischi introdotti dalle attività, sono trasmessi al referente della sicurezza del gestore almeno sette giorni prima dell'inizio delle lavorazioni e resi disponibili al RUP e al Direttore dell'esecuzione per le rispettive competenze. Restano fermi gli eventuali termini maggiori previsti dalla legge.

Le lavorazioni sono subordinate al rilascio dei permessi previsti dalle procedure SECIT. Per i lavori elettrici, in ambienti confinati, in quota, con mezzi di sollevamento e per le altre attività individuate dal DUVRI è richiesto il Permesso di Lavoro Complesso.

La verifica dei requisiti e l'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante restano distinte dal rilascio dei permessi operativi del gestore. L'appaltatore organizza gli adempimenti e la disponibilità degli esecutori qualificati in modo che risultino completati, per le attività interessate, prima dell'apertura della finestra critica di intervento prevista dall'articolo 13.

21. CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 non costituisce requisito di partecipazione alla presente procedura. Non sono altresì richieste, quali requisiti di partecipazione, certificazioni dei sistemi di gestione ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro o dell'energia. Il mancato possesso di tali certificazioni non costituisce causa di esclusione.

Le certificazioni possono essere utilizzate per beneficiare delle riduzioni dell'importo delle garanzie, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dagli articoli 24 e 36 del presente Disciplinare. Il riconoscimento delle riduzioni è subordinato alla sussistenza e alla comprova dei relativi presupposti, anche in relazione alla forma di partecipazione alla gara.

Il concorrente che intende beneficiare di una riduzione della garanzia provvisoria indica nella Busta A la riduzione applicata e il relativo presupposto, producendo la documentazione necessaria alla verifica. Qualora tale documentazione sia già disponibile nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico, ne indica gli estremi necessari all'individuazione e alla verifica.

Il possesso delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità, dell'ambiente, della salute e sicurezza sul lavoro e dell'energia non comporta l'attribuzione di autonomi punteggi tecnici. Resta ferma la distinta disciplina della certificazione della parità di genere prevista dall'articolo 31.

Restano obbligatori i requisiti di conformità e sicurezza della macchina e delle relative dotazioni, nonché la marcatura, le dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnica richieste dalla normativa applicabile e dal Capitolato tecnico-prestazionale. Le certificazioni dei sistemi di gestione dell'operatore economico non sostituiscono la documentazione di conformità del prodotto né le verifiche sulle prestazioni contrattualmente dovute.

22. RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Gli operatori economici possono partecipare alla procedura in forma singola o associata, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023. Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete, costituiti o costituendi.

In caso di partecipazione in forma associata, l'offerta deve indicare le parti della fornitura e delle prestazioni accessorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati, aggregati o partecipanti al GEIE. La ripartizione delle prestazioni deve essere coerente con i requisiti posseduti dai rispettivi esecutori e con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 del presente Disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e deve contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi consentiti dalla normativa vigente. La partecipazione in forma associata comporta la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati o consorziati nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 67 e 68 del medesimo decreto. I consorzi devono indicare in sede di offerta se intendono eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione oppure tramite una o più consorziate designate per l'esecuzione, specificando le prestazioni affidate a ciascuna di esse. La partecipazione alla medesima gara, in altra forma, delle consorziate designate dal consorzio offerente è valutata ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. L'esclusione opera in presenza dei presupposti dell'articolo 95, comma 1, lettera d), ferma la possibilità di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara né compromette il rispetto degli obblighi contrattuali e fatta salva l'applicazione dell'articolo 97.

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal presente Disciplinare nonché per migliorare l'offerta, nei limiti consentiti dall'articolo 104 del medesimo decreto. Il contratto di avvalimento deve indicare in modo specifico, determinato e verificabile le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, nonché le modalità con cui tali risorse saranno effettivamente impiegate nell'esecuzione dell'appalto. L'avvalimento non può essere utilizzato per eludere requisiti, autorizzazioni, iscrizioni o abilitazioni che per legge devono essere posseduti dal soggetto che esegue direttamente la specifica attività. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante. Il contratto di avvalimento deve essere concluso prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in forma digitale e con sottoscrizione digitale delle parti. Per l'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta si applica l'articolo 104, comma 12. In considerazione dell'inversione procedimentale, il contratto relativo all'avvalimento premiale è inserito nell'offerta tecnica; in caso di avvalimento misto, è prodotto anche nella documentazione amministrativa, nel rispetto della separazione dagli elementi dell'offerta economica.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente deve indicare in sede di offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare; in mancanza di tale indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato, salvo i casi consentiti dalla normativa vigente.

Non è consentito affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto di singole prestazioni è ammesso alle condizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. L'approvvigionamento della macchina presso un fabbricante da parte di un concorrente che opera come fornitore o distributore non costituisce, per questo solo fatto, subappalto; la qualificazione del rapporto è effettuata in base alle prestazioni effettivamente affidate al terzo e alla disciplina applicabile.

Sono subappaltabili, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, le prestazioni accessorie e specialistiche quali il trasporto, i sollevamenti, il montaggio meccanico, gli allacciamenti elettrici, le opere edili di adeguamento del basamento, lo smontaggio e la rimozione del macchinario esistente, il trasporto e l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale e i requisiti professionali, tecnici, autorizzativi e abilitativi necessari per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate. L'affidatario e il subappaltatore rispondono in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente che intende ricorrere al subappalto assume nella domanda di partecipazione l'impegno a destinare alle piccole e medie imprese almeno il 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare. L'indicazione di una quota inferiore deve essere adeguatamente motivata con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

I contratti di subappalto e i subcontratti soggetti a comunicazione devono contenere le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 119, comma 2-bis, e dall'allegato II.2-bis del Codice. Restano applicabili gli obblighi relativi alle tutele dei lavoratori e alla corresponsione dei costi della sicurezza e della manodopera previsti dall'articolo 119, comma 12, nonché le prescrizioni dell'articolo 20 del presente Disciplinare.

Nei casi previsti dall'articolo 119, comma 11, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto degli aventi diritto. Le somme così corrisposte sono contabilizzate in detrazione da quanto dovuto all'affidatario, evitando duplicazioni. Il piano dei pagamenti dell'articolo 10 non comporta l'automatica applicazione della medesima dilazione ai subappaltatori.

23. CCNL APPLICABILE E COSTO DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Il contratto collettivo individuato dalla Stazione Appaltante quale contratto di riferimento per le prestazioni oggetto dell'appalto è il CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e alla installazione di impianti – Unionmeccanica Confapi, codice CNEL C018, o diverso CCNL applicato dall'operatore economico purché idoneo a garantire tutele economiche e normative equivalenti ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023.

La scelta del contratto collettivo di riferimento è motivata dalla prevalenza della componente fornitura e dalla natura delle prestazioni accessorie di montaggio, smontaggio, allacciamento e avviamento, riconducibili all'attività metalmeccanica e di installazione di impianti.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti tutele normative ed economiche equivalenti. In tal caso, prima dell'aggiudicazione, dovrà produrre dichiarazione di equivalenza delle tutele, che sarà verificata dalla Stazione Appaltante. L'operatore individuato può, in alternativa, impegnarsi ad applicare nell'esecuzione il contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. La verifica dell'equivalenza è effettuata secondo l'articolo 11, comma 4, e l'allegato I.01 del Codice, tenendo conto delle ipotesi di presunzione di equivalenza previste dall'articolo 3 del medesimo allegato.

Non è previsto un obbligo di riassorbimento di personale di un appaltatore uscente, poiché l'affidamento riguarda la fornitura e installazione di un nuovo macchinario e non comporta il subentro nella gestione dell'impianto.

Restano applicabili gli obblighi in materia di pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa previsti dalla disciplina vigente e dall'allegato II.3 del Codice. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, a destinare almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o delle attività a esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile, riferita a persone di età inferiore a trentasei anni, e almeno il 30 per cento all'occupazione femminile. L'impegno riguarda le nuove assunzioni effettivamente necessarie e non comporta un obbligo di assunzione quando l'esecuzione possa essere assicurata con il personale già disponibile.

Si applicano, in relazione alla consistenza occupazionale dell'operatore, gli obblighi documentali e di rendicontazione previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dell'allegato II.3.

Per la stima della manodopera e per l'indicazione nell'offerta dei costi propri della manodopera e della sicurezza aziendale si applica l'articolo 9 del presente Disciplinare.

24. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1 per cento dell'importo posto a base di gara e quindi di importo pari a **€ 3.400,00**, come determinata dalla Stazione Appaltante in considerazione della natura dell'affidamento e al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici. Restano ferme le ulteriori riduzioni previste dalla normativa vigente in presenza delle certificazioni e delle condizioni che ne consentono l'applicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete, costituiti o costituendi, la garanzia deve coprire le obbligazioni di tutti gli operatori partecipanti ed essere intestata ai medesimi. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), la garanzia è intestata al consorzio.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, nonché ogni ulteriore ipotesi prevista dalla normativa vigente. Essa può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023. La fideiussione deve essere rilasciata da soggetti autorizzati, conforme agli schemi tipo vigenti, e deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d) validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- e) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia deve risultare costituita con data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto munito dei necessari poteri ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente oppure gestita mediante piattaforme conformi ai requisiti dell'articolo 106, comma 3, del Codice. Il concorrente indica le modalità per la verifica.

La mancata allegazione della garanzia è regolarizzabile mediante soccorso istruttorio soltanto se la garanzia risulta già costituita entro il termine di presentazione delle offerte.

25. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo di €33,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, riferito al CIG della presente procedura, secondo la deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 e le modalità operative del Portale dei pagamenti ANAC. La comprova del pagamento deve essere inserita nella documentazione amministrativa. Il pagamento costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato prima della valutazione dell'offerta stessa, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dai sistemi disponibili, la Stazione Appaltante attiva il soccorso istruttorio per consentirne la comprova o la regolarizzazione. L'offerta è dichiarata inammissibile in caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato.

26. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione devono essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma telematica Tuttogare, raggiungibile all'indirizzo <https://cbns.tuttogare.it>, secondo le modalità descritte nell'articolo 4 del presente Disciplinare e nelle norme tecniche di utilizzo della piattaforma, entro la data e l'ora indicate nel bando di gara. Il termine riportato nella piattaforma deve corrispondere a quello del bando e delle eventuali rettifiche pubblicate.

La presentazione dell'offerta si perfeziona con il completamento della procedura di invio e la registrazione della ricezione da parte della piattaforma. Il semplice caricamento dei documenti o il loro salvataggio in bozza non costituisce presentazione dell'offerta. Per l'accertamento della tempestività fanno fede la data e l'ora risultanti dalle registrazioni della piattaforma.

Il concorrente deve verificare l'avvenuto invio e avviare le operazioni con anticipo sufficiente rispetto alla scadenza, tenendo conto delle dimensioni dei file e dei tempi necessari al caricamento e alla trasmissione. Non sono ricevibili offerte trasmesse oltre il termine previsto o mediante canali diversi dalla piattaforma. In caso di mancato funzionamento o

malfunzionamento della piattaforma si applicano l'articolo 4 del presente Disciplinare e l'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, comprese le misure eventualmente adottate per la sospensione, proroga o riapertura dei termini.

L'offerta è articolata nelle seguenti buste telematiche:

- a) **Busta A – Documentazione amministrativa**, contenente i documenti e le dichiarazioni previsti dall'articolo 27;
- b) **Busta B – Offerta tecnica**, contenente la relazione e gli elaborati previsti dall'articolo 29;
- c) **Busta C – Offerta economica e temporale**, contenente il ribasso economico, il termine di esecuzione offerto e gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 30.

Tutte le buste devono essere trasmesse entro il medesimo termine di presentazione delle offerte. L'inversione procedimentale riguarda l'ordine delle verifiche e delle operazioni di gara e non consente di presentare successivamente la documentazione amministrativa. Resta ferma la verifica del pagamento del contributo ANAC secondo l'articolo 25 del presente Disciplinare.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni rese dal concorrente e le offerte tecnica, economica e temporale devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri. Sono riconosciute le firme elettroniche ammesse dalla normativa vigente, secondo le modalità previste dall'articolo 4. In caso di partecipazione in forma associata, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 e quelle relative ai documenti delle singole buste. Le dichiarazioni riferite ad altri operatori, comprese le imprese ausiliarie, sono sottoscritte dai rispettivi soggetti legittimati.

I certificati e gli altri documenti rilasciati da amministrazioni, organismi di certificazione o soggetti terzi sono prodotti nella forma prevista dalla normativa applicabile. Non è richiesta una nuova sottoscrizione del concorrente sui documenti già validamente formati, salvo che debba essere resa una specifica dichiarazione di conformità o altra dichiarazione espressamente richiesta. Le dichiarazioni sostitutive e le copie documentali sono presentate nel rispetto del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.

La domanda, le dichiarazioni e le offerte devono essere redatte in lingua italiana. La documentazione amministrativa redatta in altra lingua deve essere accompagnata da traduzione giurata in italiano o da traduzione autenticata dall'autorità consolare italiana. Per cataloghi, schede e documentazione tecnica del fabbricante è ammessa una traduzione in italiano delle parti rilevanti ai fini dell'offerta, della cui fedeltà e completezza risponde il concorrente; la Stazione Appaltante può richiedere chiarimenti o una traduzione asseverata quando necessari alla verifica del contenuto.

Nelle Buste A e B non devono essere inseriti il ribasso economico, il prezzo offerto, i costi propri della manodopera e della sicurezza aziendale da dichiarare nell'offerta economica, né altri elementi che consentano di ricostruire anticipatamente il contenuto economico della Busta C. Sono fatti salvi gli importi richiesti per comprovare i requisiti di partecipazione, quelli della garanzia provvisoria e gli altri dati economici della documentazione amministrativa che non rivelino l'offerta economica.

Il termine complessivo di esecuzione offerto ai fini dell'attribuzione del punteggio temporale deve essere indicato esclusivamente nella Busta C. Gli elaborati della Busta B devono rispettare tale separazione, ferma la possibilità di illustrare le sequenze operative e l'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli temporali stabiliti dal Capitolato. L'eventuale violazione della separazione delle buste è valutata in relazione alla concreta idoneità degli elementi anticipati a compromettere la segretezza delle offerte e l'imparzialità della valutazione.

Entro la scadenza del termine di presentazione, il concorrente può ritirare l'offerta o sostituirla mediante le funzioni della piattaforma. È considerata esclusivamente l'ultima offerta validamente trasmessa e non ritirata. La durata del vincolo dell'offerta è disciplinata dall'articolo 15.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione delle condizioni stabilite dal bando, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Prestazionale, dallo schema di contratto e dagli altri documenti di gara, comprese le condizioni di pagamento dell'articolo 10 e la disciplina della riserva della proprietà dell'articolo 11.

Le omissioni e le irregolarità documentali sono trattate secondo l'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023. Il difetto di sottoscrizione è regolarizzabile quando, sulla base degli elementi già disponibili alla scadenza, risultino certe la provenienza del documento e la riconducibilità dell'offerta al concorrente, senza consentire la formazione di una nuova offerta o la modifica di quella presentata. Restano escluse dal soccorso istruttorio le carenze sostanziali dell'offerta tecnica, economica o temporale.

Nei termini e alle condizioni dell'articolo 101, comma 4, del Codice, il concorrente può richiedere tramite la piattaforma la rettifica di errori materiali dell'offerta, secondo modalità che ne preservino la segretezza e senza introdurre una nuova offerta o modificarne sostanzialmente il contenuto.

27. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A contiene la documentazione amministrativa di seguito indicata, da presentare attraverso la piattaforma telematica entro il termine di scadenza delle offerte, secondo le modalità di compilazione, sottoscrizione e trasmissione stabilite dall'articolo 26.

Le dichiarazioni integrative possono essere riunite nella domanda di partecipazione o in un documento separato. È ammesso l'utilizzo di modelli di contenuto equivalente a quelli predisposti dalla Stazione Appaltante, purché siano fornite tutte le informazioni richieste. Non è necessario ripetere dichiarazioni già rese compiutamente nel DGUE.

27.1 – Documentazione del concorrente

a) Domanda di partecipazione ed eventuale procura

Domanda di partecipazione redatta secondo il Modello A, o con contenuto equivalente, con indicazione dei dati identificativi del concorrente, della forma di partecipazione e dei recapiti per le comunicazioni.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri. In quest'ultimo caso è allegata copia della procura, salvo che i poteri rappresentativi risultino espressamente dalla visura camerale acquisibile dalla Stazione Appaltante.

Per la partecipazione in forma associata, la sottoscrizione è effettuata dai soggetti tenuti a rendere la domanda in relazione alla forma giuridica e ai poteri di rappresentanza, secondo gli articoli 22 e 26.

La domanda è assoggettata all'imposta di bollo di euro 16,00, salvo esenzione prevista dalla legge, della quale il concorrente indica il fondamento normativo. L'assolvimento è documentato mediante ricevuta del pagamento effettuato con modalità ammesse dalla normativa fiscale oppure mediante indicazione del numero identificativo del contrassegno telematico e allegazione della relativa copia, con dichiarazione di utilizzo esclusivo per la presente procedura.

b) Documento di gara unico europeo – DGUE

DGUE in formato elettronico, compilato nelle sezioni pertinenti alla procedura, contenente le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione.

Le dichiarazioni sono rese con riferimento ai soggetti e alle circostanze individuati dagli articoli 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023. Sono indicate, quando pertinenti, le misure di self-cleaning adottate e le ulteriori informazioni necessarie alla valutazione della Stazione Appaltante.

c) Iscrizione professionale e dichiarazioni integrative sui requisiti

Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese, secondo il Modello B o con contenuto equivalente, ovvero all'iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di stabilimento, nei casi previsti dall'articolo 17.

Sono inoltre fornite le informazioni integrative necessarie a identificare i requisiti dichiarati ai sensi degli articoli 18 e 19, indicando i periodi di riferimento del fatturato e gli estremi delle forniture analoghe utilizzate per soddisfare i requisiti richiesti.

Per le forniture analoghe sono specificati almeno il committente, l'oggetto, il periodo di esecuzione, l'importo pertinente e la parte regolarmente eseguita, individuando la singola fornitura richiesta dall'articolo 19.

d) Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria costituita secondo l'articolo 24, corredata delle informazioni necessarie alla verifica della sua autenticità e validità e, qualora siano applicate riduzioni, della dichiarazione e della documentazione che ne giustificano l'utilizzo.

e) Contributo ANAC

Ricevuta del versamento del contributo ANAC di euro 33,00, riferito al CIG della presente procedura, secondo l'articolo 25.

Restano ferme le modalità di verifica e regolarizzazione previste dal medesimo articolo.

f) Attestazione di sopralluogo

Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio, secondo il Modello E, rilasciata con le modalità previste dal Disciplinare.

Qualora l'attestazione sia già nella disponibilità della Stazione Appaltante, il concorrente può indicarne gli estremi e la data del sopralluogo. La mancata allegazione del documento non equivale al mancato svolgimento del sopralluogo, la cui effettiva esecuzione deve risultare entro il termine prescritto.

Non è richiesta la presentazione di documentazione fotografica nella Busta A.

g) Patto di integrità

Patto di integrità, redatto secondo il Modello C e sottoscritto per accettazione dai soggetti tenuti secondo la forma di partecipazione.

h) Contratto collettivo e obblighi sociali

Dichiarazione del contratto collettivo applicato al personale impiegato nell'appalto, con indicazione della denominazione e del codice alfanumerico CNEL, nonché degli impegni previsti dall'articolo 23.

In caso di applicazione di un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 relative all'impegno ad applicare il contratto indicato o alla dimostrazione dell'equivalenza delle tutele. La documentazione eventualmente presentata nella Busta A non deve anticipare gli importi dell'offerta economica.

Il concorrente dichiara inoltre la propria situazione rispetto agli obblighi della legge n. 68/1999, la consistenza del personale rilevante per gli adempimenti dell'Allegato II.3 al Codice e l'assunzione degli impegni sulle pari opportunità previsti dall'articolo 23.

Gli operatori tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006 allegano copia dell'ultimo rapporto, con le attestazioni di conformità e di trasmissione richieste dall'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3.

Le relazioni e gli ulteriori documenti che il medesimo Allegato prescrive successivamente alla conclusione del contratto sono prodotti alle rispettive scadenze.

i) Documentazione per le riduzioni della garanzia provvisoria

Qualora il concorrente si avvalga di riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria, indica la riduzione applicata e il relativo presupposto e presenta la documentazione necessaria a comprovarne la spettanza, secondo gli articoli 21 e 24 del presente Disciplinare.

Qualora la documentazione sia già disponibile nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico, il concorrente ne indica gli estremi necessari all'individuazione e alla verifica.

j) Accettazione delle condizioni contrattuali

Dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite nei documenti di gara, comprese le modalità di pagamento dell'articolo 10, la disciplina della riserva della proprietà dell'articolo 11 e gli obblighi di coordinamento operativo con il gestore del sito.

k) Presa visione della documentazione di sicurezza

Dichiarazione di presa visione del DUVRI SECIT «Ditte esterne – Polo impiantistico Loc. Coldianu – Ozieri», Rev. 00 del 03.09.2026, della procedura PRI 11 Rev. 01 e degli ulteriori documenti di sicurezza resi disponibili con gli atti di gara.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare le procedure applicabili alle attività effettivamente svolte e a trasmettere al RSPP del gestore, dandone evidenza al RUP e al DEC, la documentazione richiesta per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e per il coordinamento delle interferenze, secondo i modelli CVC e DRI, almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività interessate, ferme le specifiche disposizioni documentali previste per trasportatori e conferitori.

Restano fermi gli eventuali termini più ampi necessari per le autorizzazioni previste dalla legge e dal Disciplinare.

l) Informativa sul trattamento dei dati

Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla procedura.

m) Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

Dichiarazione circa l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica e l'eventuale impiego previsto nell'esecuzione dell'appalto, con assunzione degli impegni di conformità al Regolamento (UE) 2024/1689, alla legge n. 132/2025 e alla disciplina sulla protezione dei dati personali, per quanto applicabili.

27.2 – Subappalto e attività soggette ad abilitazioni

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare, secondo l'articolo 22, e rende le dichiarazioni previste dal medesimo articolo sull'affidamento a piccole e medie imprese, motivando l'eventuale diversa soglia proposta.

Per le attività soggette a iscrizioni, autorizzazioni o qualificazioni specifiche, il concorrente dichiara le modalità con cui ne assicurerà l'esecuzione mediante soggetti abilitati, secondo l'articolo 20.

L'individuazione dei soggetti esecutori e la produzione dei relativi titoli possono essere completate nei termini previsti dall'articolo 20, quando si tratti di condizioni di esecuzione. Restano ferme la necessità di dichiarare in gara il ricorso al subappalto e la dimostrazione, entro il termine di presentazione delle offerte, dei requisiti richiesti per la partecipazione.

Gli adempimenti relativi agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono richiesti qualora le attività da eseguire ricadano effettivamente nell'ambito del D.P.R. 177/2011.

27.3 – Documentazione per avvalimento e partecipazione associata

In caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria sono presentati il DGUE, le dichiarazioni secondo il Modello A-bis o di contenuto equivalente e gli ulteriori documenti richiesti dall'articolo 22.

Il contratto di avvalimento finalizzato al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione è inserito nella Busta A. Il contratto esclusivamente premiale è inserito nella Busta B; il contratto misto è prodotto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22. Restano ferme le prescrizioni dell'articolo 26 sulla separazione delle offerte.

Per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese di rete sono prodotti, secondo la forma di partecipazione, il mandato, l'atto costitutivo, il contratto di rete o gli impegni alla costituzione, nonché l'indicazione delle parti della fornitura e delle prestazioni accessorie affidate a ciascun partecipante. Ogni operatore interessato presenta il proprio DGUE e le dichiarazioni di competenza.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023 indicano le consorziate designate per l'esecuzione e le eventuali consorziate i cui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono utilizzati ai fini della partecipazione alla gara, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del presente Disciplinare. Il consorzio, le consorziate esecutrici e le consorziate che apportano tali requisiti presentano ciascuno il proprio DGUE e le dichiarazioni di rispettiva competenza.

28. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

28.1 – Caratteristiche minime

La fornitura deve comprendere un miscelatore industriale nuovo di fabbrica, completo e funzionante, idoneo alla miscelazione della frazione organica e dei materiali strutturanti trattati presso il Polo impiantistico di Coldianu, secondo le caratteristiche dei materiali e le condizioni operative indicate nei documenti di gara.

La configurazione offerta deve possedere i seguenti requisiti minimi, da considerare unitamente alle prescrizioni del Capitolato prestazionale:

a) Stato del macchinario e conformità normativa

Il macchinario deve essere nuovo di fabbrica. Non sono ammessi macchinari usati, ricondizionati o già impiegati in esercizio produttivo, ferme le prove di fabbrica necessarie alla verifica del corretto funzionamento.

La macchina deve essere fornita con marcatura CE e dichiarazione di conformità alla normativa applicabile alla sua immissione sul mercato e messa in servizio, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative al passaggio dalla direttiva 2006/42/CE, recepita con il D.Lgs. 17/2010, al Regolamento (UE) 2023/1230.

b) Ingombri e inserimento nel sito

Gli ingombri massimi della macchina nella configurazione installata devono rispettare i seguenti limiti:

- lunghezza: 9,00 m;
- larghezza: 2,50 m;
- altezza: 4,00 m.

Il concorrente deve rappresentare negli elaborati dell'offerta tecnica gli ingombri complessivi, gli spazi necessari all'apertura delle protezioni e degli accessi manutentivi, le quote di carico e scarico e le condizioni di inserimento nella linea esistente.

Il rispetto dei limiti dimensionali deve accompagnarsi all'effettiva possibilità di installare, utilizzare e mantenere la macchina in sicurezza nel sito di destinazione.

c) Volume utile della vasca

Il volume utile di lavoro della vasca deve essere non inferiore a 15 m³.

Per volume utile si intende il volume di materiale effettivamente lavorabile nel normale ciclo di miscelazione, nel rispetto dei limiti di riempimento e delle condizioni di funzionamento stabiliti dal fabbricante.

Il concorrente deve indicare separatamente il volume geometrico o nominale della vasca e il volume utile garantito. La sola indicazione della capacità nominale non dimostra il possesso del requisito relativo al volume utile.

d) Capacità di trattamento

La capacità di trattamento garantita deve essere non inferiore a 25 t/h in funzionamento discontinuo a lotti, denominato ciclo batch.

La produttività deve essere riferita alla massa di miscela effettivamente trattata e al tempo del ciclo completo, comprendente carico, miscelazione e scarico, secondo le condizioni e le modalità di misura stabilite dal Protocollo di verifica delle prestazioni allegato ai documenti di gara.

Il valore dichiarato deve essere sostenuto da documentazione tecnica riferita alle condizioni di prova previste. Non è sufficiente indicare una produttività teorica ricavata dal solo tempo di miscelazione.

e) Sistema di miscelazione e ricircolo

La macchina deve essere dotata di un organo miscelatore principale a fondo vasca e di due coclee superiori di rinvio, oppure di una soluzione costruttiva equivalente capace di assicurare le medesime funzioni di miscelazione e ricircolo del materiale.

L'eventuale equivalenza deve essere dimostrata con riferimento all'omogeneità della miscela, alla capacità di trattamento, al comportamento con materiali eterogenei e umidi, alla sicurezza e alla manutenibilità.

f) Potenza nominale installata

La potenza nominale complessivamente installata per l'azionamento degli organi principali di miscelazione e ricircolo non deve superare 160 kW.

Il concorrente deve indicare le potenze di targa dei singoli azionamenti e la relativa somma, evitando di confondere la potenza nominale installata con la potenza mediamente assorbita durante il funzionamento.

Devono inoltre essere dichiarati separatamente gli assorbimenti degli ausiliari e il fabbisogno elettrico complessivo della macchina, necessari alla verifica della compatibilità con l'alimentazione del sito.

g) Materiali e resistenza all'usura

Il fondo della vasca deve essere realizzato con materiale antiusura avente caratteristiche prestazionali almeno equivalenti a quelle dell'acciaio HARDOX 400.

Il riferimento commerciale identifica il livello prestazionale richiesto e ammette materiali equivalenti. Il concorrente deve documentare le caratteristiche del materiale proposto, gli spessori e le soluzioni costruttive adottate, con particolare riferimento alla resistenza all'abrasione, alla resistenza meccanica e all'idoneità al trattamento dei materiali previsti.

h) Pesatura e gestione delle ricette

La macchina deve essere dotata di un sistema di pesatura elettronica a celle di carico, con visualizzazione dei valori per l'operatore e gestione delle ricette di miscelazione.

Le ricette devono poter essere memorizzate, richiamate e scambiate con sistemi esterni attraverso le interfacce descritte nell'offerta tecnica.

i) Scarico

La macchina deve essere dotata di una portella di scarico laterale con larghezza utile di passaggio non inferiore a 800 mm, ad azionamento idraulico o mediante sistema equivalente per funzionalità, affidabilità e sicurezza.

La posizione, il lato e la quota di scarico devono essere compatibili con la linea dell'impianto. Il concorrente deve rappresentarli negli elaborati di inserimento della macchina.

j) Quadro elettrico e automazione

Il quadro elettrico a bordo macchina deve avere grado di protezione non inferiore a IP55 ed essere completo dei dispositivi di comando, controllo e protezione necessari al funzionamento della configurazione offerta.

Devono essere previste le funzioni di controllo e le interfacce necessarie alla predisposizione all'interconnessione con i sistemi informativi dell'impianto, comprendenti almeno lo scambio delle ricette e dei dati di funzionamento.

Il concorrente deve descrivere le interfacce, i protocolli di comunicazione, le funzionalità disponibili e gli eventuali componenti software o licenze necessari, indicando quelli compresi nella fornitura.

Il richiamo alla predisposizione per l'Industria 4.0 riguarda le caratteristiche tecniche di automazione e interconnessione richieste. L'eventuale accesso ad agevolazioni fiscali resta distinto dalla verifica di conformità contrattuale della fornitura.

k) Dispositivi di sicurezza e protezione dagli inceppamenti

La macchina deve essere dotata di dispositivi idonei a rilevare e gestire sovraccarichi e bloccaggi degli organi di miscelazione dovuti alla presenza di corpi estranei.

Le funzioni di arresto, eventuale inversione e riavvio devono operare in condizioni di sicurezza. Devono essere presenti i ripari, gli interblocchi, gli arresti di emergenza e i dispositivi necessari a prevenire l'accesso pericoloso agli organi in movimento e i riavvii inattesi.

La configurazione deve consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione secondo procedure sicure definite dal fabbricante.

l) Dotazioni e documentazione

Sono compresi nella fornitura due kit completi di lame e relativa bulloneria per l'organo miscelatore, coerenti con la configurazione offerta.

Prima della messa in servizio devono essere consegnati almeno il manuale di uso e manutenzione in lingua italiana, gli schemi elettrici e idraulici, la dichiarazione di conformità, le istruzioni per la sicurezza, la documentazione delle interfacce e le indicazioni necessarie all'identificazione e all'approvvigionamento dei ricambi.

Restano ferme le ulteriori dotazioni e prestazioni accessorie previste dal Capitolato.

28.2 – Compatibilità elettrica e interfacce con l'impianto

Il limite di 160 kW costituisce un requisito della macchina e non attesta, di per sé, la disponibilità di una corrispondente potenza elettrica presso il sito.

La compatibilità deve essere verificata sulla base della documentazione della linea di alimentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, delle caratteristiche della configurazione offerta e degli adeguamenti espressamente previsti negli elaborati di gara.

L'offerta tecnica deve indicare almeno la tensione e la frequenza di alimentazione richieste, la corrente di impiego, le caratteristiche dell'avviamento, gli assorbimenti previsti e le protezioni a monte richieste dal fabbricante.

Gli allacciamenti e gli adattamenti dell'interfaccia posti a carico dell'appaltatore sono compresi nella fornitura. Gli interventi sul quadro, sulle protezioni o sulla linea a monte restano a carico della Stazione Appaltante esclusivamente nei limiti espressamente individuati nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte il cui funzionamento sia subordinato a ulteriori potenziamenti o interventi a carico della Stazione Appaltante non previsti negli atti di gara.

28.3 – Equivalenza delle soluzioni tecniche

Ai sensi dell'articolo 79 e dell'Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023, i riferimenti a marchi, materiali commerciali, tipi o specifiche soluzioni costruttive si intendono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Il concorrente che propone una soluzione equivalente deve dimostrarne la rispondenza alle prestazioni e alle funzioni richieste mediante documentazione tecnica, elaborati, rapporti di prova o altri mezzi appropriati presentati con l'offerta.

L'equivalenza non consente di ridurre la capacità utile e la produttività minime richieste, superare gli ingombri massimi o il limite di potenza stabiliti dal presente articolo, né compromettere la sicurezza e la compatibilità con il sito.

La verifica dell'equivalenza precede l'attribuzione dei punteggi e non può essere sostituita da un generico impegno ad adeguare successivamente la macchina.

28.4 – Dimostrazione della conformità e valutazione dell'offerta

Nella Busta B il concorrente presenta un prospetto di rispondenza ai requisiti minimi, indicando per ciascuno il valore o la soluzione offerta e il riferimento alla documentazione tecnica che ne consente la verifica.

I requisiti minimi costituiscono condizioni di ammissibilità dell'offerta. Le prestazioni migliorative sono valutate esclusivamente secondo i criteri dell'articolo 31 e non possono compensare la mancanza di un requisito minimo.

Le caratteristiche e le prestazioni dichiarate diventano obblighi contrattuali dell'aggiudicatario e sono verificate secondo l'articolo 38 e il Protocollo di verifica delle prestazioni.

Sono ammessi i chiarimenti consentiti dall'articolo 101 del Codice, purché non comportino la sostituzione della macchina o la modifica sostanziale della configurazione e delle prestazioni offerte.

29. BUSTA B – OFFERTA TECNICA

29.1 – Composizione dell’offerta tecnica

L’offerta tecnica è presentata nella Busta B, in lingua italiana e sottoscritta secondo le modalità stabilite dall’articolo 26.

Essa deve identificare in modo univoco il fabbricante, il modello e la configurazione del miscelatore offerto, comprese le dotazioni e gli accessori inclusi nella fornitura. Qualora la macchina sia realizzata su specifica commessa, devono essere individuate le caratteristiche della configurazione proposta e i relativi elaborati tecnici.

Non sono ammesse configurazioni alternative tra le quali la Stazione Appaltante debba scegliere dopo la presentazione dell’offerta.

L’offerta tecnica comprende una relazione tecnico-organizzativa e gli allegati necessari a dimostrare la rispondenza ai requisiti minimi e le caratteristiche oggetto di valutazione.

29.2 – Relazione tecnico-organizzativa

La relazione è articolata secondo i criteri e i sub-criteri dell’articolo 31 e descrive almeno:

- a) la configurazione della macchina, le caratteristiche costruttive, i materiali, gli spessori, i componenti principali e le soluzioni di inserimento nell’impianto;
- b) il funzionamento del sistema di miscelazione e ricircolo, il volume utile, la capacità di trattamento garantita e le condizioni operative cui si riferiscono le prestazioni dichiarate;
- c) le potenze nominali dei singoli azionamenti, la potenza complessiva degli organi principali, gli assorbimenti degli ausiliari, il fabbisogno elettrico complessivo e le caratteristiche dell’alimentazione e delle protezioni richieste, secondo l’articolo 28;
- d) le caratteristiche del sistema di pesatura, della gestione delle ricette, dei comandi, dell’automazione e delle interfacce di comunicazione;
- e) le modalità di accesso agli organi interni, di sostituzione delle lame, di pulizia e manutenzione, con descrizione dei dispositivi di sicurezza e delle misure per prevenire l’avviamento inatteso;
- f) l’organizzazione della rimozione della macchina esistente, del trasporto, dei sollevamenti, del posizionamento e dei collegamenti della nuova macchina, nel rispetto della ripartizione delle prestazioni stabilita dai documenti di gara;
- g) l’organizzazione dell’assistenza e della manutenzione per il periodo contrattuale, la disponibilità dei ricambi, le modalità di intervento e il programma di formazione degli operatori;
- h) le modalità di attuazione degli impegni previsti dall’articolo 23, in relazione all’organizzazione proposta per l’esecuzione delle prestazioni.

Le caratteristiche migliorative devono essere descritte in modo determinato e verificabile. Per ciascuna deve risultare chiaramente che la relativa prestazione è compresa nel prezzo offerto.

Le informazioni presenti in cataloghi o schede riferiti a più modelli devono essere accompagnate dall’individuazione della configurazione effettivamente offerta. Non sono valutate dotazioni opzionali delle quali non sia espressamente dichiarata l’inclusione nella fornitura.

29.3 – Allegati tecnici

Alla relazione sono allegati:

- a) il prospetto di rispondenza ai requisiti minimi dell’articolo 28, con indicazione dei valori offerti e dei documenti che ne consentono la verifica;
- b) la scheda tecnica della configurazione offerta e un prospetto riepilogativo dei valori dichiarati per i criteri tabellari dell’articolo 31;
- c) i disegni quotati di ingombro e il layout di inserimento nel sito, con rappresentazione degli appoggi, degli ancoraggi, delle quote di carico e scarico, delle interfacce e degli spazi necessari per l’esercizio e la manutenzione. Gli elaborati sono presentati in PDF e in formato DWG o altro formato interoperabile equivalente; è allegata anche una rappresentazione tridimensionale della macchina;
- d) la documentazione a supporto delle prestazioni garantite, compresi i dati relativi alla capacità di trattamento e agli assorbimenti energetici, con indicazione delle condizioni di riferimento e delle modalità di determinazione dei valori;
- e) il piano operativo della finestra critica di cui al successivo paragrafo 29.4;
- f) il piano di rimozione della macchina esistente e di gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalle attività, coerente con l’articolo 7 e con le procedure SECIT;
- g) l’eventuale documentazione a dimostrazione dell’equivalenza delle soluzioni proposte ai sensi dell’articolo 28.

I prospetti di cui alle lettere a) e b) e la dichiarazione del consumo energetico specifico massimo garantito prevista dal criterio 7 dell'articolo 31 possono essere resi mediante il Modello T. Sono ammessi documenti di contenuto equivalente, purché riportino tutte le informazioni richieste e i riferimenti alle evidenze tecniche. Il modello non sostituisce la relazione tecnico-organizzativa, la scheda tecnica della configurazione offerta e gli ulteriori allegati richiesti. Non devono esservi riportati elementi riservati alla Busta C.

Possono essere allegate fotografie eseguite dal concorrente durante il sopralluogo, nel rispetto delle autorizzazioni del gestore. La documentazione fotografica non costituisce un autonomo requisito di ammissibilità.

In caso di avvalimento premiale o misto, sono prodotti nella Busta B i documenti previsti dagli articoli 22 e 27, con individuazione delle risorse effettivamente utilizzate nella proposta tecnica.

29.4 – Piano operativo della finestra critica

Il piano operativo descrive l'organizzazione delle attività necessarie a completare la sostituzione della macchina e consentire la ripresa del trattamento entro la finestra massima di 96 ore consecutive prevista dall'articolo 13.

Il piano indica la sequenza delle operazioni, le durate interne alla finestra, le attività eseguibili in parallelo, le squadre e i mezzi impiegati, le misure di coordinamento delle interferenze e le verifiche necessarie alla ripresa dell'esercizio.

Le durate sono rappresentate rispetto all'istante iniziale della finestra critica e devono essere compatibili con gli orari e le modalità di accesso risultanti dai documenti di gara e dagli accordi con SECIT resi disponibili ai concorrenti.

Il piano non deve contenere il termine complessivo offerto per l'esecuzione della fornitura, né date o durate di produzione e approvvigionamento che consentano di ricostruirlo. Il termine complessivo e il relativo cronoprogramma sono presentati esclusivamente nella Busta C.

La descrizione delle durate interne alla finestra critica serve a dimostrare la fattibilità dell'organizzazione proposta e non costituisce un'autonoma offerta temporale aggiuntiva rispetto a quella disciplinata dall'articolo 31.

29.5 – Formato e limiti dimensionali

La relazione tecnico-organizzativa deve contenere al massimo 30 pagine in formato A4, con carattere Arial di dimensione non inferiore a 10 punti. Gli allegati descrittivi possono contenere complessivamente al massimo 20 pagine in formato A4.

Dal computo sono esclusi copertine, indici, separatori, elaborati grafici e rappresentazioni tridimensionali, schede tecniche dei componenti commerciali, contratti di avvalimento e documentazione relativa alle richieste di riservatezza.

I documenti devono essere numerati e richiamati nell'indice. Gli allegati non possono essere utilizzati per proseguire la relazione oltre il limite previsto.

Il superamento dei limiti dimensionali non determina, da solo, l'esclusione. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono considerate le parti comprese nei limiti indicati, secondo l'ordine di presentazione. Resta ferma la verifica della conformità ai requisiti minimi sulla documentazione tempestivamente prodotta.

29.6 – Riservatezza, separazione e verifica

Il concorrente che richiede la sottrazione all'accesso di parti dell'offerta presenta una dichiarazione motivata e comprovata, individuando puntualmente le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, e allega una copia dell'offerta con oscuramento delle sole parti interessate.

La versione integrale deve essere sempre disponibile alla Stazione Appaltante. Le richieste di riservatezza sono valutate secondo gli articoli 35 e 36 del Codice e non vincolano automaticamente l'Amministrazione.

Nella Busta B non devono comparire il prezzo, il ribasso, gli importi dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza, il termine complessivo offerto o altri elementi idonei ad anticipare il contenuto della Busta C.

Le caratteristiche e le prestazioni dichiarate costituiscono obblighi contrattuali. La mancata dimostrazione di una caratteristica esclusivamente premiale comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio; la mancanza di un requisito minimo è valutata secondo l'articolo 28.

Restano ammessi i chiarimenti consentiti dall'articolo 101 del Codice, senza possibilità di modificare sostanzialmente l'offerta o introdurre dopo la scadenza nuove caratteristiche migliorative.

30. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

30.1 – Presentazione dell'offerta

Il concorrente inserisce nella Busta C l'offerta economica e temporale, redatta secondo il Modello P e sottoscritta secondo l'articolo 26.

Gli eventuali campi e documenti economici generati dalla piattaforma devono riportare valori coerenti con il Modello P. Quest'ultimo contiene tutte le dichiarazioni e le informazioni richieste dal presente articolo.

L'offerta comprende il ribasso percentuale, il prezzo contrattuale risultante, il termine complessivo offerto, il relativo cronoprogramma, i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.

30.2 – Ribasso e determinazione del prezzo contrattuale

Il concorrente offre un unico ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso di euro 338.332,24, al netto dell'IVA.

Gli oneri della sicurezza da interferenze, definitivamente determinati in euro 1.667,76, non sono soggetti a ribasso.

Il prezzo contrattuale, al netto dell'IVA, è determinato dalla seguente formula:

$$C = 338.332,24 \times (1 - R/100) + 1.667,76$$

dove:

- **C** è il prezzo contrattuale complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze;
- **R** è il ribasso percentuale offerto sull'importo soggetto a ribasso.

Il ribasso è espresso con un massimo di tre cifre decimali. Le eventuali cifre successive alla terza non sono considerate.

L'importo della quota ribassata è arrotondato al centesimo di euro secondo il criterio matematico; a tale importo sono aggiunti gli oneri della sicurezza da interferenze.

Il ribasso si applica esclusivamente alla quota di euro 338.332,24. Non si applica all'IVA né alle somme a disposizione della Stazione Appaltante comprese nel quadro economico.

È ammesso il ribasso pari a zero. Non sono ammesse offerte in aumento né importi negativi della quota relativa alla fornitura e alle prestazioni accessorie.

30.3 – Costi della manodopera e oneri aziendali di sicurezza

Trattandosi di fornitura con posa in opera, il concorrente indica separatamente nell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023:

- a) i propri costi della manodopera riferiti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) i propri oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali importi sono già compresi nel prezzo offerto e non costituiscono somme da aggiungere al prezzo contrattuale.

Gli oneri aziendali di sicurezza sono distinti dagli oneri della sicurezza da interferenze determinati dalla Stazione Appaltante.

Qualora i costi della manodopera dichiarati siano inferiori alla stima dell'articolo 9, il concorrente può allegare le relative spiegazioni. La mancata presentazione anticipata delle spiegazioni non costituisce causa di esclusione.

L'indicazione di costi inferiori alla stima non determina l'esclusione automatica, ma resta soggetta alle verifiche previste dal Codice, senza possibilità di giustificare il mancato rispetto dei minimi retributivi e degli obblighi inderogabili.

30.4 – Offerta temporale e cronoprogramma complessivo

Il concorrente indica il termine complessivo offerto per la rimozione del macchinario esistente, la consegna, l'installazione, l'avviamento e la messa in esercizio della nuova macchina.

Il termine è espresso in un numero intero di giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione, secondo l'articolo 13.

In coerenza con il medesimo articolo, Il termine offerto deve essere positivo, espresso in giorni interi e non superiore a 200 giorni naturali e consecutivi.

La riduzione temporale utilizzata per l'attribuzione del punteggio è determinata dalla differenza tra 200 giorni e il termine offerto, secondo l'articolo 31.

All'offerta temporale è allegato il cronoprogramma complessivo, con indicazione delle fasi di progettazione di dettaglio, produzione o approvvigionamento della macchina, preparazione dell'intervento, trasporto, rimozione, installazione, avviamento e messa in esercizio.

Il cronoprogramma deve rappresentare le dipendenze tra le attività e i tempi necessari per il coordinamento con la Stazione Appaltante e con SECIT, nel rispetto delle condizioni risultanti dai documenti di gara.

La disponibilità a magazzino della macchina, se utilizzata per sostenere la riduzione dei tempi, deve essere riferita alla configurazione effettivamente offerta e adeguatamente documentata.

Il termine complessivo offerto non modifica il limite massimo di 96 ore consecutive della finestra critica. Il cronoprogramma della Busta C deve essere coerente con il piano operativo presentato nella Busta B.

Il termine offerto costituisce obbligo contrattuale dell'aggiudicatario. La sua sostenibilità può essere verificata nell'ambito della valutazione della serietà e della realizzabilità dell'offerta, secondo l'articolo 110 del Codice.

30.5 – Accettazione delle condizioni economiche e contrattuali

Il concorrente dichiara che il prezzo offerto comprende tutte le prestazioni, le dotazioni, gli accessori e le migliorie inclusi nella propria offerta, nonché gli oneri posti a suo carico dai documenti di gara.

Il concorrente accetta il piano dei pagamenti disciplinato dall'articolo 10 e la riserva della proprietà disciplinata dall'articolo 11.

Le quote di pagamento sono determinate sul prezzo contrattuale risultante dall'applicazione della formula del paragrafo 30.2, senza applicare ulteriormente il ribasso agli oneri della sicurezza da interferenze.

Gli oneri finanziari connessi al piano di pagamento sono compresi nel prezzo offerto. Restano ferme la disciplina dell'anticipazione e del relativo recupero, della fatturazione, dei termini di pagamento e degli interessi prevista dall'articolo 10 e dalle disposizioni inderogabili applicabili.

Non sono ammesse offerte subordinate alla modifica del piano dei pagamenti, all'assunzione di ulteriori obbligazioni di pagamento da parte di SECIT o alla concessione di garanzie da parte della Stazione Appaltante non previste dai documenti di gara.

30.6 – Univocità dell'offerta e regole di prevalenza

Il Modello P deve riportare il ribasso percentuale e il termine offerto in cifre e in lettere.

In caso di discordanza prevalgono i valori in cifre riportati nel Modello P sottoscritto, salvo errore materiale oggettivamente riconoscibile e correggibile senza modificare la volontà negoziale dell'offerente.

In caso di discordanza tra il prezzo contrattuale indicato e quello risultante dal ribasso, prevale il ribasso e il prezzo è ricalcolato secondo il paragrafo 30.2.

Gli eventuali valori riepilogativi inseriti nei campi della piattaforma sono ricondotti ai valori dell'offerta sottoscritta secondo le precedenti regole.

Il cronoprogramma deve rispettare il termine dichiarato nel Modello P. Eventuali incoerenze possono essere chiarite soltanto nei limiti dell'articolo 101 del Codice, senza introdurre un diverso termine offerto o una nuova organizzazione sostanziale dell'esecuzione.

Non sono ammesse offerte parziali, plurime, alternative, condizionate o tali da rendere indeterminati il prezzo, la configurazione offerta o il termine di esecuzione.

La Stazione Appaltante procede alle verifiche sui costi della manodopera, sugli oneri aziendali di sicurezza e sulla congruità dell'offerta nei casi e secondo le modalità previsti dal Codice.

Le omissioni dei contenuti economici e temporali essenziali non possono essere colmate mediante una nuova offerta successiva alla scadenza. Restano ferme le possibilità di chiarimento e di rettifica degli errori materiali consentite dalla legge.

31. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avviene applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, così ripartiti:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica – elementi tecnico-qualitativi e quantitativi	75
Offerta economica – ribasso percentuale	20
Tempistiche per la messa in esercizio	5
Totale	100

Non è prevista soglia di sbarramento al punteggio tecnico né riparametrizzazione dei punteggi, né in relazione ai singoli criteri né in relazione al punteggio tecnico complessivo. La rispondenza della fornitura alle esigenze della Stazione Appaltante è assicurata dalle specifiche tecniche minime di cui all'articolo 28, il cui mancato rispetto comporta esclusione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – 75 PUNTI

N.	Criterio	Tipo	Punti
1	Qualità complessiva della proposta tecnica – elaborati, disegni di ingombro, layout di inserimento nel sito, qualità costruttiva, materiali e componentistica	D	10
2	Efficacia della miscelazione: adeguatezza delle soluzioni costruttive e della geometria degli organi di miscelazione alla matrice da trattare; omogeneità del prodotto; comportamento con materiali eterogenei e umidi; prevenzione degli accumuli e dei fenomeni di impaccamento. Non sono nuovamente valutati i valori numerici già premiati dai criteri relativi alla capacità oraria e alle prestazioni energetiche	D	10
3	Potenza elettrica installata	T	10
4	Volume utile della vasca di carico	T	5
5	Sistemi di accesso al rotore miscelatore per la sostituzione delle lame e le manutenzioni	T	10
6	Capacità oraria minima garantita in ciclo batch	T	5
7	Consumo energetico specifico garantito	Q	5
8	Larghezza della portella di scarico	T	5
9	Manutenibilità e assistenza: organizzazione della manutenzione, facilità delle operazioni di ispezione e sostituzione dei componenti, disponibilità dei ricambi e tempi di approvvigionamento garantiti, organizzazione e tempi di intervento dell'assistenza tecnica. Il numero delle portelle di accesso, già valutato nel criterio 5, non attribuisce autonomamente ulteriori punti	D	10
10	Certificazione della parità di genere	T	3
11	Misure di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro per il personale impiegato nell'appalto	D	2
	Totale offerta tecnica		75

Legenda: D = criterio discrezionale, valutato dalla Commissione giudicatrice; T = criterio tabellare, attribuito automaticamente in base al valore dichiarato in offerta; Q = criterio quantitativo, valutato automaticamente mediante formula

L'attribuzione di zero punti a un criterio premiale non comporta, di per sé, l'esclusione dell'offerta. Resta necessario il rispetto delle specifiche tecniche minime dell'articolo 28, tenendo conto delle soluzioni equivalenti ammissibili secondo il medesimo articolo. Le caratteristiche migliorative valutate devono riferirsi alla configurazione effettivamente offerta e compresa nel prezzo.

I calcoli sono eseguiti senza arrotondamenti intermedi. I punteggi finali delle componenti tecnica, economica e temporale sono arrotondati alla terza cifra decimale secondo il criterio matematico. Il punteggio complessivo è dato dalla somma delle tre componenti così determinate.

CRITERI TABELLARI – SOGLIE DI ATTRIBUZIONE

Criterio 3 – Potenza elettrica installata (10 punti)

Ai fini del presente criterio, la potenza installata è determinata secondo la definizione dell'articolo 28, quale somma delle potenze nominali degli azionamenti principali di miscelazione e ricircolo della configurazione offerta. Non si assume come potenza installata il valore medio assorbito durante l'esercizio, né un limite di assorbimento impostato mediante software o inverter. Gli ausiliari e il fabbisogno elettrico complessivo sono dichiarati separatamente.

- non superiore a 100 kW: 10 punti;
- superiore a 100 kW e non superiore a 132 kW: 8 punti;
- superiore a 132 kW e non superiore a 160 kW: 3 punti.

Criterio 4 – Volume utile della vasca di carico (5 punti)

Conta il volume effettivamente utilizzabile nelle condizioni di esercizio dichiarate, non il volume geometrico lordo.

- pari a 15 m³: 0 punti;
- superiore a 15 m³ e non superiore a 20 m³: 3 punti;
- superiore a 20 m³: 5 punti.

Criterio 5 – Sistemi di accesso al rotore miscelatore (10 punti)

Gli accessi devono consentire effettivamente le operazioni manutentive considerate. La valutazione tiene conto delle soluzioni funzionalmente equivalenti documentate dal concorrente, sulla base della concreta accessibilità e operatività consentite. Ogni soluzione deve rispettare i requisiti di sicurezza della macchina e delle operazioni manutentive.

- accesso dall'alto direttamente nella vasca: 0 punti;
- n. 1 portella laterale di accesso: 5 punti;
- almeno n. 2 portelle laterali apribili indipendentemente: 10 punti.

Criterio 6 – Capacità oraria minima garantita in ciclo batch (5 punti)

La produttività si riferisce al ciclo batch completo definito nel protocollo, comprese le fasi operative lì individuate.

- pari a 25 t/h: 0 punti;
- superiore a 25 t/h e non superiore a 30 t/h: 3 punti;
- superiore a 30 t/h: 5 punti.

Criterio 7 – Consumo energetico specifico garantito (5 punti)

Il criterio valuta l'energia elettrica necessaria per trattare una tonnellata di miscela nella configurazione effettivamente offerta, alle condizioni comuni stabilite dal Protocollo di verifica delle prestazioni allegato al Capitolato tecnico-prestazionale.

Il concorrente dichiara nella Busta B, nella scheda delle prestazioni garantite, un unico valore di consumo energetico specifico, espresso in kWh/t, strettamente positivo. Il valore dichiarato costituisce il consumo specifico massimo contrattualmente garantito alle condizioni del Protocollo.

Il consumo specifico è determinato dividendo l'energia elettrica complessivamente utilizzata nel ciclo batch completo per la massa di miscela effettivamente trattata. Il ciclo comprende le fasi di carico, miscelazione e scarico individuate dal Protocollo. La massa comprende la frazione organica e il materiale strutturante nel rapporto stabilito dal medesimo Protocollo. Il perimetro energetico comprende gli azionamenti e gli ausiliari espressamente individuati nel Protocollo, secondo criteri comuni a tutte le configurazioni offerte.

Il Protocollo stabilisce le caratteristiche della matrice, il rapporto di miscelazione con lo strutturante, le condizioni di carico, le prestazioni richieste, le fasi e i limiti temporali del ciclo, le utenze comprese nella misura, gli strumenti, le modalità di registrazione e i criteri di accettazione, compreso il trattamento dell'incertezza di misura. Le condizioni utilizzate dal concorrente devono essere coerenti con tali prescrizioni e non possono essere autonomamente modificate per ottenere valori di consumo più favorevoli.

Il punteggio è attribuito automaticamente applicando la seguente formula:

$$P_{7,i} = 5 * \frac{E_{min}}{E_i}$$

Dove $P_{7,i}$ è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente (i), E_i è il consumo energetico specifico massimo garantito dal concorrente (i), espresso in kWh/t, ed E_{min} il minore consumo energetico specifico validamente offerto, espresso in kWh/t e riferito alle medesime condizioni di prova.

All'offerta con il minore consumo specifico sono attribuiti 5 punti. Alle altre offerte è attribuito il punteggio risultante dalla formula. In presenza di valori uguali sono attribuiti punteggi uguali; in presenza di una sola offerta validamente valutabile sono attribuiti 5 punti. Non si applicano ulteriori riparametrazioni. Per gli arrotondamenti valgono le disposizioni generali del presente articolo.

La dichiarazione è accompagnata da una relazione tecnica che ne esponga il metodo di determinazione e gli elementi di supporto, quali rapporti di prova, registrazioni strumentali, dati del costruttore o calcoli tecnici verificabili. Qualora siano utilizzati dati relativi a macchine della medesima famiglia costruttiva, devono essere illustrate le differenze rispetto alla

configurazione offerta e le ragioni tecniche che consentono di utilizzare tali dati a sostegno del valore garantito. Non sono sufficienti indicazioni generiche di efficienza o valori riferiti a condizioni non confrontabili con quelle del Protocollo.

La dichiarazione del consumo specifico è obbligatoria. Non sono ammessi valori nulli, negativi, intervalli di valori o dichiarazioni che non consentano di individuare univocamente la prestazione garantita. L'eventuale omissione o indeterminazione è valutata secondo le disposizioni del Disciplinare sulla completezza dell'offerta tecnica e sui chiarimenti ammissibili. Non è consentita la successiva introduzione o modifica del valore offerto; restano ammesse le rettifiche di errori materiali oggettivamente riconoscibili nei limiti di legge.

La verifica della prestazione avviene sulla macchina fornita e installata, mediante misura strumentale dell'energia e della massa trattata su almeno tre cicli consecutivi validi a carico. Il consumo specifico verificato è calcolato come rapporto tra la somma dell'energia misurata e la somma delle masse trattate nei cicli considerati. Non si utilizza la media aritmetica dei consumi specifici dei singoli cicli quando le masse trattate sono differenti.

I cicli sono validi soltanto se rispettano le condizioni del Protocollo e le prestazioni contrattualmente richieste, comprese la produttività garantita e la qualità della miscelazione. Il contenimento dei consumi non può essere ottenuto mediante una riduzione delle prestazioni dovute.

Il mancato rispetto del consumo specifico garantito, accertato applicando i criteri di accettazione del Protocollo, costituisce non conformità contrattuale ed è gestito secondo l'articolo 38 del Disciplinare e le disposizioni del Capitolato relative alle prove, alle penali e ai rimedi per l'inadempimento. Le eventuali prove da ripetere per cause imputabili all'appaltatore restano a suo carico.

Il rapporto percentuale tra potenza assorbita e potenza installata non concorre all'attribuzione del presente punteggio. Restano autonomi il requisito massimo di potenza nominale installata e la relativa valutazione prevista dal criterio 3.

Criterio 8 – Larghezza della portella di scarico (5 punti)

- Larghezza utile della luce di scarico compresa tra 800 e 1.000 mm, estremi inclusi: 3 punti
- Larghezza utile della luce di scarico superiore a 1.000 mm: 5 punti

Una larghezza inferiore a 800 mm non soddisfa il requisito minimo dell'articolo 28

La matrice di riferimento assunta per la dichiarazione e per la verifica delle prestazioni garantite è costituita dalla frazione organica dei rifiuti urbani effettivamente conferita all'impianto, la cui composizione media, risultante dalle analisi merceologiche eseguite sui conferimenti nel periodo gennaio/aprile 2026, è la seguente:

Frazione	Incidenza media in peso
Scarti da cucine e mense	76,7%
Carta e cartone	11,5%
Sacchetti di conferimento compostabili	4,4%
Frazione vegetale da sfalcio e potatura	1,7%
Ceneri domestiche da legno vergine	1,0%
Bioplastiche interne	0,8%
Materiale non compostabile (plastica, metalli, altro)	3,9%
Totale	100%

I valori sono ricavati dalla media di dieci analisi merceologiche eseguite tra gennaio e aprile 2026 su conferimenti provenienti da diversi bacini serviti; la frazione di materiale non compostabile è risultata compresa tra il 2,0% e il 5,6% in peso. La composizione merceologica sopra riportata descrive la frazione organica conferita all'impianto prima dell'aggiunta del materiale strutturante legnoso. Ai fini della dichiarazione e della verifica della capacità oraria e del consumo energetico specifico di cui ai criteri 6 e 7, la massa trattata è riferita alla miscela complessiva, comprensiva dello strutturante.

Il rapporto di miscelazione in massa, le caratteristiche dei materiali e le ulteriori condizioni di riferimento sono predeterminati dalla Stazione Appaltante nel Protocollo di verifica delle prestazioni, parte integrante del Capitolato tecnico-prestazionale e pubblicato con la documentazione di gara. Tali condizioni costituiscono il riferimento comune per la formulazione delle offerte e per la successiva verifica delle prestazioni garantite. La loro definizione non è rimessa ai singoli concorrenti né rinviata alla fase esecutiva.

Criterio 10 – Certificazione della parità di genere (3 punti)

- Possesso della certificazione prevista dall'articolo 46-bis del D.Lgs. 198/2006, in corso di validità: 3 punti
- Assenza del requisito: 0 punti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER I CRITERI DISCREZIONALI

I punteggi discrezionali sono attribuiti secondo la formula:

$$C(a) = \sum [Wi \times V(a)i]$$

dove $C(a)$ è l'indice di valutazione dell'offerta (a); Wi è il peso attribuito al criterio (i); $V(a)i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i), variabile tra zero e uno.

I coefficienti $V(a)i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, espressi con numeri fino a tre cifre decimali, sulla base della seguente griglia di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
OTTIMO	da 0,80 a 1,00
DISTINTO	da 0,60 a 0,80
BUONO	da 0,40 a 0,60
DISCRETO	da 0,20 a 0,40
SUFFICIENTE	da 0,01 a 0,20
INSUFFICIENTE	0,00

Ogni commissario attribuisce il coefficiente con riferimento agli elementi di valutazione indicati per il criterio. La media aritmetica dei coefficienti individuali è moltiplicata per il relativo peso. I verbali danno conto delle ragioni del giudizio. L'attribuzione di coefficiente zero non sostituisce la distinta verifica dei requisiti minimi.

OFFERTA ECONOMICA – 20 PUNTI

Il punteggio relativo al ribasso percentuale offerto è attribuito applicando la seguente formula:

$$P_{T,i} = 20 \times (Ri / Rmax)$$

Dove $P_{T,i}$ è il punteggio attribuito al concorrente; Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente; $Rmax$ è il massimo ribasso percentuale offerto tra tutti i concorrenti ammessi.

Qualora tutti i ribassi validamente offerti siano pari a zero, il punteggio economico è pari a zero per tutti i concorrenti.

Il ribasso utilizzato nella formula è quello offerto sull'importo soggetto a ribasso individuato dall'articolo 30. I costi della sicurezza da interferenze restano esclusi dall'applicazione del ribasso.

TEMPISTICHE PER LA MESSA IN ESERCIZIO – 5 PUNTI

Il punteggio relativo al termine offerto per la consegna, l'installazione, l'avviamento e la messa in esercizio è attribuito applicando la seguente formula:

$$PT,i = 5 \times \Delta i / \Delta max \quad \text{con } \Delta i = 200 - Ti$$

Ti è il termine complessivo offerto, espresso in giorni naturali e consecutivi, decorrente dal verbale di avvio dell'esecuzione secondo l'articolo 13. Δmax è la maggiore riduzione validamente offerta. Qualora tutte le offerte prevedano il termine di 200 giorni, il punteggio temporale è pari a zero per tutti i concorrenti.

Il termine offerto deve essere positivo, espresso in giorni interi e non superiore a 200 giorni naturali e consecutivi. La sua realizzabilità è valutata sulla base del cronoprogramma e delle condizioni documentate dal concorrente, tenendo conto degli adempimenti tecnici e di sicurezza necessari prima dell'intervento.

Il termine offerto deve essere sorretto dal cronoprogramma complessivo contenuto nella Busta C, secondo l'articolo 30, con indicazione del tempo di produzione della macchina ovvero della sua disponibilità a magazzino. Il termine non coerente con il cronoprogramma è sottoposto a verifica ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023. Il termine offerto costituisce obbligazione contrattuale; il suo mancato rispetto comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 40 e non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il termine complessivo offerto è distinto dalla finestra operativa massima di 96 ore prevista per l'intervento sulla sezione di miscelazione. Il rispetto di tale finestra costituisce obbligo esecutivo e non determina un autonomo punteggio temporale.

Qualora la migliore offerta presenti elementi specifici che ne facciano apparire dubbia la congruità, serietà, sostenibilità o realizzabilità, il RUP procede alla verifica prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023. Sono considerati, in particolare, la coerenza fra prezzo e prestazioni garantite, i costi della manodopera e della sicurezza aziendale, i costi delle attività accessorie comprese nell'appalto, la sostenibilità del termine offerto e gli oneri finanziari connessi al piano dei pagamenti. L'eventuale esclusione consegue alla valutazione delle spiegazioni richieste all'operatore economico.

È collocato al primo posto della graduatoria il concorrente che consegue il punteggio complessivo più elevato. L'aggiudicazione è disposta all'esito delle verifiche previste dal Codice e dal presente Disciplinare.

A parità di punteggio complessivo, precede il concorrente con il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, precede quello con il maggior punteggio temporale. Qualora risultino uguali anche tutti i punteggi parziali, la Stazione Appaltante invita i concorrenti interessati a presentare, tramite piattaforma, un miglioramento del prezzo entro cinque giorni dalla richiesta, mantenendo ferme le altre condizioni dell'offerta. In caso di persistente parità, anche qualora non siano presentati miglioramenti, si procede mediante sorteggio, con modalità, data e ora preventivamente comunicate tramite piattaforma.

32. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali è demandata a una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 36/2023.

La Commissione è composta da tre componenti, compreso il Presidente, individuati secondo l'articolo 93, comma 3, del Codice, nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione. La composizione deve assicurare competenze adeguate alla valutazione delle caratteristiche meccaniche, impiantistiche e prestazionali della fornitura e delle relative condizioni di installazione e sicurezza.

Prima del conferimento dell'incarico, i componenti rendono apposita dichiarazione sull'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 93, comma 5, del Codice e delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con riferimento agli operatori economici partecipanti. Eventuali circostanze sopravvenute devono essere tempestivamente comunicate ai fini delle conseguenti determinazioni.

La Commissione opera in autonomia di giudizio e procede alla valutazione delle offerte applicando esclusivamente i criteri, i pesi, le modalità e le formule stabiliti dal presente Disciplinare. Le operazioni e le motivazioni delle valutazioni sono riportate nei verbali di gara.

La Commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale e può riunirsi con modalità telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni, la tracciabilità delle operazioni e l'integrità della documentazione.

La composizione della Commissione e i curricula dei componenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione Appaltante, secondo la disciplina applicabile.

Su richiesta del RUP, la Commissione svolge attività di supporto alla verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice, ferme restando le competenze del RUP.

33. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la sezione dedicata della piattaforma telematica Tuttogare, raggiungibile all'indirizzo <https://cbns.tuttogare.it/>, entro le ore 13:00 del giorno 21/10/2026, secondo l'ora italiana risultante dalle registrazioni della piattaforma.

Entro tale termine deve essere completata la procedura di invio dell'offerta. Il solo caricamento dei documenti o il loro salvataggio in bozza non costituisce presentazione. Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'offerta fanno fede la data e l'ora di ricezione registrate dalla piattaforma.

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito nel rispetto del termine minimo di trenta giorni decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 71, comma 2, e 84 del D.Lgs. 36/2023. Il periodo concretamente assegnato tiene conto della complessità della fornitura, del tempo necessario alla preparazione delle offerte e allo svolgimento del sopralluogo obbligatorio, secondo quanto previsto

dall'articolo 92, comma 1, del medesimo decreto. Restano ferme le disposizioni sulle proroghe dei termini previste dal presente Disciplinare e dalla normativa applicabile.

Il termine di presentazione è perentorio e le offerte tardive non sono ammesse, fatti salvi i provvedimenti di sospensione, proroga o riapertura dei termini adottati dalla Stazione Appaltante nei casi consentiti dalla legge.

Restano ferme le proroghe previste dagli articoli 25 e 92 del Codice, anche in relazione a malfunzionamenti della piattaforma, informazioni supplementari significative comunicate tardivamente o modifiche significative dei documenti di gara. Le nuove scadenze sono rese note con le modalità di pubblicità previste dalla normativa applicabile. In caso di proroga, gli operatori economici che abbiano già presentato l'offerta possono ritirarla ed eventualmente sostituirla entro il nuovo termine.

La documentazione è trasmessa in formato elettronico attraverso la piattaforma, secondo le modalità previste dal presente Disciplinare e dalle relative norme tecniche di utilizzo.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e le offerte sono sottoscritte dai soggetti muniti dei necessari poteri, mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata riconosciuta dalla normativa applicabile, secondo le disposizioni dei rispettivi articoli del Disciplinare. Per gli allegati tecnici e i documenti rilasciati da terzi valgono le specifiche prescrizioni di gara.

Le carenze di sottoscrizione sono valutate ai sensi dell'articolo 101 del Codice. Il difetto di firma è sanabile quando non impedisce di riconoscere la provenienza dell'offerta e non determina incertezza assoluta sulla sua imputabilità al concorrente. La regolarizzazione non può consentire la presentazione di una nuova offerta né la modifica del contenuto dell'offerta tempestivamente trasmessa.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

34. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara si svolge attraverso la piattaforma telematica "Tuttogare" del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, raggiungibile all'indirizzo <https://cbns.tuttogare.it/>, mediante sedute pubbliche telematiche e sedute riservate, secondo le competenze attribuite alla Commissione giudicatrice, al RUP e agli uffici incaricati dello svolgimento della procedura. Restano in capo al Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani-Ozieri le determinazioni di propria competenza e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

La data e l'ora della prima seduta pubblica sono comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Le successive sedute pubbliche e le eventuali variazioni del calendario sono comunicate con le medesime modalità. La partecipazione avviene secondo le istruzioni contenute nell'avviso di convocazione e le funzionalità della piattaforma.

I legali rappresentanti dei concorrenti, i procuratori e i soggetti muniti di delega possono formulare osservazioni attraverso i canali indicati nell'avviso di convocazione. Le osservazioni pertinenti allo svolgimento della procedura sono acquisite agli atti e riportate nel verbale, anche mediante richiamo alla documentazione trasmessa.

La piattaforma assicura la tracciabilità delle operazioni, l'integrità della documentazione e la riservatezza delle offerte fino al momento previsto per la rispettiva apertura. Le valutazioni della Commissione giudicatrice si svolgono in seduta riservata.

La Stazione Appaltante si avvale dell'inversione procedimentale prevista dall'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, procedendo alla valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali prima della verifica della documentazione amministrativa, fatta salva la verifica preliminare del pagamento del contributo ANAC. Le operazioni sono condotte in modo imparziale e trasparente, assicurando che l'aggiudicazione intervenga esclusivamente in favore di un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

Prima fase – Verifiche preliminari e apertura delle offerte tecniche

Il RUP, con il supporto degli uffici competenti, verifica il tempestivo ricevimento delle offerte e, nei confronti di tutti i concorrenti, l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, prima dell'avvio della valutazione delle offerte.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, si procede mediante soccorso istruttorio all'acquisizione della relativa prova o alla regolarizzazione del pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 37. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica telematica, all'apertura della Busta B – Offerta tecnica e alla ricognizione della documentazione presentata. In questa fase il controllo riguarda la presenza e il contenuto formale dei

documenti, mentre la verifica sostanziale della conformità tecnica e l'attribuzione dei punteggi sono effettuate nelle successive sedute riservate.

Seconda fase – Valutazione delle offerte tecniche

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice esamina le offerte tecniche e verifica la rispondenza delle soluzioni proposte alle caratteristiche e alle prestazioni minime richieste dal Capitolato Prestazionale e dal presente Disciplinare, tenendo conto degli eventuali mezzi di prova dell'equivalenza prodotti dai concorrenti.

Per le offerte ammissibili, la Commissione attribuisce i coefficienti e i punteggi applicando esclusivamente i criteri, i subcriteri, i pesi e le modalità di valutazione stabiliti dall'articolo 31. Le valutazioni e le relative motivazioni, nonché le operazioni di calcolo, sono riportate nei verbali di gara.

Gli eventuali chiarimenti sui contenuti dell'offerta sono richiesti nei limiti dell'articolo 101 del Codice e dell'articolo 37 del presente Disciplinare. Essi non possono determinare modifiche dell'offerta, introduzione di nuove prestazioni o integrazione successiva di elementi necessari per ottenere un punteggio non giustificato dalla documentazione tempestivamente presentata.

Le eventuali non conformità che comportano l'esclusione sono verbalizzate e trasmesse al RUP per i provvedimenti di competenza, nel rispetto degli articoli 35 e 37.

Terza fase – Apertura delle offerte economiche e temporali e formazione della graduatoria

Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, comunica i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti ammessi alla fase successiva e procede all'apertura della Busta C – Offerta economica e temporale.

La Commissione verifica la regolarità delle offerte, dà lettura dei ribassi economici e dei termini offerti per la consegna, l'installazione, l'avviamento e la messa in esercizio e attribuisce i relativi punteggi secondo le formule e le modalità previste dagli articoli 30 e 31.

Il punteggio complessivo è determinato sommando i punteggi attribuiti alle componenti tecnica, economica e temporale. Sulla base dei risultati è formata la graduatoria, fatta salva la conclusione delle verifiche amministrative, dell'eventuale verifica di anomalia e degli ulteriori accertamenti previsti dalla legge.

Le eventuali parità di punteggio sono risolte secondo quanto stabilito dall'articolo 31. La graduatoria e le operazioni che ne hanno determinato la formazione sono riportate nel verbale.

Quarta fase – Verifica della documentazione amministrativa, dei requisiti ed eventuale verifica di anomalia

Il RUP, con il supporto degli uffici competenti, procede all'apertura e all'esame della Busta A – Documentazione amministrativa del concorrente primo classificato, verificando la completezza e la regolarità della documentazione e attivando, ove necessario, il soccorso istruttorio.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale è verificato mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e gli ulteriori strumenti previsti dall'articolo 99 del Codice.

Sono inoltre sottoposte a controllo le dichiarazioni di un ulteriore concorrente, individuato mediante sorteggio verbalizzato tra gli altri concorrenti presenti in graduatoria, ove ve ne siano. Restano fermi gli ulteriori controlli previsti dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, anche in presenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa del primo classificato, qualora l'offerta appaia anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici previsti dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 31 del presente Disciplinare, il RUP procede alla verifica della sua congruità, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

A tal fine, il RUP richiede per iscritto le spiegazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La valutazione riguarda la sostenibilità complessiva dell'offerta, considerando la fornitura e le prestazioni accessorie, i costi della manodopera, gli oneri aziendali della sicurezza, i tempi offerti e gli oneri finanziari connessi al piano dei pagamenti previsto dall'articolo 10.

Le spiegazioni non possono comportare la modifica del prezzo, dei tempi, delle prestazioni o delle condizioni contrattuali offerte. Il RUP valuta gli elementi acquisiti e conclude la verifica con motivazione riferita all'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Prima dell'aggiudicazione sono inoltre effettuate le verifiche sul rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro, sull'eventuale equivalenza delle tutele del contratto collettivo indicato dal concorrente e sull'attendibilità degli impegni richiesti dagli atti di gara, nei casi e secondo le modalità previsti dagli articoli 11, 102 e 110 del Codice.

In caso di esclusione del concorrente primo classificato, si procede nei confronti del concorrente successivo, effettuando le verifiche necessarie e gli eventuali ricalcoli consentiti dalla normativa, nel rispetto dell'articolo 108, comma 12, del Codice. I provvedimenti di esclusione sono motivati e comunicati secondo quanto previsto dall'articolo 90.

All'esito delle operazioni è formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ammissibile e risultata affidabile. L'aggiudicazione è disposta dall'organo competente della ZIR secondo l'articolo 36 del presente Disciplinare. La proposta di aggiudicazione e i verbali di gara non hanno efficacia di contratto.

35. CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione sono applicate nel rispetto del principio di tassatività previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 36/2023, delle disposizioni degli articoli da 94 a 98 del medesimo decreto e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili alla procedura.

Sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertata la sussistenza di una causa di esclusione o il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente Disciplinare. Restano ferme le disposizioni in materia di contraddittorio, misure di self-cleaning e partecipazione in forma associata, nei casi e secondo le modalità previsti dal Codice. Il mancato possesso di un requisito di partecipazione non può essere sanato mediante la successiva acquisizione del requisito attraverso il soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte presentate oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle previste dagli articoli 26 e 33, fatti salvi i provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante in caso di malfunzionamento della piattaforma o negli altri casi previsti dalla legge.

Sono altresì escluse le offerte che presentano uno dei seguenti vizi sostanziali:

- mancanza dell'offerta tecnica o dell'offerta economica e temporale, oppure assenza di elementi essenziali che ne impedisca la determinazione senza una nuova manifestazione di volontà del concorrente;
- non conformità della macchina o delle prestazioni offerte alle caratteristiche e alle prestazioni tecniche minime richieste dal Capitolato Prestazionale e dal presente Disciplinare, tenuto conto degli eventuali mezzi di prova dell'equivalenza ammessi dalla documentazione di gara;
- prezzo superiore all'importo posto a base di gara o assoggettamento a ribasso dei costi della sicurezza da interferenze, fermo restando quanto consentito dalla legge in materia di rettifica degli errori materiali;
- carattere condizionato, plurimo, alternativo o indeterminato, incompatibile con la richiesta di un'unica offerta vincolante;
- subordinazione dell'offerta alla modifica del piano dei pagamenti previsto dall'articolo 10, della riserva di proprietà prevista dall'articolo 11 o di altre condizioni contrattuali essenziali;
- indicazione di un termine complessivo di esecuzione non ammissibile secondo gli articoli 13 e 30, oppure previsione di una finestra critica di rimozione, installazione e ripristino operativo superiore alle 96 ore consecutive stabilite dagli atti di gara;
- violazione della segretezza e della separazione delle offerte, quando il contenuto della documentazione consenta di conoscere anticipatamente gli elementi riservati alla Busta C e comprometta l'imparzialità della valutazione tecnica.

Trattandosi di una fornitura con posa in opera, il concorrente deve indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice. L'eventuale omissione è valutata secondo tale disposizione e nei limiti dei casi di regolarizzazione ammessi dall'ordinamento; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire una modifica sostanziale dell'offerta economica.

Gli oneri aziendali della sicurezza sono distinti dai costi della sicurezza da interferenze determinati dalla Stazione Appaltante. L'indicazione dei primi non sostituisce né modifica l'importo dei secondi, che resta quello definitivamente stabilito negli atti di gara e non è soggetto a ribasso.

La mancanza di un documento o di un allegato non comporta automaticamente l'esclusione. Occorre verificare se la carenza riguardi un elemento essenziale dell'offerta, la dimostrazione di una caratteristica tecnica minima, un adempimento regolarizzabile oppure un elemento destinato esclusivamente all'attribuzione di un punteggio premiale.

Quando la carenza riguarda soltanto un elemento premiale, si procede secondo l'articolo 31, senza attribuire il relativo punteggio in assenza degli elementi necessari alla valutazione e senza consentire integrazioni che modifichino l'offerta. Resta ferma la necessità che l'offerta rispetti tutte le caratteristiche e le prestazioni minime richieste.

L'omissione o l'irregolarità della sottoscrizione è valutata secondo gli articoli 33 e 37. Non si dispone l'esclusione automatica quando la provenienza e l'imputabilità dell'offerta risultino certe e il difetto possa essere regolarizzato senza modificarne il contenuto. Non sono sanabili le carenze che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente o impediscano di ricondurre a quest'ultimo una manifestazione di volontà tempestivamente espressa.

Il mancato svolgimento del sopralluogo e l'omessa produzione della relativa attestazione sono disciplinati dall'articolo 39. La mancata allegazione dell'attestazione non equivale al mancato svolgimento del sopralluogo, quando la sua tempestiva effettuazione risulti verificabile dalla documentazione della Stazione Appaltante.

La mancata regolarizzazione del pagamento del contributo ANAC nel termine assegnato comporta l'inammissibilità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 34. Il mancato riscontro alle richieste di soccorso istruttorio comporta l'esclusione nei casi e con le modalità stabiliti dall'articolo 37.

Sono inoltre escluse le offerte che, all'esito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 34 del presente Disciplinare, risultino anormalmente basse e non adeguatamente giustificate. L'esclusione è disposta sulla base della valutazione motivata degli elementi acquisiti nel contraddittorio con il concorrente.

I provvedimenti di esclusione sono adottati dal soggetto competente, adeguatamente motivati e comunicati ai concorrenti secondo quanto previsto dall'articolo 90 del Codice.

36. AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIE

Aggiudicazione

L'organo competente del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani-Ozieri, esaminata la proposta di aggiudicazione e verificata la legittimità e la conformità all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo delle verifiche previste dall'articolo 34 del presente Disciplinare.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 99, comma 3-bis, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, e la disciplina speciale relativa all'acquisizione della documentazione antimafia.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace e non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente rispetto all'oggetto dell'appalto. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, può decidere, con provvedimento motivato da adottare entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione

Il contratto è stipulato tra la ZIR e l'aggiudicatario in forma scritta e in modalità elettronica, secondo una delle forme previste dall'articolo 18, comma 1, del Codice.

La stipulazione avviene entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, non prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di deroga al termine dilatorio, i differimenti e gli effetti sospensivi previsti dall'articolo 18.

L'acquisizione della documentazione antimafia e l'eventuale stipulazione nelle more del suo rilascio sono disciplinate dal D.Lgs. 159/2011. Il ricorso alle disposizioni che consentono di procedere nelle more è subordinato alla verifica dei relativi presupposti e non esonera dal completamento degli accertamenti.

L'aggiudicatario produce, entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante, la documentazione necessaria alla stipula, comprese le garanzie dovute. Le conseguenze della mancata o tardiva stipulazione sono regolate dall'articolo 18 del Codice, distinguendo le cause imputabili alla Stazione Appaltante da quelle imputabili all'aggiudicatario.

L'eventuale avvio dell'esecuzione prima della stipula è disposto con apposito provvedimento motivato, nei casi e alle condizioni dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice. Il provvedimento individua le prestazioni da avviare e le relative condizioni. Prima dell'inizio delle attività devono risultare efficaci le coperture assicurative pertinenti e devono essere assolti gli adempimenti di sicurezza e coordinamento richiesti per le attività medesime.

L'accesso all'impianto e l'esecuzione delle operazioni sono effettuati secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 38 e dalla documentazione di sicurezza allegata. Le interlocuzioni operative con SECIT non sostituiscono i provvedimenti della Stazione Appaltante né autorizzano modifiche delle prestazioni, dei corrispettivi o delle condizioni contrattuali.

Garanzia definitiva

Ai fini della stipulazione, l'aggiudicatario costituisce in favore della ZIR la garanzia definitiva prevista dall'articolo 117 del Codice, mediante cauzione o fidejussione, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

La garanzia è determinata nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze, con le maggiorazioni previste dall'articolo 117, comma 2, e le riduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 106, comma 8. L'importo è calcolato sul corrispettivo risultante dall'aggiudicazione e non sul totale del quadro economico.

La fideiussione deve essere rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 106, comma 3, conforme agli schemi tipo applicabili e alle prescrizioni vigenti in materia di sottoscrizione digitale e verificabilità. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione prevista dall'articolo 1957, secondo comma, del codice civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e il rimborso delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La Stazione Appaltante può avvalersene per il recupero delle penali e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 117, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per il maggior danno.

Qualora la garanzia venga meno, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante può richiederne la reintegrazione secondo l'articolo 117, comma 3. La mancata costituzione della garanzia definitiva produce gli effetti previsti dal comma 6 del medesimo articolo, comprese la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, fino al limite dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avviene con l'automatismo e sulla base della documentazione attestante le prestazioni eseguite previsti dall'articolo 117, comma 8, senza necessità di una specifica nulla osta della Stazione Appaltante.

Lo svincolo della quota residua è effettuato secondo l'articolo 117 e l'articolo 37, comma 6, dell'allegato II.14 al Codice, in relazione alla conclusione delle verifiche sulle prestazioni contrattuali. La verifica della fornitura e delle eventuali prestazioni accessorie a esecuzione continuativa è disciplinata dall'articolo 38.

La dilazione del pagamento e la riserva di proprietà non impediscono lo svincolo maturato in relazione alle prestazioni eseguite e non consentono di mantenere integralmente vincolata la garanzia fino al pagamento dell'ultima rata. La conclusione delle verifiche non può essere rinviata per il solo fatto che residuino rate del prezzo non ancora scadute.

Lo svincolo della garanzia non estingue gli obblighi di garanzia sul bene, di assistenza e di manutenzione che restano dovuti secondo il contratto, né le responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti o inadempimenti.

Garanzie relative all'anticipazione e alla rata di saldo

La garanzia definitiva resta distinta dalla garanzia per l'anticipazione del prezzo e dalla garanzia per il pagamento della rata di saldo.

L'erogazione dell'anticipazione, nei casi in cui sia dovuta ai sensi dell'articolo 125 del Codice e secondo la disciplina dell'articolo 10, è subordinata alla costituzione della specifica garanzia prevista dal medesimo articolo 125. Il relativo importo comprende l'anticipazione e la maggiorazione per gli interessi legali calcolata secondo la legge; la garanzia si riduce in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'articolo 117, comma 9, nella misura e per il periodo stabiliti dalla disposizione, tenendo conto della disciplina della verifica di conformità applicabile alla fornitura.

Le garanzie poste a carico dell'appaltatore non sostituiscono né modificano gli obblighi di pagamento della ZIR e le eventuali garanzie a essi riferite, per i quali resta ferma la disciplina degli articoli 10 e 11.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente alla stipula del contratto. Per gli altri concorrenti si procede allo svincolo secondo l'articolo 106 del Codice.

Coperture assicurative per l'esecuzione delle prestazioni

Prima dell'inizio delle attività cui si riferiscono, l'appaltatore produce le coperture assicurative previste dal Capitolato Prestazionale e dal presente articolo, sostenendone i relativi oneri.

È richiesta una copertura di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, RCT/RCO, con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro, riferita alle attività oggetto dell'appalto. La copertura deve comprendere le operazioni di rimozione del macchinario esistente, movimentazione, trasporto, sollevamento, scarico, montaggio, installazione, avviamento e prova, nonché gli interventi di assistenza e manutenzione contrattualmente dovuti.

È inoltre richiesta una copertura dei danni materiali e diretti al bene fornito e ai beni preesistenti della Stazione Appaltante interessati dalle operazioni, con somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale, operante durante le fasi di trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento, montaggio, smontaggio e prova.

Le coperture possono essere prestate mediante polizze distinte, polizze combinate o appendici a polizze già esistenti, purché ne sia dimostrata l'effettiva conformità alle attività e ai rischi richiesti. Le attività eseguite mediante subappaltatori e altri soggetti dei quali l'appaltatore si avvale devono risultare comprese nelle coperture pertinenti, anche attraverso polizze specifiche, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore.

Ai fini della responsabilità civile, la ZIR e SECIT, quale gestore dell'impianto, devono essere comprese tra i terzi tutelati dalla polizza per i danni derivanti dalle attività assicurate. Nelle coperture dei danni ai beni devono essere correttamente individuati gli interessi assicurati e i beneficiari.

I massimali assicurativi non costituiscono un limite alla responsabilità contrattuale dell'appaltatore. Le franchigie e gli scoperti non possono essere utilizzati per ridurre gli importi che l'appaltatore è tenuto a risarcire alla ZIR per fatti dei quali risponde.

Copertura del miscelatore durante la riserva di proprietà

Dalla consegna del miscelatore all'uso operativo e fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 11, l'appaltatore mantiene, a propria cura e spese, una copertura assicurativa sul bene di tipo "all risks", con somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale, comprendente almeno incendio, furto e danni materiali accidentali.

La polizza deve contemplare espressamente l'ubicazione del miscelatore presso il Polo impiantistico di Coldianu e il suo utilizzo da parte di SECIT quale gestore autorizzato dalla ZIR. La copertura deve decorrere senza interruzioni rispetto alle coperture previste per installazione, avviamento e prove.

La ZIR è individuata quale soggetto assicurato per il proprio interesse alla conservazione del bene. La polizza disciplina il vincolo dell'indennizzo a tutela delle somme già corrisposte dalla ZIR, coordinandolo con l'interesse dell'appaltatore per il credito residuo ed evitando duplicazioni degli indennizzi.

La riserva di proprietà non comporta, di per sé, il mantenimento di tutti i rischi in capo all'appaltatore. Il passaggio dei rischi e gli obblighi di custodia e corretta conduzione restano disciplinati dall'articolo 11 e dall'articolo 1523 del codice civile, ferme le responsabilità dell'appaltatore per difetti del bene, inesatta installazione e altri inadempimenti contrattuali.

La copertura assicurativa non sostituisce la garanzia legale e contrattuale sul miscelatore né gli obblighi di riparazione, sostituzione, assistenza e manutenzione assunti dall'appaltatore.

Verifica e mantenimento delle coperture

L'appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante le polizze complete delle condizioni generali e particolari, delle appendici e delle quietanze di pagamento. La documentazione deve consentire la verifica delle attività assicurate, delle decorrenze, dei massimali, delle franchigie, degli scoperti e delle esclusioni.

Le prescrizioni che devono produrre effetti nei confronti dell'assicuratore devono risultare recepite nelle polizze o in appendici da questo accettate. In particolare, l'eventuale clausola di inopponibilità alla ZIR del mancato pagamento del premio deve risultare espressamente accettata dall'assicuratore; non è sufficiente una dichiarazione dell'appaltatore.

L'appaltatore documenta i rinnovi prima della scadenza delle coperture e comunica tempestivamente ogni circostanza che possa determinarne la sospensione, la riduzione o la cessazione, provvedendo a mantenerle conformi agli obblighi contrattuali per l'intero periodo richiesto.

In caso di mancanza o interruzione di una copertura obbligatoria, il RUP contesta l'inadempimento e attiva i provvedimenti di competenza, compresa l'inibizione delle attività prive della necessaria copertura e, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, la risoluzione. Gli eventuali interventi sui pagamenti devono avere uno specifico fondamento normativo o contrattuale ed essere proporzionati all'inadempimento, senza sospensione automatica e generalizzata di ogni credito dell'appaltatore.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali di propria competenza, compresi bollo e registrazione ove dovuti. L'IVA sul corrispettivo è applicata secondo la normativa fiscale e la disciplina economica del contratto.

37. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Regolarizzazione della documentazione di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante attiva il soccorso istruttorio per integrare gli elementi mancanti della documentazione amministrativa e per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del Documento di Gara Unico Europeo e degli altri documenti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Non è richiesta la ripresentazione dei documenti già presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e acquisibili dalla Stazione Appaltante.

Il soccorso istruttorio non consente di acquisire successivamente alla scadenza requisiti sostanziali di partecipazione che dovevano essere posseduti entro tale termine, né di presentare un'offerta mancante o di integrare o modificare il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica, economica o temporale.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente. Le dichiarazioni non veritiere sono valutate secondo le disposizioni del Codice e della normativa applicabile, ferme le specifiche disposizioni relative all'avvalimento e alla sostituzione dell'impresa ausiliaria.

La mancata produzione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento non ancora costituito è sanabile mediante documenti preesistenti, aventi data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La regolarizzazione del contratto di avvalimento non può comportare la costituzione successiva di un rapporto negoziale originariamente inesistente, né l'introduzione di risorse, impegni o prestazioni migliorative non tempestivamente dedotti nell'offerta. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la nullità del contratto derivante dalla mancata individuazione delle risorse che devono formarne oggetto.

Il difetto di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni o dell'offerta è sanabile qualora la provenienza del documento e la sua imputabilità al concorrente siano comunque riconoscibili con certezza e la regolarizzazione non comporti la formazione successiva o la modifica sostanziale dell'offerta.

Per la regolarizzazione del contributo ANAC si applica quanto previsto dall'articolo 34. La mancata allegazione dell'attestazione di un sopralluogo tempestivamente effettuato può essere regolarizzata; tale omissione documentale è distinta dal mancato svolgimento del sopralluogo, disciplinato dall'articolo 39.

Modalità e termini del soccorso istruttorio

La richiesta è trasmessa mediante la piattaforma telematica e individua i documenti o le dichiarazioni da produrre, integrare o regolarizzare, i soggetti tenuti a provvedervi e le modalità di trasmissione.

La Stazione Appaltante assegna un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Il concorrente è tenuto a rispondere integralmente entro il termine indicato.

Qualora la documentazione tempestivamente prodotta richieda ulteriori precisazioni, la Stazione Appaltante può domandare chiarimenti limitati al contenuto della risposta già ricevuta. Tale facoltà non consente di riaprire il termine per adempimenti omessi o di introdurre elementi sostanziali nuovi.

Il mancato adempimento nel termine assegnato comporta l'esclusione quando riguarda documenti, dichiarazioni o condizioni necessari alla partecipazione.

Quando la carenza riguarda esclusivamente un elemento premiale, compreso un avvalimento utilizzato soltanto a tale scopo, la mancata regolarizzazione comporta la mancata attribuzione del corrispondente punteggio, purché rimangano soddisfatti i requisiti di partecipazione e i requisiti tecnici minimi della fornitura.

Chiarimenti e rettifica degli errori materiali dell'offerta

Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e sui relativi allegati, assegnando un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti devono consentire di comprendere o verificare quanto già offerto. Non possono introdurre una diversa macchina, nuove caratteristiche tecniche, ulteriori migliorie, un diverso prezzo, un diverso termine di esecuzione o condizioni contrattuali differenti.

In caso di risposta omessa o insufficiente, la Stazione Appaltante valuta l'offerta sulla base degli elementi legittimamente disponibili. Qualora non risulti dimostrato un requisito essenziale, si applicano le conseguenze previste dal Disciplinare; qualora non risulti dimostrata esclusivamente una caratteristica premiale, si applicano le regole di attribuzione del punteggio dell'articolo 31.

Fino al giorno fissato per l'apertura della relativa offerta, il concorrente può richiedere, mediante la piattaforma e con le modalità previste per la presentazione della domanda, la rettifica di un errore materiale ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Codice.

La rettifica deve essere oggettivamente ricostruibile, non deve comportare una nuova offerta o una sua modifica sostanziale e deve salvaguardare la segretezza delle offerte e l'anonimato richiesto dalla norma.

38. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO, COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Avvio e direzione dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto è avviata dal soggetto incaricato della direzione dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, mediante apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore.

Dal verbale decorre il termine complessivo di esecuzione assunto in sede di offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 13. L'eventuale esecuzione anticipata è disposta nei casi e con le modalità consentiti dal Codice e dall'articolo 36 del presente Disciplinare.

L'avvio delle attività di elaborazione tecnica, approvvigionamento e fabbricazione non autorizza la messa fuori servizio o la rimozione del miscelatore esistente.

La direzione dell'esecuzione è svolta ai sensi dell'articolo 114 del Codice e dell'allegato II.14. La Stazione Appaltante individua il soggetto incaricato e provvede alla nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa, anche in relazione alla complessità tecnologica e alle competenze richieste dall'intervento.

SECIT Impianti S.r.l. partecipa alle attività quale gestore dell'impianto e per gli adempimenti di propria competenza in materia di accesso, sicurezza, coordinamento operativo e continuità del trattamento. Le decisioni relative alla modifica del contratto, all'accettazione della fornitura, all'applicazione delle penali e alla liquidazione dei corrispettivi competono alla Stazione Appaltante e ai soggetti da questa incaricati, secondo le rispettive attribuzioni.

Programmazione delle attività e coordinamento con SECIT

L'appaltatore predispone gli elaborati di dettaglio e il programma esecutivo richiesti dal Capitolato, coerenti con la soluzione offerta, con il termine contrattuale e con il limite di fermo impianto di seguito disciplinato.

Il programma individua la sequenza delle operazioni, le squadre, i mezzi di movimentazione e sollevamento, gli accessori necessari, le attività preparatorie e le condizioni da assicurare prima della sostituzione.

Almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività in sito, l'appaltatore trasmette la documentazione prevista dai modelli CVC e DRI ai destinatari individuati dalla documentazione di sicurezza SECIT, mettendola a disposizione anche del RUP e del direttore dell'esecuzione.

Prima dell'accesso operativo sono completati gli adempimenti relativi all'idoneità tecnico-professionale, allo scambio delle informazioni sui rischi e al coordinamento delle interferenze, secondo l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, il DUVRI e la documentazione SECIT allegata alla gara.

Le lavorazioni sono subordinate al rilascio dei permessi di lavoro previsti dalla procedura PRI 11 e dalla relativa modulistica, compresi i permessi complessivi ove richiesti dalla natura delle operazioni.

Le misure concordate sono riportate nei verbali di coordinamento e nelle eventuali integrazioni del DUVRI. Restano ferme le responsabilità attribuite dalla legge a ciascun soggetto e i costi della sicurezza da interferenze già determinati negli atti di gara.

La collaborazione operativa di SECIT è organizzata nell'ambito dei rapporti con il Consorzio e non costituisce titolo per l'addebito all'appaltatore di compensi diretti al gestore. L'impiego di personale, mezzi o attrezzature SECIT è ammesso esclusivamente nei limiti delle disponibilità preventivamente concordate e autorizzate.

Sostituzione del miscelatore e limite di 96 ore

La messa fuori servizio del miscelatore esistente è autorizzata soltanto dopo la verifica della disponibilità della nuova macchina, dei mezzi, delle squadre, degli accessori e delle condizioni impiantistiche necessarie per completare la sostituzione.

La nuova macchina deve essere disponibile presso il sito o nell'area logistica preventivamente individuata, pronta per l'immediata installazione.

L'apertura della finestra di fermo è documentata mediante verbale che registra data e ora dell'avvio autorizzato delle operazioni che determinano l'indisponibilità del miscelatore esistente, comprese la messa fuori servizio e le disconnessioni necessarie alla rimozione.

Entro **96 ore consecutive** devono essere completate la rimozione, la posa e il fissaggio della nuova macchina, i collegamenti di competenza dell'appaltatore, le verifiche di sicurezza, l'avviamento e le prove funzionali necessarie a consentire la ripresa del trattamento nelle condizioni operative e di sicurezza previste dal Capitolato.

Il ripristino operativo è attestato mediante verbale recante data e ora, operazioni eseguite, prove effettuate e relativo esito. La presenza di attività residue non può giustificare la ripresa dell'esercizio in condizioni non sicure.

Il conteggio delle 96 ore comprende le ore notturne, i giorni festivi e le interruzioni dovute alla normale organizzazione dei turni. Eventuali sospensioni con effetti sui termini contrattuali devono essere riconosciute e formalizzate dai soggetti competenti secondo il Codice e il Capitolato.

Le attività rispettano gli orari di accesso e le prescrizioni del gestore. Il programma deve dimostrare la compatibilità delle ore effettivamente lavorabili con il limite di fermo. Eventuali deroghe agli orari devono essere concordate e autorizzate prima dell'apertura della finestra.

Qualora emergano condizioni di pericolo o interferenze non previste, le attività interessate sono immediatamente interrotte e sono attivate le procedure SECIT di messa in sicurezza e coordinamento, dandone tempestiva comunicazione al direttore dell'esecuzione e al RUP. La conseguente valutazione degli effetti contrattuali tiene conto delle cause e delle responsabilità accertate.

Prove funzionali e prestazionali

Le prove sono eseguite in contraddittorio con l'appaltatore, con la partecipazione di SECIT per gli aspetti operativi di competenza, secondo le modalità e i criteri di accettazione stabiliti nel Capitolato e nel relativo protocollo di prova.

Il protocollo individua le caratteristiche del materiale da trattare, le quantità, le condizioni di alimentazione, le fasi comprese nel ciclo di prova, gli strumenti di misura e le modalità di rilevazione dei risultati. Le condizioni di verifica devono essere coerenti con quelle utilizzate per definire i requisiti minimi e valutare le prestazioni offerte ai sensi dell'articolo 31.

Gli accordi operativi successivi all'aggiudicazione possono precisare il calendario e l'organizzazione delle prove, senza modificare requisiti, parametri di valutazione o criteri di accettazione.

Gli accertamenti riguardano le caratteristiche della macchina installata, le prestazioni produttive ed energetiche contrattualmente garantite, i sistemi di pesatura e gestione delle ricette, lo scarico, i dispositivi di sicurezza, gli accessori e le ulteriori caratteristiche offerte.

La verifica della potenza nominale installata è distinta dalla misurazione dei consumi o degli altri parametri energetici in esercizio.

Sono inoltre verificati l'addestramento del personale individuato dalla Stazione Appaltante e dal gestore, la consegna dei manuali e degli schemi tecnici, la documentazione di conformità del prodotto, il ripristino delle aree e gli adempimenti relativi alla rimozione della macchina esistente e alla gestione dei materiali e dei rifiuti.

La documentazione del prodotto deve rispondere alla normativa applicabile all'immissione sul mercato e alla messa in servizio.

L'appaltatore mette a disposizione, a propria cura e spese, il personale, gli strumenti e i mezzi necessari alle prove di propria competenza, ferme le disponibilità poste espressamente a carico della Stazione Appaltante o concordate con il gestore negli atti contrattuali.

Ultimazione e verifica di conformità

La prova funzionale che consente la ripresa del trattamento non sostituisce la verifica di conformità prevista dall'articolo 116 del Codice e dall'allegato II.14.

L'appaltatore comunica per iscritto l'ultimazione delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione da trasmettere al RUP, secondo l'articolo 31 dell'allegato II.14.

Per la fornitura installata, la verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle relative prestazioni e conclusa entro sessanta giorni dalla medesima data. Eventuali impedimenti sono documentati e gestiti secondo l'articolo 36 dell'allegato II.14.

La verifica è eseguita dal soggetto competente ai sensi della normativa, individuato dalla Stazione Appaltante. Le operazioni e i risultati sono verbalizzati; il relativo certificato identifica le prestazioni effettivamente verificate e il loro esito.

Le prestazioni periodiche di manutenzione e assistenza sono accertate durante la loro esecuzione e alla loro conclusione. L'accertamento della conformità della macchina installata non estingue le prestazioni successive ancora dovute.

Le certificazioni e gli accertamenti necessari ai pagamenti sono emessi nel rispetto dell'articolo 125 del Codice e dell'articolo 10 del Disciplinare. La rateizzazione del corrispettivo non costituisce motivo per rinviare la verifica di prestazioni già ultimate.

Restano disciplinati dall'articolo 11 il trasferimento della proprietà e gli effetti della riserva di proprietà, nonché dall'articolo 36 le garanzie contrattuali.

Non conformità e obblighi successivi

Le non conformità sono contestate per iscritto, distinguendo le carenze che impediscono l'utilizzo sicuro, il mancato rispetto dei requisiti minimi, gli scostamenti dalle prestazioni migliorative contrattualmente garantite e le irregolarità documentali.

Quando la regolarizzazione è tecnicamente e giuridicamente ammissibile, il soggetto competente assegna un termine motivato per l'adempimento e dispone le verifiche necessarie a comprovarne l'esito. Il termine assegnato non comporta automaticamente una proroga dei termini contrattuali.

Le prove da ripetere per cause imputabili all'appaltatore sono effettuate a suo carico.

Il mancato conseguimento delle prestazioni contrattuali non può essere superato modificando successivamente i criteri di gara o accettando una riduzione arbitraria del prezzo. Si applicano i rimedi previsti dal contratto e dalla legge, compresa, quando dovuta, la sostituzione della macchina e, nei casi di inadempimento rilevante, la risoluzione, ferme le penali e il risarcimento spettanti.

L'eventuale utilizzazione provvisoria, ammessa soltanto in condizioni di sicurezza, non costituisce accettazione delle difformità né rinuncia ai rimedi contrattuali.

L'esito positivo della verifica non esclude la responsabilità per vizi o difetti successivamente accertati. Garanzia, manutenzione e assistenza restano dovute per le durate e con le decorrenze stabilite dal Capitolato e dall'offerta.

39. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Finalità e obbligatorietà del sopralluogo

È obbligatorio effettuare il sopralluogo presso il Polo impiantistico di Coldianu, nel Comune di Ozieri, e presso l'area destinata all'installazione del nuovo miscelatore.

Il sopralluogo è necessario per formulare un'offerta tecnica ed economica consapevole, considerato che l'appalto comprende la rimozione del macchinario esistente e l'installazione della nuova macchina all'interno di un impianto in esercizio, con un limite di fermo operativo di 96 ore consecutive.

La visita consente di verificare le condizioni dei luoghi direttamente osservabili, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e movimentazione, agli spazi disponibili, agli ingombri del macchinario esistente, alle condizioni di rimozione, al basamento e agli ancoraggi accessibili, alle quote di carico e scarico, ai punti di collegamento impiantistico e alle interferenze con le attività del gestore.

Tali condizioni non sono compiutamente apprezzabili attraverso la sola documentazione di gara e incidono sulla scelta della soluzione tecnica, sull'organizzazione delle operazioni e sulla predisposizione del programma di sostituzione.

Calendario e prenotazione

I sopralluoghi potranno svolgersi nelle seguenti giornate: **24.09.2026, 29.09.2026, 01.10.2026, 06.10.2026 e 08.10.2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e comunque previo appuntamento.**

La richiesta deve essere presentata mediante la piattaforma telematica utilizzata per la procedura, indicando:

- denominazione e codice fiscale dell'operatore economico;
- nominativo e qualifica della persona incaricata;
- recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- giornata prescelta ed eventuale disponibilità per una data alternativa;
- eventuale partecipazione nell'interesse di un raggruppamento, consorzio o altra forma associata.

La richiesta è inoltrata con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla giornata prescelta. Tale preavviso ha funzione organizzativa; le richieste presentate con un anticipo inferiore sono esaminate compatibilmente con la possibilità di assicurare l'accesso in sicurezza e lo svolgimento della visita, nel rispetto della parità di trattamento.

La Stazione Appaltante conferma mediante piattaforma la data, l'orario dell'appuntamento, il punto di incontro e le prescrizioni di accesso, previo coordinamento con SECIT Impianti S.r.l. La semplice indicazione di una preferenza non costituisce conferma dell'appuntamento.

L'ultima giornata ordinariamente disponibile è il 08.10.2026. Eventuali ulteriori giornate o modifiche del calendario sono disposte dalla Stazione Appaltante e comunicate mediante piattaforma, assicurando condizioni equivalenti agli operatori interessati e un tempo adeguato per formulare l'offerta e richiedere chiarimenti.

Qualora un appuntamento confermato non possa svolgersi per cause imputabili alla Stazione Appaltante o al gestore, è assicurata una data alternativa. Ove necessario, sono conseguentemente adeguati i termini della procedura.

Soggetti ammessi a effettuare il sopralluogo

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante, da un procuratore o dal direttore tecnico dell'operatore economico, oppure da altro soggetto munito di apposita delega.

Il partecipante esibisce un documento di identità in corso di validità e, quando necessaria, la delega, accompagnata dalla documentazione idonea a identificarne il sottoscrittore e a verificarne i poteri.

Il soggetto delegato non può ricevere l'incarico di effettuare il sopralluogo per conto di più concorrenti distinti. Tale limitazione non riguarda gli operatori che partecipano congiuntamente alla medesima offerta in forma associata.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete, costituiti o costituendi, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici partecipanti, dichiarando la forma associata nel cui interesse viene svolto. Non è richiesta la presenza di un rappresentante per ciascun componente.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, il sopralluogo può essere effettuato da un soggetto incaricato dal consorzio oppure dalla consorziata indicata per l'esecuzione.

Accesso al sito, rilievi e fotografie

Il sopralluogo si svolge con l'accompagnamento del personale incaricato e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza del sito e delle indicazioni impartite da SECIT.

I partecipanti devono essere muniti di calzature di sicurezza e di almeno un indumento ad alta visibilità, oltre agli ulteriori dispositivi eventualmente prescritti nella conferma dell'appuntamento.

È consentito accedere esclusivamente alle aree autorizzate. Non sono ammesse manovre sui macchinari, aperture di quadri elettrici, rimozioni di protezioni, prove di funzionamento o altre attività operative da parte dei partecipanti.

La Stazione Appaltante non mette a disposizione un rilievo fotografico ufficiale. I concorrenti possono effettuare, a propria cura e spese, misurazioni non invasive e riprese fotografiche pertinenti alla predisposizione dell'offerta, previa autorizzazione del referente del sito e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza.

Le riprese devono essere limitate alle macchine, agli impianti e alle aree interessate dall'intervento, evitando persone, documenti e informazioni estranei all'oggetto dell'appalto.

Le fotografie eventualmente acquisite non costituiscono un autonomo allegato obbligatorio dell'offerta. Il concorrente può utilizzarle per illustrare la propria proposta nei limiti e con le modalità previsti per la documentazione tecnica.

Attestazione e conseguenze del mancato sopralluogo

Al termine della visita, la Stazione Appaltante o il soggetto da essa espressamente incaricato rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo secondo il Modello E.

L'attestazione identifica l'operatore economico, il soggetto intervenuto, la data della visita e l'eventuale forma associata nel cui interesse è stata effettuata. Il documento è inserito nella Busta A – Documentazione amministrativa.

La mancata allegazione dell'attestazione non comporta l'esclusione quando il sopralluogo risulti effettivamente e tempestivamente svolto. La Stazione Appaltante ne verifica l'esecuzione mediante le proprie registrazioni e acquisisce la documentazione d'ufficio oppure attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 37.

La mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio entro il termine di presentazione delle offerte determina l'inammissibilità dell'offerta e la conseguente esclusione dalla procedura. Non è consentito sanare tale carenza mediante una visita successiva alla scadenza.

Restano ferme le misure necessarie a tutelare gli operatori che abbiano tempestivamente richiesto il sopralluogo e non abbiano potuto effettuarlo per impedimenti imputabili alla Stazione Appaltante o al gestore.

Informazioni acquisite e coordinamento con gli atti di gara

Il sopralluogo riguarda le condizioni osservabili e le aree rese accessibili. La relativa attestazione non costituisce accettazione di condizioni occulte o non ragionevolmente rilevabili, né esonera la Stazione Appaltante dalla completezza e correttezza delle informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimento emerse durante la visita devono essere formalizzate mediante piattaforma secondo l'articolo 3. Le informazioni tecniche di interesse generale sono rese disponibili dalla Stazione Appaltante a tutti gli operatori, tutelando l'identità dei richiedenti e la riservatezza delle rispettive soluzioni.

Le dichiarazioni verbali rese durante il sopralluogo non modificano il Capitolato, il Disciplinare o gli altri documenti di gara. Eventuali rettifiche o integrazioni sono adottate e pubblicate dalla Stazione Appaltante nelle forme previste dalla normativa.

La documentazione SECIT sui rischi e sulle interferenze costituisce parte delle informazioni da esaminare ai fini dell'offerta. Il sopralluogo non sostituisce gli adempimenti di sicurezza, i permessi di lavoro e il coordinamento richiesti prima dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 38.

Restano fermi i costi della sicurezza da interferenze definitivamente determinati negli atti di gara.

40. PENALI

Le penali sono determinate nella misura massima consentita dall'articolo 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La misura massima è giustificata dall'entità delle conseguenze del ritardo, che si riflettono direttamente sulla continuità di un servizio di trattamento di rifiuti urbani e sui costi di trasferimento a impianti terzi documentati al successivo capoverso. Si applicano in particolare:

- ritardo nel ripristino operativo oltre le 96 ore consecutive: 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con frazioni computate pro quota su 24 ore;
- ritardo sul termine complessivo di messa in esercizio: 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo che il medesimo periodo sia già integralmente penalizzato a titolo di finestra critica;
- ritardo nella presentazione del progetto esecutivo di dettaglio: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno;
- ritardo nell'intervento di assistenza su fermo macchina e nella consegna della documentazione essenziale: nella misura forfettaria stabilita dal Capitolato Prestazionale;
- mancato raggiungimento delle prestazioni garantite in offerta e mancata o irregolare produzione della documentazione relativa all'avvio a recupero o smaltimento del macchinario rimosso: nella misura stabilita dal Capitolato Prestazionale.

Le penali sono contestate con atto scritto e sono detratte dai crediti dell'appaltatore, dalla garanzia definitiva o rimosse con altra modalità consentita. La Stazione Appaltante evita la duplicazione della penale per il medesimo fatto e per il medesimo periodo.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Al superamento di tale limite la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'indisponibilità della sezione di trattamento, quantificato secondo i criteri e i dati operativi indicati nel Capitolato Prestazionale.

MAGGIOR DANNO DA INDISPONIBILITÀ DELLA SEZIONE DI MISCELAZIONE

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno effettivamente subito e documentato, ai sensi dell'articolo 1382, secondo comma, del codice civile, espressamente riservato per il caso di mancato rispetto della finestra critica di 96 ore consecutive.

La quantificazione del danno diretto prevedibile si fonda sui dati operativi dell'impianto. Nel mese di luglio 2026 sono state conferite 571 tonnellate di frazione organica, corrispondenti a una media di circa 21 tonnellate al giorno. L'autorizzazione consente uno stoccaggio istantaneo massimo di 36 tonnellate per il rifiuto biodegradabile di cucine e mense EER 20 01 08 nella zona di ricezione, pari a circa 1,7 giorni di afflusso medio: superato tale limite, il rifiuto deve essere trasferito a impianto terzo.

I costi unitari di trasferimento, rilevati presso l'impianto di destinazione, sono pari a € 111,84 per tonnellata di trattamento, € 600,00 per viaggio (con carico medio compreso tra 13 e 15 tonnellate) e € 3,00 per formulario, tutti oltre IVA. Ne deriva, per ciascun giorno di indisponibilità eccedente la finestra programmata:

Voce di danno diretto	Importo giornaliero
Treatment presso impianto terzo – 21 t × € 111,84/t	€ 2.348,64
Trasporto – n. 2 viaggi × € 600,00	€ 1.200,00
Formulari di identificazione – n. 2 × € 3,00	€ 6,00
Totale danno diretto giornaliero	€ 3.554,64

L'importo ha valore indicativo e non costituisce penale né liquidazione automatica del danno. La Stazione Appaltante può richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, causalmente imputabile al ritardo e documentato mediante registri di conferimento, formulari, fatture di trasporto e trattamento e ulteriori giustificativi; sono computate

in detrazione le somme già recuperate a titolo di penale per la medesima componente di danno, al fine di evitare duplicazioni.

La Stazione Appaltante assume a proprio carico i costi di trasferta connessi alla finestra programmata di 96 ore, stimati in circa € 7.780,00 per le 48 tonnellate eccedenti la capacità di stoccaggio istantaneo autorizzata.

41. ALTRE INFORMAZIONI

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, la dimostrazione dei requisiti e la produzione della documentazione avvengono secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della normativa applicabile. Sono riconosciuti i documenti, i certificati e gli altri mezzi di prova equivalenti nei casi e alle condizioni previsti dalla legge. La sostituzione di certificati o documenti con dichiarazioni è ammessa esclusivamente nei presupposti e nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla specifica documentazione richiesta.

Per la lingua della documentazione amministrativa e delle offerte, nonché per le traduzioni dei certificati, dei cataloghi, delle schede e degli altri documenti tecnici, si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del presente Disciplinare.

Le controversie relative alla procedura di affidamento sono devolute alla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, secondo le disposizioni del Codice del processo amministrativo. Per le controversie relative all'esecuzione del contratto devolute alla giurisdizione ordinaria è competente il Foro di Sassari, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge. È escluso il ricorso all'arbitrato e il contratto non contiene clausole compromissorie.

La Stazione Appaltante può disporre il differimento dei termini, la sospensione della procedura o adottare provvedimenti di autotutela esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, mediante atti motivati e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e comunicazione. Restano ferme le tutele riconosciute dall'ordinamento agli operatori economici, compresi gli eventuali diritti all'indennizzo o al risarcimento, qualora ne ricorrano i presupposti. La partecipazione alla gara non comporta rinuncia a tali tutele. La sospensione dell'esecuzione, la risoluzione e il recesso dal contratto sono disciplinati dall'articolo 46 del presente Disciplinare.

Fermo il rispetto delle norme imperative, i documenti di gara sono interpretati in modo coordinato. In caso di effettivo contrasto, le prescrizioni del Bando e del presente Disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato Prestazionale e dello schema di contratto. La maggiore specificazione di un obbligo contenuta nel Capitolato o nello schema di contratto non costituisce, di per sé, contrasto con il Bando o con il Disciplinare.

Le prestazioni migliorative contenute nell'offerta aggiudicata costituiscono obblighi contrattuali dell'appaltatore e integrano le prestazioni richieste dalla documentazione di gara. Esse non possono compensare la mancanza dei requisiti minimi prescritti né derogare agli obblighi inderogabili stabiliti dalla legge.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, secondo quanto specificato nell'articolo 45 del presente Disciplinare.

42. PUBBLICITÀ

Trattandosi di un appalto di forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, il bando di gara è trasmesso, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e della consultazione attraverso il sistema TED, secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice.

La pubblicità legale a livello nazionale è assicurata mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi degli articoli 27 e 85 del Codice. La pubblicazione nazionale avviene nel rispetto delle condizioni e della successione temporale previste dall'articolo 85 rispetto alla pubblicazione europea.

Il bando e gli avvisi sono pubblicati anche sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, in forma digitale e con accesso diretto, nella sezione dedicata alla procedura della piattaforma <https://cbns.tuttogare.it/>. Sul sito istituzionale della ZIR, www.zirozieri.it, sono riportati i collegamenti alla procedura e ai dati pubblicati nella BDNCP, nonché gli ulteriori documenti soggetti a pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente», secondo l'articolo 28 del Codice e il D.Lgs. 33/2013.

Le rettifiche del bando, le proroghe dei termini e gli altri avvisi sono pubblicati attraverso i canali prescritti dalla normativa per ciascun adempimento. I chiarimenti sono resi disponibili secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare, garantendo parità di informazione ai concorrenti.

All'esito della procedura sono effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 90 del Codice e la pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto aggiudicato ai sensi dell'articolo 111. Sono inoltre assolti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione

dei dati relativi all'esecuzione del contratto, nel rispetto della disciplina sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali.

43. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del Codice, dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, nonché, per l'accesso civico, dal D.Lgs. 33/2013. L'accesso è assicurato in modalità digitale, nel rispetto dei differimenti, delle esclusioni e delle limitazioni previsti dalla legge.

Contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. La comunicazione indica le modalità per accedere alla documentazione mediante le funzionalità riservate della piattaforma.

Ai concorrenti collocati nei primi cinque posti della graduatoria sono rese reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte. In considerazione dell'inversione procedimentale adottata per la presente gara, resta esclusa dalla messa a disposizione automatica la documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto che non sia stata verificata dalla Stazione Appaltante. L'accesso a tale documentazione può essere richiesto ai sensi della legge 241/1990.

I concorrenti collocati oltre il quinto posto possono richiedere, con le medesime modalità, l'accesso alle offerte degli altri concorrenti e agli ulteriori documenti non resi disponibili automaticamente, indicando l'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Il concorrente che intende richiedere l'oscuramento di informazioni contenute nell'offerta o nelle relative giustificazioni individua puntualmente le parti interessate e presenta una dichiarazione motivata e comprovata che dimostri l'esistenza dei segreti tecnici o commerciali da tutelare. A tal fine produce, secondo le modalità previste dal presente Disciplinare, sia la documentazione integrale destinata alla Stazione Appaltante sia una copia con oscuramento delle sole parti per le quali è richiesta la riservatezza.

La richiesta di oscuramento è valutata dalla Stazione Appaltante e non determina automaticamente la sottrazione dei documenti all'accesso. Non sono sufficienti richiami generici alla riservatezza aziendale o richieste estese indistintamente all'intera offerta senza una specifica giustificazione.

Le decisioni sulle richieste di oscuramento sono rese note con la comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Tali decisioni sono impugnabili con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione, secondo l'articolo 36, comma 4, del Codice. Qualora la richiesta di oscuramento sia respinta, le parti interessate non sono rese accessibili prima della scadenza del predetto termine, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo sono rese disponibili le versioni oscurate e le parti non interessate dalla richiesta.

Restano ferme le esclusioni e i differimenti previsti dall'articolo 35 del Codice. Nelle ipotesi individuate dal comma 5 del medesimo articolo è consentito l'accesso al concorrente quando indispensabile alla difesa in giudizio dei propri interessi giuridici in relazione alla procedura di gara.

Le istanze di accesso possono essere presentate tramite la piattaforma oppure alla PEC della ZIR, zirozieri@pec.it, indicando i documenti richiesti e gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza. L'accesso civico è esercitabile secondo i presupposti, i limiti e le modalità previsti dal D.Lgs. 33/2013.

La disponibilità dei documenti nelle aree riservate ai concorrenti non comporta la loro pubblicazione integrale e indiscriminata sul sito internet.

44. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura, compresi quelli ottenuti mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico e le banche dati utilizzate per le verifiche, sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato.

Il Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani-Ozieri, con sede presso il Centro Servizi Zona Artigianale Chilivani, S.P. Chilivani/Mesu 'e Rios, 07014 Ozieri (SS), PEC zirozieri@pec.it, è titolare dei trattamenti effettuati per le finalità di propria competenza relative alla procedura e al contratto. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo zirozieri@pec.it, specificando che la comunicazione è destinata al RPD.

I dati sono trattati per la gestione della procedura, la verifica dei requisiti dei concorrenti, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione, la stipulazione e l'esecuzione del contratto, i pagamenti, i controlli, gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e accesso e la tutela dei diritti della Stazione Appaltante.

Il trattamento trova fondamento negli obblighi legali e nei compiti di interesse pubblico connessi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento. Resta fermo l'adempimento previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del Codice in relazione al consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE.

Sono trattati i dati identificativi, di contatto, professionali, economici e amministrativi necessari alle finalità indicate, riferiti ai concorrenti persone fisiche e alle persone che rappresentano o operano per gli operatori economici. I dati relativi a condanne penali e reati sono trattati nei limiti dell'articolo 10 del Regolamento e dell'articolo 2-octies del D.Lgs. 196/2003. Eventuali categorie particolari di dati sono trattate esclusivamente quando necessarie e in presenza dei presupposti previsti dalla normativa.

I dati possono essere acquisiti direttamente presso gli interessati, attraverso gli operatori economici che li rappresentano o li impiegano, oppure presso registri pubblici, banche dati ed enti competenti alle verifiche. Gli operatori economici trasmettono dati pertinenti e non eccedenti e informano le persone delle quali comunicano i dati, ferma restando la responsabilità dei titolari per gli obblighi informativi di propria competenza.

Il conferimento dei dati necessari alla procedura e al contratto è richiesto dalla disciplina applicabile. La mancata disponibilità di dati indispensabili può impedire la verifica dei requisiti, la partecipazione o l'esecuzione del contratto, secondo la specifica disposizione applicabile e fatti salvi gli strumenti di regolarizzazione consentiti.

Il trattamento avviene con strumenti informatici e, ove necessario, cartacei, mediante misure tecniche e organizzative adeguate. I dati sono accessibili al personale autorizzato e ai soggetti coinvolti nelle attività di gara, controllo ed esecuzione, nei limiti delle rispettive competenze. Possono essere comunicati ad ANAC, Prefetture, autorità giudiziarie, enti competenti alle verifiche e soggetti legittimati all'accesso, secondo quanto previsto dalla legge. La diffusione riguarda esclusivamente i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto del principio di minimizzazione.

I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e del rapporto contrattuale, ai controlli, alla tutela dei diritti e all'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e archivistici. I tempi di pubblicazione online sono distinti dai tempi di conservazione del fascicolo.

Le informazioni specifiche sui trattamenti connessi alle attività del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e del gestore della piattaforma, sui rispettivi ruoli, sui periodi o criteri di conservazione, sugli eventuali trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo e sull'eventuale impiego di processi decisionali automatizzati sono riportate nell'informativa di gara resa disponibile con la documentazione della procedura.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, nei rispettivi presupposti e limiti, rivolgendosi al titolare o al RPD. Il diritto alla portabilità non si applica ai trattamenti necessari per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, secondo l'articolo 20, paragrafo 3, del Regolamento.

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito www.garanteprivacy.it, e di adire l'autorità giudiziaria. Le richieste inviate alla ZIR per l'esercizio dei diritti non costituiscono presentazione di un reclamo al Garante.

45. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni.

I movimenti finanziari relativi al contratto sono registrati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure mediante altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, ferme le specifiche disposizioni ed eccezioni previste dalla legge.

L'appaltatore comunica alla ZIR gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi, entro sette giorni dalla loro accensione oppure, per i conti già esistenti, dalla prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Ogni variazione dei dati comunicati è tempestivamente segnalata. Le informazioni necessarie devono comunque essere disponibili alla ZIR prima dell'esecuzione dei pagamenti.

I pagamenti della ZIR relativi al presente contratto riportano il CIG e il CUP identificativi della procedura. L'obbligo riguarda tutte le erogazioni previste dal piano di pagamento, inclusi anticipazione, ove dovuta, acconto, rate e saldo. La rateizzazione del corrispettivo non modifica gli obblighi di tracciabilità né i controlli prescritti per ciascun pagamento.

L'appaltatore inserisce nei subappalti e nei subcontratti della filiera soggetti alla legge 136/2010 le clausole con le quali ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità e rende disponibile alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alle verifiche. La ZIR verifica l'inserimento delle clausole richieste dalla legge a pena di nullità assoluta dei contratti interessati.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla ZIR e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari.

Il mancato utilizzo del bonifico o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010.

46. SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO

Sospensione dell'esecuzione

La sospensione totale o parziale dell'esecuzione è disposta dai soggetti competenti nei casi previsti dall'articolo 121 del Codice e dall'Allegato II.14, secondo le disposizioni applicabili ai contratti di servizi e forniture.

La sospensione è formalizzata mediante verbale che individua le cause, la data e l'ora di decorrenza, le prestazioni interessate, lo stato di esecuzione e le misure necessarie alla custodia dei beni e alla sicurezza delle persone e dell'impianto. Le prestazioni non interessate dall'impedimento proseguono quando tecnicamente e operativamente possibile.

Cessate le cause della sospensione, la ripresa è formalizzata secondo la normativa applicabile. Gli effetti sui termini contrattuali sono espressamente determinati, distinguendo il termine complessivo di esecuzione dalla finestra operativa di 96 ore prevista per la sostituzione del miscelatore. La sospensione non determina automaticamente il riavvio integrale di tale finestra.

Gli impedimenti rilevati dal gestore SECIT sono tempestivamente comunicati al RUP e al direttore dell'esecuzione, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Restano ferme le misure immediate necessarie alla tutela delle persone, dell'ambiente e dell'impianto. Le comunicazioni operative del gestore non costituiscono, di per sé, modifica dei termini contrattuali.

Restano riconosciuti all'appaltatore i rimedi previsti dalla legge in relazione alla durata, alle cause e agli effetti della sospensione.

Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione nei casi in cui essa è obbligatoria e può disporla negli ulteriori casi previsti dall'articolo 122 del Codice, dalla normativa antimafia e dalle altre disposizioni applicabili.

Costituiscono circostanze da valutare ai fini della risoluzione per grave inadempimento, in relazione alla loro gravità e all'incidenza sulla buona riuscita delle prestazioni, la fornitura di un miscelatore non conforme agli obblighi contrattuali, il mancato ripristino della funzionalità entro i termini legittimamente assegnati, l'abbandono delle prestazioni, le gravi violazioni delle prescrizioni di sicurezza o ambientali e gli inadempimenti agli obblighi di garanzia, assistenza e copertura assicurativa.

L'accertamento del grave inadempimento e la conseguente proposta di risoluzione sono preceduti dal contraddittorio con l'appaltatore, secondo l'articolo 122 del Codice e l'Allegato II.14. La risoluzione è disposta dalla Stazione Appaltante con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Per i ritardi dovuti a negligenza dell'appaltatore si applica il procedimento previsto dall'articolo 122, comma 4, del Codice, con assegnazione del termine per adempiere e successivo accertamento in contraddittorio. Sono fatti salvi i termini più brevi consentiti nei casi d'urgenza e l'applicazione delle penali secondo l'articolo 40 del presente Disciplinare.

In caso di risoluzione sono accertati lo stato delle prestazioni, i beni presenti, la documentazione da consegnare, i pagamenti effettuati e gli obblighi residui. Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, il recupero delle somme non dovute, l'eventuale escussione delle garanzie e l'addebito degli oneri aggiuntivi e dei danni sono regolati dalla normativa applicabile, evitando duplicazioni delle medesime voci.

L'eventuale completamento delle prestazioni mediante altro operatore economico è disposto secondo l'articolo 124 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti tecnici, economici e giuridici.

Coordinamento con il pagamento rateizzato e la riserva di proprietà

Gli effetti dello scioglimento del contratto sono coordinati con il piano di pagamento previsto dall'articolo 10 e con la riserva di proprietà disciplinata dall'articolo 11.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento della ZIR al pagamento del prezzo si applicano, per la componente di vendita con riserva di proprietà, gli articoli 1525 e 1526 del codice civile. Il mancato pagamento di una sola rata di importo non superiore a un ottavo del prezzo non consente la risoluzione e non determina la perdita del beneficio del termine per le rate successive, restando esperibili gli altri rimedi consentiti dalla legge.



Qualora intervenga la risoluzione per inadempimento della ZIR, la restituzione del bene e delle rate riscosse, l'eventuale equo compenso per l'uso e il risarcimento del danno sono regolati secondo la disciplina applicabile. Non è pattuita l'acquisizione automatica di tutte le rate già corrisposte a titolo di penale o indennità.

La riserva di proprietà non attribuisce all'appaltatore il potere di accedere autonomamente all'impianto, rimuovere il miscelatore o disabilitarne unilateralmente il funzionamento. L'eventuale restituzione o rimozione è attuata sulla base di un titolo legittimo, secondo modalità concordate o disposte dall'autorità competente, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Recesso della Stazione Appaltante

La ZIR può esercitare il recesso ai sensi dell'articolo 123 del Codice mediante comunicazione scritta all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni, fatti salvi i diversi presupposti e regimi previsti dalla normativa antimafia.

Gli importi spettanti all'appaltatore sono determinati secondo l'articolo 123 del Codice e l'articolo 11 dell'Allegato II.14, con riferimento alle prestazioni eseguite, ai materiali utili e all'indennizzo per le prestazioni non eseguite, applicando i criteri di calcolo previsti dalla legge.

Il recesso non estingue i crediti relativi alla fornitura già regolarmente eseguita per il solo fatto che il relativo pagamento sia stato rateizzato. La liquidazione del rapporto tiene conto delle somme già corrisposte e regola gli effetti sulla proprietà del miscelatore, senza assimilare il recesso della Stazione Appaltante alla risoluzione per inadempimento del compratore.

In ogni ipotesi di cessazione anticipata del rapporto, ciascun soggetto assicura, per quanto di propria competenza, la messa in sicurezza della macchina e delle aree, la consegna della documentazione dovuta e il coordinamento delle operazioni con SECIT. Restano fermi gli obblighi e le responsabilità che, per legge o per contratto, sopravvivono alla cessazione del rapporto.

Ozieri Chilivani, 15/09/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Bellu